

REV 2025.02



PARTE SPECIALE

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL <u>02/12/2025</u>	PAGINA 1 DI 196
---	--	-----------------------------------	--------------------

INDICE

<u>1. LE FONTI E I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</u>	8
1.1 FONTI NORMATIVE	8
<u>2. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GARAVINI S.R.L.</u>	11
2.1 L'ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI AZIENDALI	12
2.2 INTERVISTE CON IL PERSONALE DELL'AZIENDA	13
2.2.1 ASPETTI OPERATIVI DELLA RACCOLTA DELLE INTERVISTE	13
2.2.2 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE PROCEDURE E PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA LORO ATTUAZIONE	14
2.3 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI, CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA MAGNITUDO ED ELABORAZIONE DELLA MATRICE DI RISCHIO SUL MODELLO DEL CD. RISK ASSESSMENT	15
<u>3. RISK ASSESSMENT</u>	18
3.1 ART. 24, D.Lgs. N. 231/2001	18
3.1.1 ART. 316-BIS C.P. MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO	18
3.1.2 ART. 316-TER C.P. INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI O ALTRE EROGAZIONI DA PARTE DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITA' EUROPEE	21
3.1.3 ART.640, COMMA 2, N.1, C.P. TRUFFA AGGRAVATA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO DELLE COMUNITA' EUROPEE	23
3.1.4 ART.640-BIS, C.P. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE	25
3.1.5 ART.640-TER, C.P. FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO	27
3.2 (ART. 24-BIS, D.Lgs. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 48/2008; MODIFICATO DAL D.L. N. 93/2013]	28
3.2.1 ART. 491-BIS, C.P. FALSITA' IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA	28
1.1.2 ART. 615-TER, C.P. ACCESSO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO	30
1.1.3 ART. 615-QUARTER, C.P. DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI	31
1.1.4 ART. 615-QUINQUES, C.P. DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO	32
1.1.5 ART. 617-QUATER, C.P. INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE	33
1.1.6 ART. 617-QUINQUES, C.P. INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE	34
1.1.7 ART. 635-BIS, C.P. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI	35
1.1.8 ART. 635-TER, C.P.	36

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITA<	36
1.1.9 ART. 635-QUARTER, C.P.	37
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI	37
1.1.10 ART. 635-QUINQUIES, C.P.	38
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITA<	38
1.1.11 ART.640-QUINQUIES, C.P.	39
FRODE INFORMATICA DEL CERTIFICATORE DI FIRMA ELETTRONICA	39
1.1.13 ART. 55 c.9, D.Lgs 231/2007	41
INDEBITO UTILIZZO, FALSIFICAZIONE, ALTERAZIONE E RICETTAZIONE DI CARTE DI CREDITO O DI PAGAMENTO	41
1.1.14 ARTT. 167, 168, 169, 170, 172, Cod.	43
REATI RELATIVI ALLA VIOLAZIONE DELLA CD. PRIVACY	43
1.2 ART. 24-TER, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 49/2009]	46
1.2.1 ART. 416 C.P.	46
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	46
1.2.2 ART. 416-BIS, C.P.	48
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO. DELITTI COMMESSI AVVALENDOSI DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 416-BIS C.P. OVVERO AL FINE DI AGEVOLARE L'ATTIVITA< DELLE ASSOCIAZIONI PREVISTE DALLO STESSO ARTICOLO.	48
1.2.3 ART. 416-TER, C.P.	50
SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO	50
1.2.4 ART. 630, C.P.	51
SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE	51
1.2.5 ART. 74 DPR 309/90, C.P.	52
ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE	52
1.2.6 ART. 407 c.2)A)5), C.P.P.	53
ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHE) DI PIU< ARMI COMUNI DA SPARO.	53
3.3 ART. 25, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO MODIFICATO DALLA L. N. 190/2012]	54
1.2.7 ART. 318, C.P.	57
CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO	57
1.2.8 ART 322 c. 1-3, 2-4, C.P.	57
ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE	57
1.2.9 ART. 319, C.P.	58
CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO	58
ART. 317, C.P.	58
CONCUSSIONE	58
1.2.10 ART. 319-QUARTER C.2, C.P.	59
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA<	59
3.4 ART. 25-BIS, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.L. N. 350/2001, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 409/2001; MODIFICATO DALLA L. N. 99/2009]	62
3.4.1 ART. 453 C.P.	62
FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE	62
3.4.2 ART. 454 C.P.	63
ALTERAZIONE DI MONETE	63
3.4.3 ART. 455 C.P.	64
SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE	64
3.4.4 ART. 457 C.P.	65
SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE	65

3.4.5 ART. 459 C.P.....	66
FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI	66
3.4.6 ART.460 C.P.....	67
CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO	67
3.4.7 ART. 461 C.P.....	68
FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA.....	68
3.4.8 ART 464 C.P.....	69
USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI	69
3.4.9 ART. 473 C.P.....	70
CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI ...	70
3.4.10 ART. 474 C.P.....	71
INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI	71
1.3 ART. 25-BIS.1, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 99/2009].....	72
3.4.11 ART. 513 C.P.....	72
TURBATA LIBERTA< DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO	72
3.4.12 ART. 515 C.P.....	73
FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO	73
3.4.13 ART. 516 C.P.....	74
VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE	74
3.4.14 ART. 517 C.P.....	74
VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI.....	74
3.4.15 ART. 517-TER C.P.....	75
FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETA< INDUSTRIALE.....	75
3.4.16 ART. 517-QUARTER C.P.....	76
CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	76
3.4.17 ART. 513-BIS C.P.....	77
ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA.....	77
3.4.18 ART. 514 C.P.....	78
FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI	78
1.4 ART. 25-TER, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. N. 61/2002, MODIFICATO DALLA L. N. 190/2012]	79
1.4.1 ART 2621 C.C.....	82
ART. 2622 C.1-3, C.C.....	82
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI	82
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI O DEI CREDITORI	82
1.4.2 ART. 2625 C.2, C.C.....	84
IMPEDITO CONTROLLO	84
1.4.3 ART. 2626 C.C.....	85
INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI	85
1.4.4 ART 2627 C.C.....	86
ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE.....	86
3.4.19 ART. 2628 C.C.....	87
ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA< CONTROLLANTE	87
3.4.20 ART. 2629 C.C.....	88
OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI	88
3.4.21 ART. 2629-BIS C.C.....	89
OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI.....	89
3.4.22 ART. 2632 C.C.....	90
FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE	90

3.4.23 ART. 2633 C.C.....	91
INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI	91
3.4.24 ART. 2636 C.C.....	92
ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA	92
3.4.25 ART. 2637 C.C.....	93
AGGIOTAGGIO	93
3.4.26 ART. 2638 C. 1-2, C.C.....	94
OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA< PUBBLICHE DI VIGILANZA	94
3.4.27 ART 2635 C.C.....	95
CORRUZIONE TRA PRIVATI	95
3.5 ART. 25-QUATER, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 7/2003].....	98
3.5.1 ART. 270-BIS C.P.....	98
ASSOCIAZIONI CON FINALITA< DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO; ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI;	98
ARRUOLAMENTO CON FINALITA< DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE;.....	98
ADDESTRAMENTO AD ATTIVITA< CON FINALITA< DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE;	98
CONDOTTE CON FINALITA< DI TERRORISMO;	98
ATTENTATO PER FINALITA< TERRORISTICHE O DI EVERSIONE;.....	98
ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI;	98
SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE	98
3.6 ART. 25-QUATER.1, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 7/2006]	104
3.6.1 ART. 583-BIS C.P.....	104
PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	104
3.7 ART. 25-QUINQUES, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 228/2003].....	105
3.7.1 ART. 600 C.P.....	105
RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU< O IN SERVITU<	105
3.7.2 ART. 600-BIS, C. 1-2 C.P.....	106
PROSTITUZIONE MINORILE.....	106
3.7.3 ART. 600-TER, C. 1-4 C.P.....	106
PORNOGRAFIA MINORILE.....	106
3.7.4 ART. 600-QUARTER C.P.....	107
DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO MINORILE	107
3.7.5 ART. 600-QUINQUES C.P.....	108
INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE	108
3.7.6 ART. 601 C.P.....	109
TRATTA DI PERSONE.....	109
3.7.7 ART. 602 C.P.....	109
ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI	109
3.8 ART. 25-SEXIES, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 62/2005].....	110
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	110
3.11.2.....	110
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO	110
3.9 ART. 25-SEPTIES, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 123/2007]	111
1.4.5 ART. 589 C.P.....	119
OMICIDIO COLPOSO	119
1.4.6 ART. 590 C.P.....	120
LESIONI PERSONALI COLPOSE	120
3.10 ART. 25-OCTIES, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 231/2007].....	126
3.10.1 ART. 648 C.P.....	126
RICETTAZIONE	126
3.10.2 ART. 648-BIS C.P.....	127
RICICLAGGIO	127

3.10.3 ART. 648-TER C.P.	128
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA< DI PROVENIENZA ILLECITA	128
3.11 L. N. 146/2006 [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI I SEGUENTI REATI SE COMMESSI IN MODALITÀ TRANSNAZIONALE]	132
3.11.1 ART. 416 C.P.	132
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE TRANSNAZIONALE	132
3.11.2 ART. 416-BIS C.P.	133
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO TRANSNAZIONALE	133
3.11.3 ART. 291-QUARTER C.P.	133
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI	133
3.11.4 ART. 74 C.P.	134
ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE	134
3.11.5 ART. 12 C. 3,3-BIS,3-TER, 5 C.P.	134
DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE E L'OCCUPAZIONE DI LAVORATORI IRREGOLARI	134
3.11.6 ART. 377-BIS C.P.	135
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA< GIUDIZIARIA	135
3.11.7 ART. 378 C.P.	137
FAVOREGGIAMENTO PERSONALE	137
3.12 ART. 25-NOVIES, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 99/2009]	139
3.12.1 ART. 171	139
VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	139
3.13 ART. 25-UNDECIES, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. N.121/2001] E S.M. (L. 68/2015)	141
3.16 ART. 452BIS	141
INQUINAMENTO AMBIENTALE	141
3.16 ART. 452TER	142
MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DEL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE	142
3.16 ART. 452QUATER	144
DISASTRO AMBIENTALE	144
3.14 ART. 452QUINQUIES	144
DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE	144
3.16 ART. 452SEXIES	145
TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITA<	145
3.16 ART. 452SEPTIES	146
IMPEDIMENTO DI CONTROLLO	146
3.16 ART. 452TERDECIES	148
OMESSA BONIFICA	148
3.14.1 ART. 727-BIS C.P.	151
UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE	151
3.14.2 ART. 733-BIS C.P.	152
DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO	152
3.14.3 ART. 137 DL.VO 152/2006	152
SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE; SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE IN DIFFORMITA< DA PRESCRIZIONI; SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE OLTRE I VALORI LIMITE; SCARICHI SU SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE	152
3.14.4 ART. 137 C.13 D.Lgs 152/2006	153
SCARICO DA NAVI O AEROMOBILI DI SOSTANZE VIETATE	153
3.14.5 ART. 256 C.1 D.Lgs 152/2006	153
ATTIVITA< DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA. TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI. TRASPORTO DI RIFIUTI	153
3.14.6 ART. 256 C. 3 D.Lgs 152/2006	155

DISCARICA NON AUTORIZZATA.....	155
3.14.7 ART. 256 c.5, D.Lgs 152/2006.....	157
MISCELAZIONE DI RIFIUTI	157
3.14.8 ART. 256 c.6, D-Lvo 152/2006	158
DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI.....	158
3.14.9 ART. 258 c.4, D.Lgs 152/2006.....	159
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI	159
3.14.10 ART. 260 c.1-2 D.Lgs 152/2006	161
ATTIVITA< ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI AD ALTA RADIOATTIVITA<	161
3.14.11 ART. 260-BIS D.Lgs 152/2006	162
SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA< DEI RIFIUTI	162
3.14.12 ART. 279 c.5 D.Lgs 152/2006	164
SUPERAMENTO VALORI LIMITE DI EMISSIONE E DI QUALITA< DELL'ARIA. VIOLAZIONE DEI LIMITI AUTORIZZATI IN AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE.....	164
3.14.13 ARTT. 1,2,3-BIS,6 C.P.....	164
DISCIPLINA DEI REATI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE	164
3.14.14 ART. 3 c.7 D.vo 152/2006	164
MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE.....	164
3.14.15 ARTT. 8 c.1-2, 9 c.1-2	165
INQUINAMENTO DOLOSO PROVOCATO DA NAVI	165
<u>4. I REATI A MAGNITUDO MAGGIORE ED I PROCESSI MAGGIORMENTE A RISCHIO.</u>	<u>166</u>
<u>5. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE IN GARAVINI S.R.L.</u>	<u>167</u>
5.1 MODELLO E CODICE ETICO.....	167
5.2 PRINCIPI GENERALI PER L'ADOZIONE DEL MODELLO.....	168
5.3 APPROVAZIONE DEL MODELLO E SUO RECEPIMENTO NELL'AMBITO DI GARAVINI.	169
5.4 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO	169
5.5 COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI CONTROLLO E VERIFICA SUL PIANO GENERALE DELL'EFFICACIA DEL MODELLO.....	170
<u>6. ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	<u>171</u>
6.1 MODALITÀ DI NOMINA E DI REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	171
6.2 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	173
6.3 REQUISITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	175
6.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	176
<u>7. POLITICA DI WHISTLEBLOWING.....</u>	<u>178</u>
7.1 PREMESSA	178
7.2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI.....	179
7.3 OBIETTIVI.....	179
7.4 DESTINATARI	179
7.5 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	180
7.6 SEGNALAZIONI	180
7.7 RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE.....	182
7.8 VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE.....	183
7.9 SISTEMA DISCIPLINARE	184
<u>8. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO.....</u>	<u>186</u>

8.1 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI	186
8.2 CONSULENTI E FORNITORI.....	187
<u>9. SISTEMA DISCIPLINARE</u>	<u>187</u>
9.1 MISURE NEI CONFRONTI DI QUADRI, IMPIEGATI, OPERAI E MANOVALI.....	188
9.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	190
9.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	191
9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI	191
9.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E DEI COLLABORATORI	192
<u>10. AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO</u>	<u>192</u>
<u>ALLEGATI</u>	<u>195</u>

1. LE FONTI E I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

1.1 FONTI NORMATIVE

I soggetti tenuti a rispettare le previsioni del MOG (di seguito “Destinatari”), nello svolgimento delle rispettive attività, sono innanzitutto tenuti a evitare di incorrere nelle violazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge, richiamate quali presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/01 (di seguito anche “Decreto”):

- *Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)*
- *Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)*
- *Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*
- *Utilizzo ovvero soppressione, distruzione od occultamento di un falso documento informatico, pubblico o privato (art. 491-bis c.p.)*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)*
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)*
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*
- *Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)*
- *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*
- *Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*
- *Indebita pressione a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
- *Concussione (art. 317 c.p.)*
- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)*
- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*
- *False comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)*
- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 comma 1 e 2 c.c.)*
- *Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 9 DI 196
---	--	----------------------------	--------------------

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.)*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*
- *Corruzione tra privati (2635 c.c.)*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.)*
- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 180 D. Lgs. 24.02.1998, n. 58)*
- *Aggiotaggio su strumenti finanziari (art. 181 D. Lgs. 24.02.1998, n. 58)*
- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*
- *Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)*
- *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
- *Riciclaggio ed autoriciclaggio (art. 648-bis c.p. e ss)*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1)*
- *Diffusione in pubblico di opera altrui (art. 171 L. 633/1941)*
- *Duplicazioni abusive, con scopo di profitto, di programmi per elaborare (art. 171-bis)*
- *Duplicazione abusiva per uso non personale e diffusione di opere protette da diritto d'autore (art. 171-ter)*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*
- *Reati ambientali di cui al D.Lgs 152/06 così come modificati dalla legge 2015*
- *Occupazione di cittadini extracomunitari sprovvisti di titolo di soggiorno nello Stato di cui all'art.12 286/98*
- *delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernenti l'indebito utilizzo, falsificazione, alterazione di carte di credito o di pagamento*

I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, debbono inoltre rispettare ed attenersi:

(a) alle previsioni dello Statuto sociale;

(b) al Codice etico;

(c) alle previsioni del presente MOG;

(d) alle altre deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

(e) alle risoluzioni dell' Amministratore;

(f) alle disposizioni di servizio e agli altri presidi di carattere organizzativo emanati dalle unità competenti e dai superiori gerarchici

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 10 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

2. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GARAVINI S.r.l.

Va premesso che il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “MOG” o “Modello”) è stato redatto tenendo in considerazione la realtà concreta della società, la sua struttura organizzativa, nonché la specifica attività prestata, come esposto in premessa.

Nel caso di GARAVINI (di seguito anche “la Società” o “l’Azienda”) s’è quindi reso necessario procedere mediante i seguenti step:

- 1) Acquisizione e verifica dei documenti aziendali elencati nel successivo paragrafo 2.1
- 2) Interviste singole col personale dell’Azienda
- 3) Elaborazione della matrice di rischio sul modello del cd. Risk Assessment, preceduta da una analisi dei principali processi aziendali
- 4) Individuazione dei processi e delle funzioni a principale rischio reato
- 5) Elaborazione di due livelli di intervento finalizzati a ridurre complessivamente il rischio di verifica reato presupposto. Uno, comune a tutte le funzioni, indipendentemente dall’esposizione al rischio riscontrato (introduzione del Codice Etico e dell’Organismo di Vigilanza) ed uno individualizzato per ciascuno dei processi rispetto ai quali applicare misure di controllo e procedure specifiche all’uopo studiate ed introdotte nella prassi aziendale
- 6) Valutazione dell’impatto conseguente agli interventi di cui al precedente punto 5)
- 7) Redazione finale del MOG
- 8) Adempimenti relativi all’adozione del Modello stesso.

2.1 L’ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI AZIENDALI

Prima di iniziare i lavori sono stati acquisiti e analizzati, tra gli altri, i seguenti documenti aziendali:

- Atto costitutivo e successive modificazioni, Statuto sociale
- Bilanci relativi agli ultimi esercizi
- Registro fatture attive e passive (a campione)

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 11 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

- Registro infortuni
- DVR
- Autorizzazione Integrata Ambientale
- Disposizioni vigenti attinenti all'organizzazione dell'Azienda.

Ciò ha consentito agli estensori di elaborare una prima embrionale idea della società, del suo funzionamento, dei soggetti che con essa quotidianamente o periodicamente interagiscono. L'output è stato poi oggetto di verifica e validazione attraverso il successivo step.

2.2 INTERVISTE CON IL PERSONALE DELL'AZIENDA

Le interviste con una selezione del personale aziendale hanno richiesto un notevole sforzo da parte degli estensori e della società.

Sono stati tenuti incontri con i Sig.ri:

Simona Garavini, ex r.s.p. 25 settembre 2017, ora responsabile funzione ambientale 6.10.2017

Stefano Garavini, responsabile funzione acquisti, Amministratore, responsabile funzione produzione e sviluppo commerciale 16.10.2017, 26.10.2017

Patrizia Garavini, responsabile funzione amministrazione e tesoreria, 13.11. 2017 e 20.11.2017

Tutte le interviste, seppur raccolte in tempi separati, hanno data certa, precedente all'elaborazione ed adozione del presente MOG.

2.2.1 Aspetti operativi della raccolta delle interviste.

Le interviste sono state raccolte con la finalità di comporre un ritratto il più possibile fedele del funzionamento della società, dei suoi processi principali e delle norme di comportamento e delle prassi cui i soggetti che operano alle dipendenze della stessa o a favore della stessa debbono attenersi.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 12 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

Perciò sono stati approfonditi o verificati, principalmente, i seguenti punti

- Descrizione dell'attività svolta: presentazione dell'attività operativa eseguita dal referente con esplicito riferimento, ove possibile, alle procedure, policy, linee guida aziendali e alle attività di controllo applicabili.
- Protocolli specifici: con riferimento ai processi, sottoprocessi o attività sono stati rilevati i presidi di gestione e controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le iniziative di miglioramento necessarie a garantire il rispetto dei seguenti principi: (i) esistenza di segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza; (ii) esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dei processi e delle attività aziendali; (iii) presenza di regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni; (iv) istituzione di misure che assicurino, da parte dei soggetti, delle funzioni interessate e/o dei sistemi informativi utilizzati, l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Tali principi trovano applicazione all'interno della struttura organizzativa della società nell'ambito dei presidi di gestione e controllo di seguito indicati e, soprattutto, delle direttive, circolari ed ordini di servizio che prevedono specifiche procedure adottate a seguito della redazione del presente MOG:

Regole comportamentali e procedure interne: i principi di comportamento di carattere generale, riepilogati nel Codice Etico parte integrante del Modello, si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” relative a reati presupposto della responsabilità ai sensi del Decreto.

2.2.2 Principali caratteristiche delle procedure e principi fondamentali per la loro attuazione

Le principali procedure interne devono essere formalizzate e soddisfare le seguenti caratteristiche: (i) adeguata diffusione nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 13 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

attività; (ii) regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività; (iii) chiara definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla; (iv) tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); (v) oggettivazione dei processi decisionali, mediante la previsione, ove possibile, di definiti criteri e metodologie di riferimento per l'effettuazione delle scelte aziendali; (vi) previsione di specifici meccanismi di controllo (quali riconciliazioni, quadrature, ecc.) tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito dell'organizzazione. Nell'ambito dei predetti meccanismi di controllo sono da ricomprendere le attività di controllo e monitoraggio che coinvolgano, con ruoli diversi, l'eventuale Collegio Sindacale, la eventuale Società di Revisione, l'Alta Direzione, e, più in generale, tutto il personale aziendale e rappresentino un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana svolta dall'Azienda. I compiti di controllo di tali organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di controllo: (i) controlli di linea, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure; (ii) attività di monitoraggio, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure aziendali ed alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative; (iii) attività di vigilanza sulla corretta amministrazione della società, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo.

- Separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità e gestione dei flussi informativi/tracciabilità e archiviazione: deve esistere un sistema organizzativo che rispetti i requisiti di: (i) chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative; (ii) corretta distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi (separazione dei ruoli) in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 14 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

- Deleghe e poteri: deve essere istituito un sistema di deleghe e poteri formalizzato e specifico rispetto allo svolgimento e alla supervisione delle attività aziendali, con particolare riferimento a quelle costituenti attività sensibili ai fini del rischio di commissione di reati-presupposto. In particolare, per l'ENTE nel cui interesse è compilato il presente documento, l'approntamento di un sistema di deleghe e di riordino nel sistema di gestione della sicurezza dei lavoratori è come vedremo assolutamente indispensabile

2.3 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI, CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA MAGNITUDO ED ELABORAZIONE DELLA MATRICE DI RISCHIO SUL MODELLO DEL CD. RISK ASSESSMENT

Sulla scorta dei risultati relativi ai due step precedenti è stato analizzato il rischio verifica reato. I criteri utilizzati per la valutazione della magnitudo di ogni singola funzione e processo al rischio verifica reato sono i seguenti:

- Entità della sanzione prevista
- Qualità della sanzione (pecuniaria e/o interdittiva)
- Disvalore sociale dell'illecito contestato in relazione alle ricadute sulla reputazione commerciale dell'Azienda

Il rischio è il grado di probabilità di verifica reato-presupposto. Esso è valutato in termini differenti (alto, medio o basso) a seconda del

- **grado di probabilità (plausibilità) di verifica della singola fattispecie**
- **conseguenze concrete, cautelari o successive a condanna, in caso di verifica della singola fattispecie (impatto).**
- **qualità ed incisività dei presidi di controllo o autocontrollo esistenti al momento della mappatura**

L'applicazione sinergica di tali criteri, mediante l'attribuzione di un punteggio da 1 a 5, ai processi li così come emersi dal racconto degli intervistati ha portato alla redazione della seguente matrice di rischio, l'elaborazione della quale - lo si ripete - è conseguente all'analisi del rischio verifica

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 15 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

reato presupposto rapportato alle macro funzioni aziendali astrattamente interessabili con le ulteriori precisazioni che seguono.

L'analisi dei rischi effettuata presso la Società ha tenuto conto della documentazione fornita dalla stessa Azienda, ma soprattutto dalla specificità dell'attività lavorativa e delle interviste svolte con il personale aziendale in merito alle prassi, ai processi e alle situazioni di criticità rilevate in passato.

Per ogni reato previsto dal Decreto è stata effettuata un'analisi delle diverse funzioni aziendali, che, ai fini della elaborazione del MOG, sono state raggruppate nel seguente modo:

- DIREZIONE GENERALE e VENDITA
- PRODUZIONE
- ACQUISTI
- AMBIENTE E SICUREZZA
- AMMINISTRAZIONE TESORERIA PERSONALE

Di seguito si riepilogano le valutazioni relative ad ogni fattispecie prevista dal Decreto, con livello di rischio, gap analysis ed azioni correttive

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 16 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

3. RISK ASSESSMENT

3.1 ART. 24, D.LGS. N. 231/2001

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO.

3.1.1 Art. 316-bis c.p.

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso < 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 24 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	316 bis c. p.	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	Direzione Generale E Vendita		3	4	3	36,0	Medio
			Produzione		1	4	1	4,0	Basso	
			Acquisti		1	4	1	4,0	Basso	
			Sicurezza e Ambiente		3	4	2	24,0	Medio	
			Amm.ne tesoreria e Personale		3	4	2	24,0	Medio	
CONT EN TI			AZIONI CORRETTIVE							
Indebita destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti dallo stato, altri enti pubblici od organismi comunitari e destinati allo svolgimento di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedura contatti p.a., procedura verifica qualità enti di formazione professionale							

Il valore di rischio per il reato qui analizzato è medio/basso.

Come esposto in parte generale, la società non opera essenzialmente con Enti pubblici.

Tuttavia non può essere escluso il rischio di verifica del reato presupposto nei termini che seguono e con le precisazioni che si andranno testé ad esporre

Va chiarito il senso della fattispecie di reato introdotta a tutela degli interessi economici della Comunità Europea e degli Stati membri a partire dall'anno 2000.

Il Legislatore ha inteso colpire anche quei comportamenti illeciti caratterizzati dall'assenza di artifici o raggiri che avrebbero integrato la diversa fattispecie di truffa o frode.

Nel caso della indebita percezione è punita la condotta commissiva di utilizzo o presentazione di documenti, dichiarazioni false o non veritiere, ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 17 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

che comporti la causazione di un danno all'Ente pubblico (anche per sviamento della somma) che si determini ad erogare finanziamenti o altre sovvenzioni al soggetto agente.

In realtà le due fattispecie citate (truffa ai danni dello Stato e indebita percezione) sono assai simili ed è possibile pertanto affrontarne i contenuti, nell'ottica aziendale che qui rileva, in modo omogeneo.

In generale dunque le funzioni ed i processi coinvolti maggiormente sono:

- * funzione amministrativa, preparazione bandi di gara con la presentazione e/o spedizione di documenti ed autocertificazioni alla Pubblica Amministrazione (stazione appaltante o Ente erogatore);
- * funzione amministrativa e tesoreria interessata al processo di incasso del denaro e successiva destinazione dello stesso;
- * oltre, naturalmente, alla funzione Direzionale dell'Amministratore/Presidente che autorizza, sollecita e dispone l'invio della documentazione e certificazione.
- * la funzione di amministrazione del personale allorquando il reato possa esser commesso attraverso la percezione di fondi pubblici stanziati per determinati progetti (ad es. aggiornamento o formazione dei lavoratori) ed invece vengano utilizzati per altre finalità

Sulla scorta di queste premesse, i processi aziendali che regolano ed interessano le suddette funzioni oltre ad ispirarsi rigorosamente ai principi generali aliunde esposti (codice etico e sezione rapporti con la PA), sono organizzati secondo le seguenti direttive:

- tutta la documentazione spedita dall'azienda è estratta dalle banche dati e dai registri pubblici mediante procedura tracciata;
- le comunicazioni aventi contenuto rappresentativo di fatti o di notizie, ovvero contenuto autocertificativo o autodichiarativo sono firmate dall'Amministratore e dall'addetto della funzione interessata che ne ha curato la formazione;
- tutta la documentazione certificativa richiesta da altri soggetti in rapporto di collaborazione per la realizzazione di opere e o servizi pubblici, oltre a rispettare i doverosi requisiti di genuinità e veridicità, qualora avesse contenuti in tutto o in parte descrittivi dovrà essere comunicata in copia, mediante flusso informativo, all'Organismo di Vigilanza per ogni verifica che verrà ritenuta più opportuna;

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 18 DI 196
---	--	----------------------------------	---------------------

- ° ogni certificazione o autocertificazione diretta alla Stazione Appaltante o ad altro Soggetto in rapporti diretti con la medesima, deve sempre essere accompagnata dall'allegazione di esaustiva documentazione probatoria (giustificativi, relazioni del responsabile di funzione, e quant'altro necessario a dimostrare quanto certificato);
- ° ogni incasso di somme provenienti dalla Stazione Appaltante pubblica o da altro Ente Pubblico che preceda la controprestazione pattuita, e quindi sia erogata o a titolo di anticipazione commessa o a titolo di fondo spese o a saldo (anticipato o meno) del servizio garantito, è comunicato, dal responsabile della funzione amministrativa e tesoreria, senza ritardo, all'Organismo di Vigilanza. Ogni successivo reimpiego o riutilizzo delle suddette somme, quando veicolate su conti correnti dedicati, che esuli dalle strette finalità dell'appalto e che non rientri nella contabilità di cantiere, deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza per le verifiche ed i controlli che verranno ritenuti più opportuni;
- ° l'acquisto di beni, servizi o prodotti finanziari estranei all'oggetto di impresa e non immediatamente funzionali al perseguimento dei fini sociali è sempre preceduto dalla relativa comunicazione, con flusso informativo, dell'Amministratore all'Organismo di Vigilanza;
- ° è fatto assoluto divieto, a tutti gli operatori incaricati di curare la trasmissione e/o la spedizione dei certificati e della documentazione sopra evidenziata e di dare esecuzione ai suddetti incombenzi procedurali attraverso strumenti di comunicazione in uso esclusivo a soggetti diversi in modo da ostacolare la futura tracciabilità dell'operazione.

Oltre a queste regole di gestione della commessa pubblica dovrà essere rigorosamente osservata la specifica "MOG 05 - Procedura per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 19 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

3.1.2 Art. 316-ter c.p.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 24 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	316 ter c. p.	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.	Direzione Generale E Vendita		3	4	3	36,0	Medio
			sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):	Produzione		1	4	1	4,0	Basso
			c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;	Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
			d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;	Sicurezza e Ambiente		3	4	2	24,0	Medio
			e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	Amm.ne tesoreria e Personale		3	4	2	24,0	Medio
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
Produrre documentazione o rendere dichiarazioni non veritiere o omissive al fine di percepire indebitamente erogazioni pubbliche nazionali o comunitarie in forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, come sopra							

Il valore di rischio per il reato qui analizzato è Medio/ Basso.

La valutazione del rischio verifica di questa fattispecie deve muoversi su logiche necessariamente differenti rispetto a quelle che hanno animato la corrispondente valutazione relativa ai reati di truffa ai danni dello Stato e/ o di altro Ente Pubblico (vd. infra) e Malversazione ai danni dello Stato.

Qui si tratta essenzialmente di verificare l'eventualità in cui l'Azienda, al di là della propria "mission" e del proprio oggetto sociale, presenti domande e o richieste per ottenere, indebitamente, finanziamenti pubblici relativi ad uno o più specifici progetti e/o interventi (come potrebbe ad esempio accadere nell'area della formazione professionale dei propri lavoratori)

In sostanza la prospettiva di valutazione del risk assessment, per questa fattispecie, dovrà riguardare non tanto l'attività ordinaria di ricezione del danaro dalla PA quale controprestazione per l'erogazione o fornitura di un servizio conseguente all'aggiudicazione ad esempio di una gara o appalto, quanto piuttosto, il drenaggio di risorse e finanziamenti pubbliche "a fondo perduto", non dipendenti cioè dallo svolgimento diretto dell'attività d'impresa.

In tale ottica s'è accertato che il rischio è sostanzialmente medio / basso perché mancano le occasioni d'accesso ad un tal genere di contributi pubblici; o, meglio, gli stanziamenti di denaro di quel tipo sono normalmente diretti a scopi che riguardano solo in via tangenziale o marginale l'azienda.

La tipologia di contributi pubblici più frequentemente stanziati per attività che possono riguardare la società ruota infatti sul miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro come manutenzioni o ammodernamenti degli impianti e aggiornamento o formazione dei lavoratori in materia di sicurezza. Ne deriva che all'azienda non è inibita all'origine la possibilità di accedere, indebitamente, ai fondi pubblici stanziati per interventi specifici in quei settori, con buona probabilità per la formazione dei lavoratori per il quale varranno i seguenti principi e protocolli

° qualora l'azienda decida di presentare domanda per l'ottenimento di fondi pubblici per il miglioramento/adeguamento/implementazione/aggiornamento della formazione dei propri lavoratori in tema di sicurezza, la documentazione inoltrata a corredo della domanda dovrà esser preparata secondo le indicazioni ed i criteri contenuti nel paragrafo precedente relativo alla "Malversazione ai danni dello Stato". In particolare copia della domanda per l'accesso al bando dovrà esser comunicata con flusso informativo idoneo e tempestivo all'OdV per le opportune verifiche e dovranno essere osservate le procedure specifiche quali "MOG 05 - Procedura per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 21 DI 196
---	--	----------------------------------	---------------------

3.1.3 Art.640, comma 2, n.1, c.p.

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico delle Comunità europee

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso < 24 24 ≤ Medio ≤ 36 Alto > 36	
Art. 24 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	640 c. 2 c.p.	<u>sanzione pecuniaria</u> fino a cinquecento quote. <u>sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	Direzione Generale E Vendita		3	4	2	24,0	Medio
				Produzione		2	4	2	16,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		3	4	3	36,0	Medio
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	4	1	4,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
Integrare tramite altri artifici o altri raggiri i reati di cui agli articoli 316 bis e 316 ter C.P.			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedura gestione smaltimento rifiuti							

Il reato ha magnitudo Basso/ media.

Funzione coinvolta, oltre naturalmente a quella di alta amministrazione, è la funzione ambiente e sicurezza, potendosi ipotizzare una condotta fraudolenta di quelle incriminate dalla fattispecie in rilievo unicamente con riguardo alla procedura di smaltimento dei rifiuti (mediante l'eventuale concorso dello smaltitore esterno) operata, al fine di evadere i contributi di smaltimento, ai danni delle società pubbliche di gestione delle discariche "istituzionali".

Sulla scorta di queste premesse, i processi aziendali che regolano ed interessano le suddette funzioni oltre ad ispirarsi rigorosamente ai principi generali aliunde esposti (codice etico e sezione rapporti con la PA), sono organizzati secondo le seguenti direttive:

- tutta la documentazione spedita dall'azienda è estratta dalle banche dati e dai registri pubblici mediante procedura tracciata;
- le comunicazioni aventi contenuto rappresentativo di fatti o di notizie, ovvero contenuto autocertificativo o autodichiarativo sono firmate dall'Amministratore e dall'addetto della funzione interessata che ne ha curato la formazione;
- tutta la documentazione certificativa richiesta da altri soggetti in rapporto di collaborazione per la realizzazione di opere e o servizi pubblici, oltre a rispettare i doverosi requisiti di genuinità e

veridicità, qualora avesse contenuti in tutto o in parte descrittivi dovrà essere comunicata in copia, mediante flusso informativo, all’Organismo di Vigilanza per ogni verifica che verrà ritenuta più opportuna;

- ° ogni certificazione o autocertificazione diretta alla Stazione Appaltante o ad altro Soggetto in rapporti diretti con la medesima, deve sempre essere accompagnata dall’allegazione di esaustiva documentazione probatoria (giustificativi, relazioni del responsabile di funzione, e quant’altro necessario a dimostrare quanto certificato);
- ° ogni incasso di somme provenienti dalla Stazione Appaltante pubblica o da altro Ente Pubblico che preceda la controprestazione pattuita, e quindi sia erogata o a titolo di anticipazione commessa o a titolo di fondo spese o a saldo (anticipato o meno) del servizio garantito, è comunicato, dal responsabile della funzione amministrativa e tesoreria, senza ritardo, all’Organismo di Vigilanza. Ogni successivo reimpiego o riutilizzo delle suddette somme, quando veicolate su conti correnti dedicati, che esuli dalle strette finalità dell’appalto e che non rientri nella contabilità di cantiere, deve essere comunicata all’Organismo di Vigilanza per le verifiche ed i controlli che verranno ritenuti più opportuni;
- ° l’acquisto di beni, servizi o prodotti finanziari estranei all’oggetto di impresa e non immediatamente funzionali al perseguimento dei fini sociali è sempre preceduto dalla relativa comunicazione, con flusso informativo, dell’Amministratore all’Organismo di Vigilanza;
- ° è fatto assoluto divieto, a tutti gli operatori incaricati di curare la trasmissione e/o la spedizione dei certificati e della documentazione sopra evidenziata e di dare esecuzione ai suddetti incombenzi procedurali attraverso strumenti di comunicazione in uso esclusivo a soggetti diversi in modo da ostacolare la futura tracciabilità dell’operazione.

Per il resto occorrerà rispettare rigorosamente la procedura “MOG 04 - Procedura per la gestione dei rifiuti e la tutela dell’ambiente” e la procedura “MOG 05 - Procedura per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 23 DI 196
---	--	----------------------------------	---------------------

3.1.4 Art.640-bis, c.p.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 24 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	640 bis c. p.	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le restazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	Direzione Generale E Vendita		3	4	3	36,0	Medio
			Produzione		1	4	1	4,0	Basso	
			Acquisti		1	4	1	4,0	Basso	
			Sicurezza e Ambiente		1	4	1	4,0	Basso	
			Amm.ne tesoreria e Personale		3	3	2	18,0	Basso	
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Integrare tramite altri artifici o altri raggiri i reati di cui agli articoli 316 bis e 316 ter C.P.			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedura per la verifica qualità formativa							

Rischio basso/ medio.

In generale le funzioni e i processi maggiormente coinvolti sono:

- *la funzione di Direzione che autorizza, sollecita e dispone l'invio della documentazione e certificazione e dispone dell'impiego dei fondi pubblici,
- *la funzione di amministrazione del personale e risorse umane

Sulla scorta di queste premesse, i processi aziendali che regolano ed interessano le suddette funzioni oltre ad ispirarsi rigorosamente ai principi generali aliunde esposti (codice etico e sezione rapporti con la PA), sono organizzati secondo le seguenti direttive:

- tutta la documentazione spedita dall'azienda è estratta dalle banche dati e dai registri pubblici mediante procedura tracciata;
- le comunicazioni aventi contenuto rappresentativo di fatti o di notizie, ovvero contenuto autocertificativo o autodichiarativo sono firmate dall'Amministratore e dall'addetto della funzione interessata che ne ha curato la formazione;
- tutta la documentazione certificativa richiesta da altri soggetti in rapporto di collaborazione per la realizzazione di opere e o servizi pubblici, oltre a rispettare i doverosi requisiti di genuinità e veridicità, qualora avesse contenuti in tutto o in parte descrittivi dovrà essere comunicata in copia, mediante flusso informativo, all'Organismo di Vigilanza per ogni verifica che verrà ritenuta più opportuna;

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 24 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

- ° ogni certificazione o autocertificazione diretta alla Stazione Appaltante o ad altro Soggetto in rapporti diretti con la medesima, deve sempre essere accompagnata dall'allegazione di esaustiva documentazione probatoria (giustificativi, relazioni del responsabile di funzione, e quant'altro necessario a dimostrare quanto certificato);
- ° ogni incasso di somme provenienti dalla Stazione Appaltante pubblica o da altro Ente Pubblico che preceda la controprestazione pattuita, e quindi sia erogata o a titolo di anticipazione commessa o a titolo di fondo spese o a saldo (anticipato o meno) del servizio garantito, è comunicato, dal responsabile della funzione amministrativa e tesoreria, senza ritardo, all'Organismo di Vigilanza. Ogni successivo reimpiego o riutilizzo delle suddette somme, quando veicolate su conti correnti dedicati, che esuli dalle strette finalità dell'appalto e che non rientri nella contabilità di cantiere, deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza per le verifiche ed i controlli che verranno ritenuti più opportuni;
- ° l'acquisto di beni, servizi o prodotti finanziari estranei all'oggetto di impresa e non immediatamente funzionali al perseguimento dei fini sociali è sempre preceduto dalla relativa comunicazione, con flusso informativo, dell'Amministratore all'Organismo di Vigilanza;
- ° è fatto assoluto divieto, a tutti gli operatori incaricati di curare la trasmissione e/o la spedizione dei certificati e della documentazione sopra evidenziata e di dare esecuzione ai suddetti incombenzi procedurali attraverso strumenti di comunicazione in uso esclusivo a soggetti diversi in modo da ostacolare la futura tracciabilità dell'operazione.;

La principale se non esclusiva ipotesi di verifica del reato in oggetto potrebbe riguardare i progetti di formazione ed aggiornamento dei lavoratori finanziati mediante accesso ai fondi pubblici. Per fronteggiare tale eventualità, come in precedenza esposto, l'azienda s'è dotata di diverse procedure correttive il cui rigoroso rispetto contribuisce a contenere sensibilmente il rischio reato in oggetto, tra cui la procedura "MOG 08 - Procedura per la prevenzione dei reati societari, tributari, finanziari e di riciclaggio e per la gestione dei rimborsi spese" e la procedura "MOG 05 - Procedura per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione"

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 25 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

3.1.5 Art.640-ter, c.p.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 24 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	640 ter c. p.	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e); c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	Direzione Generale E Vendita		1	3	3	9,0	Basso
			Produzione		1	3	1	3,0	Basso	
			Acquisti		1	3	1	3,0	Basso	
			Sicurezza e Ambiente		1	3	1	3,0	Basso	
			Amm.ne tesoreria e Personale		1	3	1	3,0	Basso	
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
Integrare condotte fraudolente tramite accessi abusivi a sistemi informatici			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Si è ritenuto opportuno valutare questo rischio come basso ma non inesistente.

Risulterebbe assai problematico individuare una valida ragione affinché personale di GARAVINI potesse determinarsi a commettere le condotte previste dalla fattispecie non essendo seriamente ipotizzabili concrete ragioni capaci di stimolarne la perpetrazione.

Le varie funzioni interessate dall'uso di Sistemi Informatici potrebbero essere astrattamente coinvolgibili nell'illecito.

Ad ogni buon conto l'azienda si è dotata di una procedura "MOG 06 - Procedura per la gestione e l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali", che consente la tracciabilità certa delle operazioni informatiche attraverso la previsione dell'esclusività di un USER ID, ossia ogni dipendente è dotato di un proprio USER ID personale e di relativa password.

L'accesso al sistema informatico avviene obbligatoriamente attraverso la procedura di "log in" e, all'esito, di "log out".

Il responsabile di funzione amministrativa cura con controlli periodici a campione la verifica del rispetto della procedura.

La tracciabilità soggettiva piena di ogni operazione informatica agisce come funzione inversamente proporzionale alle probabilità di anonimato e dunque di impunità nell'impresa illecita dell'agente riducendo in tal modo la probabilità di verifica del reato.

3.2 (ART. 24-BIS, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 48/2008; MODIFICATO DAL D.L. N. 93/2013]

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1.1.1 Art. 491-bis, c.p.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Trattamento illecito di dati	167 D.lgs. n. 196/ 20 03	sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e): a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Direzione Generale E Vendita		2	3	1	6,0	Basso
				Produzione		1	3	1	3,0	Basso
				Acquisti		1	3	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	3	1	3,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		2	3	2	12,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio per il reato qui analizzato è basso.

L'alterazione, ad esempio, di ricevute di pagamento, versamenti a PA da esibire in caso di controlli risulta ipotesi assai remota, sia poiché presupporrebbe una preparazione anticipata del documento da esibire, di per sé incompatibile con la necessaria sedimentazione dell'opzione delittuosa presso il personale di GARAVINI S.r.l., sia per la ridotta casistica di documenti potenzialmente falsificabili suscettibili di esibizione (e positiva valutazione da parte dell'organo ispettivo)

Allo stesso modo l'alterazione dei dati censiti nel RENTRI, sebbene rappresenti una ipotesi di scuola, appare di impossibile praticabilità per le necessarie competenze specialistiche individuali che non sono state rilevate in azienda (non essendo l'informatica in generale il *core business* dell'azienda) e soprattutto per l'esistenza di procedure di controllo ad hoc (MOG 04 - Procedura per la gestione dei rifiuti e la tutela dell'ambiente). Più in generale, la falsificazione di atti, documenti, registri, bolle, e documenti similari nel formato cartaceo, può essere ragionevolmente considerabile nell'ottica precedentemente esposta, ossia come mezzo per la commissione di reati di frode.

Valgono in proposito tutte le azioni correttive elaborate nei processi esposti nelle relative fattispecie incriminatrici.

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante	168 D.lgs. n. 196/ 2003	<u>sanzione pecuniaria</u> da cento a cinquecento quote. <u>sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e): a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Direzione Generale E Vendita		2	1	1	2,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		2	1	1	2,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		2	1	1	2,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							
RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Inosservanza di provvedimenti del Garante	170 D.lgs. n. 196/ 2003	<u>sanzione pecuniaria</u> da cento a cinquecento quote. <u>sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e): a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Direzione Generale E Vendita		1	2	1	2,0	Basso
				Produzione		1	2	1	2,0	Basso
				Acquisti		1	2	1	2,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	2	1	2,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	2	1	2,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

1.1.2 Art. 615-ter, c.p.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	615 ter c. p.	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e): a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	Direzione Generale E Vendita		1	2	1	2,0	Basso
				Produzione		1	2	1	2,0	Basso
				Acquisti		1	2	1	2,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		2	2	2	8,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	2	1	2,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
Accedere senza titolo o abusando del proprio titolo in qualsiasi sistema elettronico il cui funzionamento sia regolato da software			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedura gestione smaltimento rifiuti							

Piuttosto basso è il valore di rischio presente per l'accesso abusivo a un sistema informatico.

I dipendenti che hanno la possibilità di accedere ad un computer riguardano tutte le funzioni aziendali. I benefici che però si potrebbero trarre dall'accedere abusivamente a vantaggio o favore dell'azienda a sistemi telematici-informatici, calati nel concreto contesto operativo e di mercato dell'azienda, non giustificerebbero la commissione e i rischi del reato, richiedendosi una siffatta ipotesi la collaborazione di soggetti esterni dotati di specifiche competenze, oggi assenti in azienda. Per quanto riguarda la gestione produttiva, il rischio risulta essere ancora più limitato.

Ad ogni buon conto l'azienda si è dotata di una procedura "MOG 06 - Procedura per la gestione e l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali", che consente la tracciabilità certa delle operazioni informatiche attraverso la previsione dell'esclusività di un USER ID, ossia ogni dipendente è dotato di un proprio USER ID personale e di relativa password.

L'accesso al sistema informatico avviene obbligatoriamente attraverso la procedura di log in e, all'esito, di log out.

Il responsabile di funzione cura con controlli periodici a campione la verifica del rispetto della procedura.

1.1.3 Art. 615-quarter, c.p.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso < 24 24 ≤ Medio ≤ 36 Alto > 36	
Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	615 quater c. p.	sanzione pecuniaria fino a trecento quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e): b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	Direzione Generale E Vendita		1	2	1	2,0	Basso
				Produzione		1	2	1	2,0	Basso
				Acquisti		1	2	1	2,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		2	2	2	8,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	2	1	2,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
Agevolare la condotta prevista dal 615 ter CP tramite possesso, cessione, diffusione o comunicazione dei codici d'accesso			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedura gestione e smaltimento rifiuti							

Il valore di rischio emerso per questo reato è Basso

Il *core business* dell'azienda si sviluppa attraverso modalità che non richiedono "alta informatizzazione". Non esistono documenti o banche dati informatiche il cui accesso abusivo (e, conseguentemente, una relativa ipotetica agevolazione attraverso la cessione di codici criptati) determinerebbe una qualche ricaduta di dimensioni e portata tali da giustificare il possibile sviluppo di un siffatto scenario (e verifica del relativo reato). E ciò naturalmente a prescindere dalla finalità (per l'ente) egoistica che dovrebbe ispirare l'ipotetico reato. L'aspetto informatico in GARAVINI ha, di fatto, funzione organizzativa e applicativa, e solo in via residuale, una funzione "creativa". Per questi motivi il rischio è stato stimato nella misura esposta in premessa.

1.1.4 Art. 615-quinquies, c.p.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	615 quinquies c.p.	sanzione pecuniaria fino a trecento quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e): b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		2	1	1	2,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Creazione e diffusione di virus informatici (bugs)			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio emerso per questo reato è piuttosto Basso.

in quanto non si sono riscontrate aree di business o intervento di GARAVINI interessate alla commissione di tale illecito. Lo spionaggio industriale finalizzato al sabotaggio di qualche competitor è ipotesi davvero lontana, sia per i margini che l'azienda di per sé abitualmente consegue, sia per le contenute componenti di concorrenzialità del mercato in cui la stessa opera.

1.1.5 Art. 617-quater, c.p.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	617 quat er c. p.	<u>sanzione pecuniaria</u> fino a cinquecento quote. <u>sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e): a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	Direzione Generale E Vendita		1	4	1	4,0	Basso
				Produzione		1	4	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	4	1	4,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	4	1	4,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Manipolare abusivamente comunicazioni via mail o via telefax			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio qui considerato è piuttosto Basso seppur, in astratto, non inesistente,

in quanto da un lato l'Azienda non svolge attività, e non possiede le competenze specifiche, tali da poter articolare, operativamente, un'impresa delinquenziale di quel genere, e dall'altro potrebbe comunque ipotizzarsi una simile risoluzione o per carpire illegittimamente i listini o i prodotti dei competitors (e quindi modulare la propria in termini più convenienti o favorevoli).

Orbene, l'articolazione illecita, pare più teoriche che altro, non fosse altro per la cultura legalitaria che permea i vertici della società emersa nella fase di raccolta delle interviste.

La suesposta ipotesi parrebbe ad ogni modo contrastabile attraverso la procedura "MOG 06 - Procedura per la gestione e l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali", sufficiente a garantire la tracciabilità postuma di ogni operazione informatica.

Accanto a queste procedure, è fatto obbligo di trasmettere all'OdV ogni fattura di spesa avente ad oggetto servizi informatici e telematici, in modo da consentire la verifica di congruità (e genuinità) della prestazione dedotta, della società fornitrice e dei motivi che l'hanno determinata.

La trasmissione del flusso informativo è curata dal Responsabile del Servizio Amministrativo.

La procedura mira a garantire la conoscibilità, all'OdV, di tutti gli incarichi emarginati a società specializzate nella fornitura di servizi informatici, quali dovrebbero essere - giocoforza - quelle che dovrebbero raccogliere eventuali incarichi per la commissione degli illeciti qui in esame.

1.1.6 Art. 617-quinquies, c.p.

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	617 quinquies c.p.	<u>sanzione pecuniaria</u> fino a cinquecento quote. <u>sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e): a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	Direzione Generale E Vendita		1	4	1	4,0	Basso
				Produzione		1	4	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	4	1	4,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	4	1	4,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	617 quinquies c.p.	<u>sanzione pecuniaria</u> fino a cinquecento quote. <u>sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e): a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	Direzione Generale E Vendita		1	4	1	4,0	Basso
				Produzione		1	4	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	4	1	4,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	4	1	4,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio qui considerato è piuttosto Basso,

in quanto da un lato l'Azienda non svolge attività, e non possiede le competenze specifiche, tali da poter articolare, operativamente, un'impresa delinquenziale di quel genere, e dall'altro potrebbe comunque ipotizzarsi una simile risoluzione ad esempio per carpire illegittimamente listini e prodotti dei competitors.

La suesposta ipotesi parrebbe ad ogni modo contrastabile attraverso la procedura "MOG 06 - Procedura per la gestione e l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali", sufficiente a garantire la tracciabilità postuma di ogni operazione informatica.

Accanto a queste procedure, è fatto obbligo di trasmettere all'OdV ogni fattura di spesa avente ad oggetto servizi informatici e telematici, in modo da consentire la verifica di congruità (e genuinità)

della prestazione dedotta, la verifica della società fornitrice, e l'analisi dei motivi che hanno determinato la necessità della fornitura.

La trasmissione del flusso informativo è curata dal Responsabile del Servizio Amministrativo.

La procedura mira a garantire la conoscibilità, all'OdV, di tutti gli incarichi emarginati a società specializzate nella fornitura di servizi informatici, quali dovrebbero essere - giocoforza - quelle che dovessero raccogliere eventuali incarichi per la commissione degli illeciti qui in esame.

1.1.7 Art. 635-bis, c.p.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	635 bis c. p.	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e): a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	Direzione Generale E Vendita		1	4	1	4,0	Basso
				Produzione		1	4	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	4	1	4,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	4	1	4,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio qui considerato è piuttosto Basso

per tutte le funzioni, in quanto l'Azienda non opera con informazioni, dati e programmi informatici che possa valer la pena danneggiare. A oggi la situazione patrimoniale dell'azienda è sufficientemente solida e non s'intravedono ipotesi di un repentino cambiamento della situazione che possa condurre a situazioni d'insolvenza, unica situazione astrattamente ipotizzabile che potrebbe motivare una soppressione dei propri dati contabili aziendali. A ciò va aggiunto che una simile evenienza richiederebbe comunque la collaborazione di stimati professionisti esterni nei cui archivi informatici risulterebbero comunque recuperabili la gran parte di informazioni utili a ricostruire i dati contabili che eventualmente dovessero essere eliminati.

1.1.8 Art. 635-ter, c.p.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	635 ter c. p.	<u>sanzione pecuniaria</u> fino a cinquecento quote. <u>sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e): a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	Direzione Generale E Vendita		1	4	2	8,0	Basso
				Produzione		1	4	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	4	1	4,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	4	1	4,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio qui considerato è piuttosto Basso

per tutte le funzioni, in quanto l'Azienda non opera con informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità che possa valer la pena danneggiare.

1.1.9 Art. 635-quarter, c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	635 quater c. p.	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e): a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	Direzione Generale E Vendita		1	4	1	4,0	Basso
				Produzione		1	4	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	4	1	4,0	Basso
				Amministrazione tesoreria e Personale		1	4	1	4,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio qui considerato è piuttosto Basso

per tutte le funzioni, in quanto l'Azienda non possiede le competenze specifiche per danneggiare sistemi informatici o telematici di terzi per trarne un vantaggio o un favore. Non si opera inoltre con sistemi informatici o telematici che possa valere la pena danneggiare. Per la gestione produttiva il rischio è minore in quanto il personale dipendente non ha diretto contatto con i sistemi informatici.

1.1.10 Art. 635-quinquies, c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso < 24 24 ≤ Medio ≤ 36 Alto > 36	
Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	635 quinqui es c.p.	<u>sanzione pecuniaria</u> fino a cinquecento quote. <u>sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e): a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	Direzione Generale E Vendita		1	4	1	4,0	Basso
				Produzione		1	4	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	4	1	4,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	4	1	4,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio qui considerato è piuttosto Basso

per tutte le funzioni, in quanto l'Azienda non possiede le competenze specifiche per danneggiare sistemi informatici o telematici di pubblica utilità per trarne un vantaggio o un favore. Non si opera inoltre con sistemi informatici o telematici di pubblica utilità che possa valere la pena danneggiare.

1.1.11 Art.640-quinquies, c.p.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica del certificatore di firma elettronica	640 quinquies c. p.	(salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico) <u>sanzione pecuniaria</u> fino a quattrocento quote. <u>sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	Direzione Generale E Vendita		1	4	1	4,0	Basso
				Produzione		1	4	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	4	1	4,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	4	1	4,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio risulta Basso

GARAVINI utilizza diversi indirizzi di posta elettronica certificata ma non è soggetto abilitato alla certificazione della propria firma elettronica.

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso < 24 24 ≤ Medio ≤ 36 Alto > 36	
Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica	640 ter c. p.	(salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico) sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi	Direzione Generale E Vendita		2	4	2	16,0	Basso
				Produzione		2	4	1	8,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		2	4	2	16,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		2	4	2	16,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedure gestione rifiuti, rapporti con p.a.							

Il valore di rischio risulta Medio Basso in quanto attualmente l'azienda ha per lo più contatti con soggetti istituzionali utilizzatori di PEC e a sua volta utilizza questo strumento di comunicazione telematica negli scambi con pubbliche amministrazioni.

I rapporti con la PA, poi, potenzialmente interessati dal suddetto veicolo di trasferimento informativo si compongono comunque di verifiche e controlli ulteriori rispetto alla presentazione di documenti e quindi risulterebbe assai improbabile la verifica di una simile fattispecie penale da parte di personale apicale o subordinato in forza a GARAVINI

1.1.13 Art. 55 c.9, D.Lgs 231/2007

Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento	55, c.9 D. lgs n. 231/ 2007	<u>sanzione pecuniaria</u> da cento a cinquecento quote. <u>sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e): a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Direzione Generale e Vendita		1	3	1	3,0	Basso
				Produzione		1	3	1	3,0	Basso
				Acquisti		1	3	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	3	1	3,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	3	1	3,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza,							

Il valore di rischio risulta Basso

All'art. 24 bis c. 1 del reato previsto dall'art. 55, comma 9, del d. lgs 21 novembre 2007, n. 231 riguardante l'indebito utilizzo, falsificazione, alterazione di carte di credito o di pagamento la disciplina è la seguente:

“Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.”

Il numero di carte di credito aziendali e la platea dei soggetti titolati ad utilizzarle pone un primo problema da considerare in sede di Risk Assessment. La nuova previsione normativa ha l'inequivocabile finalità di reprimere comportamenti abusivi dei propri collaboratori o dipendenti che, va ricordato, **portino INTERESSE o VANTAGGIO all'Ente**. Sicché andranno

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 40 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

immediatamente espunte dalla casistica di previsione tutte quelle condotte, abbastanza frequenti, nelle quali il titolare della carta aziendale adoperi il mezzo di pagamento - abusivamente sì - ma per finalità egoistiche o di mero tornaconto personale. In tal caso, si capisce, l'ente anziché esser rimproverato per il fatto compiuto dal suo dipendente, potrà viceversa lamentare un danno poiché, evidentemente, il collaboratore ha utilizzato il denaro aziendale per finalità diverse ed estranee a quelle previste dall'oggetto sociale dell'ente.

Al riguardo, l'azienda ha adottato un regolamento / statuto (da accettare per presa visione e controfirma da ogni soggetto cui è data la disponibilità della carta di credito) che contempla espressamente le finalità ed i motivi che autorizzino, astrattamente, l'utilizzo della carta.

Potranno rientrare nelle finalità della norma incriminatrice, viceversa, tutti quei comportamenti aventi ad oggetto la devoluzione di una carta di credito al dipendente il cui libero utilizzo (concordato con l'azienda) possa sottendere in realtà forme di retribuzione in nero non inquadrata nella disciplina dei *fringe benefits*.

All'uopo il rispetto della procedura specifica "MOG 08 - Procedura per la prevenzione dei reati societari, tributari, finanziari e di riciclaggio e per la gestione dei rimborsi spese" consente l'ammortamento di tale rischio reato.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 41 DI 196
---	--	----------------------------------	---------------------

1.1.14 Artt. 167, 168, 169, 170, 172, Cod.

Reati relativi alla violazione della cd. Privacy

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Trattamento illecito di dati	167 D.lgs. n. 196/2003	<u>sanzione pecuniaria</u> da cento a cinquecento quote. <u>sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e): a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Direzione Generale E Vendita		2	3	1	6,0	Basso
				Produzione		1	3	1	3,0	Basso
				Acquisti		1	3	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	3	1	3,0	Basso
				Amm.ne e Personale		2	3	2	12,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							
RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante	168 D.lgs. n. 196/2003	<u>sanzione pecuniaria</u> da cento a cinquecento quote. <u>sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e): a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Direzione Generale E Vendita		2	1	1	2,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		2	1	1	2,0	Basso
				Amm.ne e Personale		2	1	1	2,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							
RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Inosservanza di provvedimenti del Garante	170 D.lgs. n. 196/2003	<u>sanzione pecuniaria</u> da cento a cinquecento quote. <u>sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e): a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Direzione Generale E Vendita		1	2	1	2,0	Basso
				Produzione		1	2	1	2,0	Basso
				Acquisti		1	2	1	2,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	2	1	2,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	2	1	2,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio risulta piuttosto Basso

L'estensione della responsabilità delle persone giuridiche in materia di privacy riguarda i soli delitti di trattamento illecito dei dati, di falsità nelle dichiarazioni notificazioni al Garante e di inosservanza dei provvedimenti del Garante ed esclude le contravvenzioni e gli illeciti amministrativi. **L'ipotesi**

inizialmente introdotta con decreto legge, è stata poi espunta dal testo della legge di conversione sul rilievo che nella normativa originaria sono già previste sanzioni per le persone giuridiche inadempienti alle prescrizioni legislative. La disciplina è la seguente:

Art. 167 (Trattamento illecito di dati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)

1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 169 (Misure di sicurezza)

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, e' impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato e' ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 43 DI 196
---	--	----------------------------------	---------------------

prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

...

Art. 172 (Pene accessorie)

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

La complessa disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali ha progressivamente condizionato l'attività di ogni ente già a partire dal 2003, anno di sua definitiva consacrazione nel codice della privacy.

Si tratta in buona sostanza di accompagnare all'attività aziendale l'adozione di modulistica specifica tendente a formalizzare il consenso al trattamento dei dati di tutti i soggetti che con l'ente vengono a contatto e dall'altro di assicurare una modalità di raccolta, archivio, custodia, a tenuta stagna che possa riparare dal rischio di dispersione, anche accidentale, di tale patrimonio di dati lecitamente acquisito nel corso dell'attività.

E' del tutto evidente che accanto a fattispecie penali contrastanti la divulgazione e la circolazione abusiva, non autorizzata, o contrastanti diverse finalità lucrative di tali dati, (scarsamente probabili per la natura dell'attività di GARAVINI S.r.l.) se ne colloca un'ulteriore che mira a rimproverare qualsiasi comportamento negligente nella custodia di tali dati.

In tale ottica sicuramente più probabile, l'azienda ha adottato una procedura "MOG 07 - Procedura per il trattamento dei dati personali", che consente di vigilare costantemente sul complesso di disposizioni previste dal codice della privacy.

I soggetti individuati dal decreto sono individuati ed i loro compiti e poteri sono noti. L'azienda infine sottopone a verifica periodica, mediante audit esterno il rispetto dei protocolli e delle prescrizioni vigenti in materia. L'output è comunicato all'O.d.V. a cura della medesima funzione.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 44 DI 196
---	--	----------------------------------	---------------------

1.2 ART. 24-TER, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 49/2009]

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1.2.1 Art. 416 c.p.

Associazione per delinquere

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 24ter Delitti di criminalità organizzata	Associazione per delinquere	416, comma 6 c. p.	sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a un anno	Direzione Generale E Vendita		2	3	2	12,0	Basso
				Produzione		1	3	1	3,0	Basso
				Acquisti		2	3	1	6,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		3	3	2	18,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		2	3	2	12,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Creazione o partecipazione di tre o più persone ad una struttura anche rudimentalmente organizzata finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedura gestione scadenze fiscali, procedura gestione rifiuti							

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 24ter Delitti di criminalità organizzata	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo	art . 7 D. L. n. 152/ 91	<u>sanzione pecuniaria</u> da trecento a ottocento quote. <u>sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a un anno	Direzione Generale E Vendita		2	4	1	8,0	Basso
				Produzione		1	4	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		2	4	1	8,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	4	1	4,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Vedi descrizione 416 bis			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio attribuito a tale illecito è Basso,

in considerazione del fatto che GARAVINI appare un'azienda economicamente redditizia e patrimonialmente solida e solvibile, rispettosa delle regole e delle norme, che collabora o compete in modo trasparente e legittimo con altre aziende del settore. La attività quotidiana e gli sforzi del

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 45 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

personale sono volti alla realizzazione degli obiettivi sociali, che come tali, sono leciti e perfettamente perseguibili.

La quotidiana frequentazione del personale che dovesse rimanere estraneo all'ipotizzata *societas sceleris* determinerebbe da un lato un drastico rivolgimento degli assetti societari, e dall'altro un più che probabile ricorso, da parte di costoro, alla delazione all'Autorità Giudiziaria per tutelare gli interessi dell'Ente a quel punto compromessi dalla struttura illecita. Tale rischio sarebbe comunque trasversale a tutte le funzioni presenti in Azienda. Tuttavia l'esperienza giudiziaria ha insegnato che fenomeni di infedeltà fiscale ovvero di "disinvolve" e lucrative attività di gestione degli incombenti previsti nei settori della sicurezza sul lavoro e della salvaguardia dell'ambiente assumono spesso frequenze sistematiche e seriali, tali da legittimare, almeno in via preliminare la prospettazione di un sodalizio criminoso tra funzionari pubblici e soggetti dirigenti dell'aziende coinvolte nelle singole azioni finalizzate ad assecondare l'adempimento di detti incombenti .

Orbene per contrastare un tale prassi degenerativa delle logiche sane del mercato, della trasparenza e dell'onestà contabile che dovrebbe animare l'operato di tutti i soggetti interessati, debbono essere osservati con particolare rigore tutti i processi finalizzati a contrastare il rischio di verifica dei reati ambientali e di tutela delle operazioni economiche e finanziarie siccome naturale reato fine dell'eventuale sodalizio qui ipotizzato.

Deve quindi essere rispettato e condiviso da tutti il Codice Etico dell'azienda, la procedura "MOG 04 - Procedura per la gestione dei rifiuti e la tutela dell'ambiente" e la procedura "MOG 05 - Procedura per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 46 DI 196
---	--	----------------------------------	---------------------

1.2.2 Art. 416-bis, c.p.

Associazione a delinquere di tipo mafioso.
Delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 24ter Delitti di criminalità organizzata	Associazione di tipo mafioso	416bis c. p.	sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a un anno	Direzione Generale E Vendita		1	4	1	4,0	Basso
				Produzione		1	4	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	4	1	4,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	4	1	4,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
L'associazione è di stampo mafioso quando, coloro che ne fanno parte, si avvalgono della forza intimidatrice esercitata dalla associazione e dalla condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare a sé o ad altri voti e preferenze in occasione di consultazioni elettorali			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Per quanto riguarda l'associazione di tipo mafioso, si è deciso di attribuire un valore di rischio basso.

dal momento che l'Azienda opera in un settore in cui tali infiltrazioni non risultano essere diffuse come documentato dalle indagini delle varie DDA.

Su queste basi, la valutazione resa ha da un lato realisticamente preso in considerazione il mercato di riferimento e le logiche che notoriamente lo dominano, dall'altro la storia, le origini e la serietà di un'azienda certamente non costituita per finalità tutt'altro che cristalline.

Invero, come documentato dalle indagini della locale DDA, appare più significativa la probabilità di una qualche fattispecie fine, rispetto al programma di un sodalizio crimino - mafioso, eventualmente realizzata in forma concorsuale da qualcuno tra i soggetti di GARAVINI ed aggravata dall'art. 7 L. 203/91, anziché un possibile coinvolgimento intraneo in una qualche consorceria mafiosa.

Sotto questo profilo, l'assenza di denunce, condanne o anche solo indagini pendenti o passate riguardanti il personale di GARAVINI non è fattore capace di neutralizzare il rischio anche per il

futuro, rendendosi viceversa opportuno, per la società, prestare particolare attenzione all'ampliamento dei soggetti terzi con cui l'azienda entra in affari.

Eventuali segnalazioni pregiudizievoli circa i dipendenti dovranno essere comunicate all'OdV senza ritardo.

Il procedimento di segnalazione è curato dal Responsabile Amministrazione e Risorse Umane.

E' stato accertato che l'elenco clienti/fornitori è tendenzialmente "chiuso" e composto da nominativi di sperimentata affidabilità coi quali non insistono controversie particolari e - quindi - motivi di interruzione del rapporto pluriennale.

L'esposizione ad un mercato composto da soggetti non sempre completamente decifrabili e trasparenti, e dunque a rischio, impone all'azienda un qualche accorgimento ulteriore per evitare di incorrere, anche solo occasionalmente, in rapporti commerciali con soggetti affiliati o promiscui ai clan mafiosi interessati a reinvestire risorse illecitamente conseguite.

Sotto questo profilo il pressoché completo azzeramento dei pagamenti per contanti e la piena tracciabilità bancaria di ogni transazione in entrata e in uscita costituisce, già di per sé, un valido strumento per ridurre la probabilità di verifica del reato; tale probabilità potrà essere ulteriormente e drasticamente ridotta attraverso il rigoroso e puntuale rispetto di tutte le disposizioni inerenti alle certificazioni antimafia nei casi in cui esse sono previste dalle leggi come obbligatorie, ma anche attraverso comunicazioni preventive volontarie agli organismi pubblici deputati alla vigilanza (Prefetto e DIA regionale) circa la realizzazione di società, consorzi d'impresa, partnership diverse o più semplicemente rapporti continuativi di affari con soggetti sconosciuti o sprovvisti di adeguate credenziali in tal senso.

L'azienda, in altre parole, interessa i soggetti previsti dal Capo IV del D.L.vo 6.9.2011, comunicando volontariamente l'intenzione di intraprendere rapporti commerciali con determinati soggetti che lo dovessero richiedere, nel caso in cui permangano incertezze sulla completa estraneità da parte di costoro ad ambienti mafiosi.

Eventuali osservazioni al riguardo da parte dei soggetti investiti della comunicazione avranno carattere vincolante per l'azienda.

Nella scelta di soggetti coi quali allacciare qualsiasi tipologia di collaborazioni, rapporto, o richiesta di prestazione d'opera anche intellettuale, GARAVINI dovrà attenersi alle determinazioni prefettizie degli elenchi in cui possono essere incluse le aziende sceve da sospetti di contiguità o cointeressenza con soggetti intranei ad associazioni crimino-mafiose.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 48 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

1.2.3 Art. 416-ter, c.p.

Scambio elettorale politico-mafioso

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso < 24 24 ≤ Medio ≤ 36 Alto > 36	
Art. 24ter Delitti di criminalità organizzata	Scambio elettorale politico- mafioso	416ter C. p.	sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a un anno	Direzione Generale E Vendita		1	4	1	4,0	Basso
				Produzione		1	4	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	4	1	4,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	4	1	4,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
comes sopra			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

In Azienda non sono state rilevate concentrazioni di cariche dirigenziali e cariche elettive in Pubblici Uffici, le particolari modalità di commissione della fattispecie, unitamente ai correttivi elaborati per le altre fattispecie contro la PA autorizzano una valutazione di inesistente probabilità di verificazione dell'illecito in esame per tutte le funzioni.

1.2.4 Art. 630, c.p.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 49 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 24ter Delitti di criminalità organizzata	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	630 c. p.	sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a un anno	Direzione Generale E Vendita		1	3	1	3,0	Basso
				Produzione		1	3	1	3,0	Basso
				Acquisti		1	3	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	3	1	3,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	3	1	3,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
privare della libertà taluno, condizionando il suo rilascio al versamento, anche mediante violenza, di denaro			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Per tale illecito si è attribuito un valore di rischio Basso,

per tutte le funzioni, in quanto l'Azienda non opera in una zona geografica ove siano ricorrenti tali fattispecie né risulta in contatto con soggetti che si siano resi protagonisti di tali atti criminosi. Il rischio tuttavia non è assente per via di una duplice, ipotetica, articolazione della fattispecie.

Quella relativa alla riscossione violenta di crediti vantati da committenti cui venga anche solo temporaneamente privata la libertà, e quella di un supporto logistico occasionale a terzi coinvolti in imprese delittuose di tal genere. Entrambe le possibili articolazioni paiono comunque remote in virtù della generale educazione legalitaria del personale di GARAVINI e della quiescenza ai meccanismi di tutela e recupero del credito previsti dalla legge.

Ogni credito non incassato che venga contabilizzato come tale, per essere incassato, deve essere preceduto da comunicazione scritta di messa in mora e diffida ad adempiere ad opera della funzione amministrativa.

1.2.5 Art. 74 DPR 309/90, c.p.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 50 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 24ter Delitti di criminalità organizzata	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art . 74 D.P.R. 309/ 90	sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a un anno	Direzione Generale E Vendita		1	4	1	4,0	Basso
				Produzione		1	4	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	4	1	4,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	4	1	4,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Creare o partecipare ad una associazione finalizzata alla commissione di reati previsti dal dpr 309/ 90			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

A tale rischio è stato attribuito valore Basso.

pressoché inesistente per tutte le funzioni, in quanto l'Azienda normalmente non ha a che fare con prodotti che potrebbero risultare funzionali alla creazione miscelazione e circolazione di sostanze già classificate nelle tabelle ministeriali delle sostanze psicotrope, né appare appetibile, sotto il profilo logistico per infiltrarvi malavitosi intenzionati a dar vita ad un sodalizio associativo finalizzato al traffico di droga

1.2.6 Art. 407 c.2)a)5), c.p.p.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 24ter Delitti di criminalità organizzata	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	LEGGE n. 110/ 75 ; art . 40 7 co. 2 n. 5) c. p. p.	sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a un anno	Direzione Generale E Vendita		1	3	1	3,0	Basso
				Produzione		1	3	1	3,0	Basso
				Acquisti		1	3	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	3	1	3,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	3	1	3,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
Vedi rubrica reato			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di tale rischio risulta essere Basso

La possibilità concreta risulta piuttosto remota. Ipotizzare un vantaggio o un interesse dell'Ente a fronte di iniziative, pur estemporanee di un qualche collaboratore, appare oltremodo problematico.

3.3 ART. 25, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO MODIFICATO DALLA L. N. 190/2012]

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PROFILI GENERALI VALEVOLI PER TUTTE LE FATTISPECIE.

I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D. Lgs. 231/01) trovano il presupposto nell'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato).

La disciplina complessiva dei reati contro la PA, come noto, ha subito importanti modifiche con l'approvazione della legge n.190/2012 che ha introdotto importanti novità che involgono anche per i

modelli organizzativi e di gestione ex l. 231/01. Le previsioni, sebbene riferite al versante pubblico, possono ritenersi utili ai fini della individuazione del contenuto minimo di un Modello organizzativo idoneo, ex D.Lgs 231/2001, in materia di prevenzione della corruzione. Significativa, in questo senso, è, all'art. 1, comma 9, lettera d), la previsione che il piano contenga un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

Può, al riguardo, ritenersi che la norma preveda una *red flag*, ossia un segnale di rischio, da monitorare e verificare nei suoi eventuali collegamenti con eventuali criticità del procedimento che rimandino a pratiche corruttive.

È ragionevole ritenere che, nell'elaborazione di un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 occorra tener conto di tale previsione.

Se, per legge, il mancato rispetto dei termini normativamente previsti per un procedimento è un segnale di rischio sul versante pubblico, deve ritenersi che sul versante privato interessato a quel procedimento dovranno esistere, in un adeguato Modello Organizzativo, strumenti idonei a captarlo e a gestire eventuali profili di rischio corruttivo.

Simile natura presenta la previsione di cui all'art. 1, comma 9, lettera e), secondo cui i piani di prevenzione della corruzione devono monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti o che siano interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, anche verificando relazioni di parentela tra dipendenti pubblici e amministratori, soci o dipendenti degli enti privati interessati.

Rovesciando la prospettiva, sul versante privato deve ritenersi che in un Modello Organizzativo idoneo e adeguato ex D.Lgs 231/2001 dovranno essere contenuti analoghi strumenti di controllo, in guisa tale da scongiurare il rischio corruttivo potenzialmente presente in tali rapporti.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività a rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. Gestione dei rapporti con funzionari pubblici per la partecipazione a gare, adempimenti normativi ed in occasione di verifiche e ispezioni sul rispetto della normativa medesima e sulla qualità del servizio erogato il cui ambito di rischio è:

- la funzione amministrativa e la funzione dirigenziale (es: rapporti con PPAA, adempimenti fiscali, rapporti con uffici tributari, rapporti con CCIAA, ufficio del Registro, Guardia di Finanza, ecc) e relative verifiche ispettive; pagamenti e servizio di tesoreria;

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 53 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

- la gestione del personale (es: rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, INPS, INAIL, gestione convenzioni con enti pubblici e relative verifiche ispettive);
- la gestione dei rapporti con funzionari pubblici di controllo (A.S.L., VVFF, Ispettorato del Lavoro, medico competente, etc.) per gli adempimenti prescritti dal TU 81/08 anche in occasione di ispezioni/ verifiche.

2. (residuale) Gestione dei rapporti con le authorities il cui ambito di rischio è:

- la gestione degli adempimenti e dei rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi della L. 196/03;

Più in dettaglio quindi le occasioni di contatto con le PPAA emerse sono le seguenti

1. Ispezioni, verifiche ed accertamenti organi di controllo istituzionali (Vigili Urbani, NAS, AUSL, VVFF, DTL (direzione territoriale del Lavoro)
2. Mediante, per lo più, consulenti, in occasione della risoluzione di eventuali controversie con Enti istituzionali in materia fiscale o previdenziale.

Per limitare il rischio verifica reato tutti i collaboratori di GARAVINI sono obbligati a tenere i comportamenti di seguito descritti, indicati nelle procedure relative ai rapporti con la P.A. e ai rimborsi spese.

Tutte strutturate sui seguenti principi:

- Piena tracciabilità di ogni operazione sensibile
- gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società; della procedura è conservata traccia documentale.
- i contratti stipulati con i Fornitori devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- nessun tipo di pagamento superiore ad euro 1000 può esser effettuato in contanti o in natura;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, ovvero autorizzazioni abilitazioni e licenze, devono

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 54 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'ODV eventuali situazioni di irregolarità.
- Inoltre, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, fornitori, ecc.) che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse della Società, i relativi contratti devono:
 - *essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;*
 - *contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/01;*
 - *contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/01 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;*

Per tutte le fattispecie di reato seguenti, da paragrafo 3.4.1 a 3.4.3 compreso, si rimanda alla **“MOG 05 - Procedura per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”** che non viene inserita in modo specifico in un ambito organizzativo, ma deve essere considerata “aziendale” in senso lato.

1.2.7 Art. 318, c.p.

Corruzione per un atto d'ufficio

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 55 DI 196
---	--	----------------------------------	---------------------

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione per un atto d'ufficio	318 c. p.	sanzione pecuniaria fino a duecento quote	Direzione Generale E Vendita		3	4	2	24,0	Medio
				Produzione		1	4	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		3	4	2	24,0	Medio
				Amm.ne tesoreria e Personale		3	4	1	12,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, prebende o retribuzioni non dovute in denaro o altra utilità (comunque suscettibile di valutazione economica) ad un pubblico ufficiale affinché egli compia un atto del suo ufficio			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedura per i contatti con la p.a.,							

Per questa fattispecie, così come per quasi tutte quelle previste contro la PA va segnalata la magnitudo medio bassa.

1.2.8 Art 322 c. 1-3, 2-4, c.p.

Istigazione alla corruzione

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Istigazione alla corruzione	322 co. 1- 3 c. p.	sanzione pecuniaria fino a duecento quote	Direzione Generale E Vendita		2	4	4	32,0	Medio
				Produzione		1	4	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		3	4	2	24,0	Medio
				Amm.ne tesoreria e Personale		3	4	2	24,0	Medio
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, prebende o retribuzioni non dovute in denaro o altra utilità (comunque suscettibile di valutazione economica) ad un pubblico ufficiale affinché egli compia un atto del suo ufficio qualora la offerta o la promessa non sia accettata. (l'Art.25 231 cita anche l'Art. 321 c.p.)			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedura contatti con P.a.							

Magnitudo Medio bassa.

1.2.9 Art. 319, c.p.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso < 24 24 ≤ Medio ≤ 36 Alto > 36	
Art. 25 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	319 c. p.	sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a un anno	Direzione Generale E Vendita		3	4	2	24,0	Medio
				Produzione		1	4	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		3	4	2	24,0	Medio
				Amm.ne tesoreria e Personale		3	4	2	24,0	Medio
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, prebende o retribuzioni non dovute in denaro o altra utilità (comunque suscettibile di valutazione economica) ad un pubblico ufficiale affinché egli compia un atto contrario ai doveri del suo ufficio			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedura contatti con p.a.,							

Per questa fattispecie, così come per tutte quelle previste contro la PA va segnalata la magnitudo Medio bassa.

Art. 317, c.p

Concussione

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 25 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Concussione	317 c. p.	sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a un anno	Direzione Generale E Vendita		1	4	1	4,0	Basso
				Produzione		1	4	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	4	1	4,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	4	1	4,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Comportamento di pubblico Ufficiale che, abusando della sua posizione e dei suoi poteri, costringe taluno a versare o promettere a sé o ad altri indebitamente, denaro prebende o retribuzioni			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedura contatti con p.a.							

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione in atti giudiziari	319 ter co.1 c. p.	sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a un anno	Direzione Generale E Vendita		2	4	2	16,0	Basso
				Produzione		1	4	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	4	1	4,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	4	1	4,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una retribuzione al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; corrompere un testimone affinché deponga il falso o taccia il vero			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedura selezione consulenti							

Magnitudo bassa

1.2.10 Art. 319-quarter c.2, c.p.

Induzione indebita a dare o promettere utilità

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Induzione indebita a dare o promettere utilità. Pene per il promittente e/ o l'indotto	319 quater co.2 c. p.	sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a un anno	Direzione Generale E Vendita		3	4	2	24,0	Medio
				Produzione		1	4	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		3	4	1	12,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		2	4	1	8,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
principalmente comportamento di chi subisce l'induzione a dare o promettere denaro indebitamente a P.U. e comportamento del P.U. che abusando delle proprie qualità e funzioni induca, indebitamente, a dare o promettere denaro o altre utilità			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza,mprocedura contatti con pa							

Magnitudo medio bassa.

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. **Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».***

La norma introduce un reato di recente introduzione (motivo per cui ne è stato riportato il testo), frutto della enucleazione dall'antico contenitore dell'art. 317 del sottoinsieme della concussione per induzione e della sua collocazione in una nuova cornice normativa.

La *ratio* dell'intervento normativo pare essere quella di coprire una zona grigia, compresa tra i vecchi modelli di concussione e di corruzione, che ha sempre posto problemi nella pratica applicazione. La recente riforma dei reati contro la P.A. (legge n. 190/2012) nell'intento del legislatore, ha comportato il definitivo superamento dell'annosa questione a favore di una soluzione che ha privilegiato la piena punibilità di un soggetto che nel precedente schema normativo era una semplice vittima del PU.

Ciò, unitamente all'inclusione della fattispecie, nell'alveo dei reati presupposto 231 è parso ai più come un inequivoco segnale di favorire l'abiura incondizionata, nel sentire sociale (e per quel che qui rileva, imprenditoriale), della collusione "interessata" col P.U. infedele.

Il ché, come si capisce, ha posto più d'un problema nelle *best practices* dei *compliance* aziendali e dell'adeguatezza, concreta, dei processi anti corruzione.

In tale ottica, l'adozione di un Codice Etico, che limiti le venalità ai PP.UU. rappresenta solo un primo passo dell'adeguamento dei modelli di organizzazione e gestione, che non può, tuttavia considerarsi sufficiente per ridurre il rischio reato alla luce della inequivoca previsione del co. 2 dell'art. 319 quater.

La punibilità del concusso (seppur nella sua sfaccettatura più sfumata e maliziosamente interessata dell'"indotto" e non "costretto") ha posto quindi un duplice problema di controllo dell'operato dei dipendenti, collaboratori ed apicali di GARAVINI, posto che la ragione di una qualche relazione tra costoro ed i PU andrebbe comunque individuata in qualche provvedimento con ricadute interessanti la società.

Ecco quindi che con il management dell'azienda s'è pensato di introdurre una serie di processi finalizzati ad abbassare il rischio reato individuato. In tale ottica il processo già enucleato di nomina di uno o più responsabili per i rapporti con la PA (con i già illustrati obblighi di comunicazione) è

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 59 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

soluzione che da un lato restringe drasticamente i soggetti potenzialmente “invischiabili” nella previsione di cui al co.2 dell’art. 319 quater (riducendo quindi la probabilità astratta di verifica del reato) e dall’altro consente una tracciabilità postuma dei comportamenti dei soggetti in grado di determinare un intervento tempestivo dell’OdV in caso di possibili anomalie. Processi enucleati nella procedura “MOG 05 - Procedura per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Completa l’azione di riduzione dell’intensità della magnitudo la completa osservanza dei comportamenti previsti ed elencati nelle fattispecie di reato che precedono.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 60 DI 196
---	--	----------------------------------	---------------------

3.4 ART. 25-BIS, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.L. N. 350/2001, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 409/2001; MODIFICATO DALLA L. N. 99/2009]

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.

3.4.1 Art. 453 c.p.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 25bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [Articolo aggiunto dal D.L. 25	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	453 c. p.	sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a un anno	Direzione Generale E Vendita		2	3	1	6,0	Basso
				Produzione		1	3	1	3,0	Basso
				Acquisti		1	3	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	3	1	3,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	3	1	3,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza,procedura gestione contante dopo trasferta							

Il valore di tale rischio risulta essere Basso

per le funzioni Commerciale ed Amministrativa in quanto l'azienda, come noto, non ha rapporti con clienti esteri, il cui mantenimento di rapporti giustifica missioni di lavoro in trasferta o anche visite di cortesia. Superfluo, quindi, al momento, valutare l'ipotesi di un coinvolgimento in attività illecite del tipo previsto dalla norma del reato presupposto nell'interesse o vantaggio dell'Ente (mantenimento del canale commerciale eventualmente implicato nel traffico illecito).

Per ovviare a questa improbabile eventualità l'azienda ha deciso comunque di adottare una specifica procedura "MOG 08 - Procedura per la prevenzione dei reati societari, tributari, finanziari e di riciclaggio e per la gestione dei rimborsi spese" disciplinante l'uso del contante e i rimborsi spese con conseguente controllo formale e sostanziale delle somme e del denaro utilizzato nell'occasione.

3.4.2 Art. 454 c.p.

Alterazione di monete

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso < 24 24 ≤ Medio ≤ 36 Alto > 36	
Art. 25bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Alterazione di monete	454 c. p.	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote	Direzione Generale E Vendita		1	2	1	2,0	Basso
				Produzione		1	2	1	2,0	Basso
				Acquisti		1	2	1	2,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	2	1	2,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	2	1	2,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di tale rischio risulta essere Basso

Non risultano interessi, competenze e tecnologie utili alla commissione del reato che l'esperienza giudiziaria quasi sconosce.

3.4.3 Art. 455 c.p.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE E REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	455 c. p.	sanzione pecuniaria di cinquecento quote. sanzioni interdittive previste per gli artt. 453 e 454 c.p. ridotte da un terzo alla metà	Direzione Generale E Vendita		2	2	1	4,0	Basso
				Produzione		1	2	1	2,0	Basso
				Acquisti		1	2	1	2,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	2	1	2,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	2	1	2,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di tale rischio risulta essere basso

L'azienda non ha rapporti con clienti esteri coi quali il mantenimento dei rapporti giustifica missioni di lavoro in trasferta o anche visite di cortesia.

3.4.4 Art. 457 c.p.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.	457 c. p.	<u>sanzione pecuniaria</u> fino a duecento quote	Direzione Generale E Vendita		1	2	1	2,0	Basso
				Produzione		1	2	1	2,0	Basso
				Acquisti		1	2	1	2,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	2	1	2,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	2	1	2,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedura gestione contante							

Il valore di tale rischio risulta essere basso, pressochè inesistente

Per il resto la completa tracciabilità degli incassi ed il limitato utilizzo del contante, per altro in uscita solo verso fornitori abituali (con riduzione consequenziale di “resti” deteriorati) riduce di molto il rischio reato.

3.4.5 Art. 459 c.p.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 25bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	459 c. p.	sanzione pecuniaria previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo	Direzione Generale E Vendita		1	2	1	2,0	Basso
				Produzione		1	2	1	2,0	Basso
				Acquisti		1	2	1	2,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	2	1	2,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	2	1	2,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

A tale illecito si è attribuito un valore di rischio Basso

per tutte le funzioni in quanto il costo della commissione del reato supererebbe l'effettivo beneficio ricavabile dal reato: nonostante l'esistenza di certificati e documenti da produrre alla PA che sovente richiedono l'apposizione di marche o valori bollati s'è ritenuto il rischio di commissione dell'illecito contenuto proprio dalla costante movimentazione del denaro di cassa che le interviste hanno confermato essere utilizzato anche e soprattutto per l'acquisto di valori bollati dunque effettivamente impiegati.

3.4.6 Art.460 c.p.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	460 c. p.	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

A tale illecito si è attribuito un valore di rischio Basso

per tutte le funzioni aziendali, in quanto il costo della commissione del reato supererebbe l'effettivo beneficio ricavabile dal reato; inoltre non rientrerebbe nei reati ipotizzabili durante l'esercizio delle attività aziendali.

3.4.7 Art. 461 c.p.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	461 c. p.	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

A tale illecito si è attribuito un valore di rischio Basso

in quanto il costo della commissione del reato supererebbe l'effettivo beneficio ricavabile dal reato; inoltre non rientrerebbe nei reati ipotizzabili durante l'esercizio delle attività aziendali.

3.4.8 Art 464 c.p.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	464 c.1 2 c. p.	sanzione_pecuniaria comma 1 fino a trecento quote; comma 2 fino a duecento	Direzione Generale E Vendita		2	2	1	4,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	2	1	2,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

A tale illecito si è attribuito un valore di rischio Basso

per tutte le funzioni, in quanto il costo della commissione del reato supererebbe l'effettivo beneficio ricavabile dal reato; come in precedenza esposto l'utilizzo del contante di cassa rimanda proprio ad una scelta diametralmente opposta rispetto a quella ipotizzabile per la commissione della presente fattispecie. Ad ogni buon conto RESP.FUNZ. AMM. cura che gli acquisiti di valori bollati avvengano esclusivamente per il tramite di rivendite autorizzate. Ogni valore bollato diversamente acquistato non potrà essere apposto su atti, certificati o documenti.

3.4.9 Art. 473 c.p.

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	473 c. p.	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote	Direzione Generale E Vendita		2	1	2	4,0	Basso
				Produzione		2	1	1	2,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedura di certificazione commessa							

Il valore di rischio per tale illecito risulta essere Basso

per tutte le funzioni, in quanto la Società non utilizza, durante le attività di business, segni di opere d'ingegno o di prodotti industriali che potrebbe eventualmente contraffare, alterare o illecitamente usare a proprio vantaggio o interesse .

3.4.10 Art. 474 c.p.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	474 c. p.	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. sanzioni interdittive: nei casi di condanna per artt. 453,454,455,459,460,461,473 e 474 c.p. sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno	Direzione Generale E Vendita		1	1	2	2,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		2	1	1	2,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio per tale illecito risulta essere Basso

per tutte le funzioni aziendali in quanto rispettando i processi industriali qui codificati l'Azienda tiene traccia e garanzie dei diversi materiali utilizzati. L'azienda ha rapporti con l'estero prevalentemente in uscita (vendita) e non contempla se non pochissimi fornitori esteri nel proprio elenco clienti e fornitori, né risulta in condizione di dover utilizzare prodotti particolari (se non quelli di consumo) normalmente protetti.

1.3 ART. 25-BIS.1, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 99/2009]

Delitti contro l'industria e il commercio

3.4.11 Art. 513 c.p.

Turbata libertà dell'industria o del commercio

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 25bis-1 Delitti contro l'industria e il commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio	513 c. p.	<u>sanzione pecuniaria</u> fino a cinquecento quote	Direzione Generale E Vendita		2	2	1	4,0	Basso
				Produzione		1	2	1	2,0	Basso
				Acquisti		1	2	1	2,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	2	1	2,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	2	1	2,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio attraverso l'uso di mezzi fraudolenti o violenti			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio per tale illecito risulta essere Basso.

Questa fattispecie necessita come logico presupposto un grado di conflittualità esacerbante tra la SOCIETÀ ed altri *competitors* del mercato di riferimento che non è stato rinvenuto dall'analisi dei documenti e nelle interviste dei dipendenti. Non è ragionevolmente plausibile in altre parole ipotizzare un serio rischio di commissione della fattispecie da parte del personale della Società. La Direzione ed il Consiglio di Amministrazione hanno una consolidata cultura legalitaria: eventuali controversie con concorrenti, clienti e fornitori vengono abitualmente risolte attraverso il ricorso alle vie legali o più frequentemente mediante accordi transattivi consensuali.

3.4.12 Art. 515 c.p.

Frode nell'esercizio del commercio

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25bis-1 Delitti contro l'industria e il commercio	Frode nell'esercizio del commercio	515 c. p.	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote	Direzione Generale E Vendita		3	2	2	12,0	Basso
				Produzione		3	2	2	12,0	Basso
				Acquisti		2	2	2	8,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		3	2	2	12,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	2	2	4,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
Vendita aliud pro alio			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedure di controllo qualità, verifica qualità materia prima all'ingresso							

Il valore del rischio è basso.

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere basso in quanto l'azienda ha un core business che non consente di ipotizzare condizioni di configurabilità della fattispecie: essa si occupa essenzialmente di trasformazione di materia prima fornita dal committente che, come tale, appare insuscettibile di divenire oggetto delle condotte attive ingannatorie richieste per la configurabilità della fattispecie; gli scambi e le forniture, poi, avvengono mediante pressoché immediato controllo della qualità prodotto sia in entrata che in uscita, da cui appare logico ipotizzare che eventuali controversie con clienti/fornitori dovute ad una non perfetta tipologia o composizione del prodotto compravenduto vengano poi risolte per vie transattive in nome dello sperimentato e pluriennale rapporto di fiducia esistente.

In altri termini il ricorso alla via giudiziaria, viepiù penale, in questi casi è ipotesi remota.

3.4.13 Art. 516 c.p.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25bis-1 Delitti contro l'industria e il commercio	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	516 c.p.	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
Vendita aliud pro alio con riferimento a caratteristiche di genuinità alimentare			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 25bis-1 Delitti contro l'industria e il commercio	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	516 c. p.	<u>sanzione pecuniaria</u> fino a cinquecento quote	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
Vendita aliud pro alio con riferimento a caratteristiche di genuinità alimentare			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Nullo

L'azienda, non vendendo generi o sostanze alimentari non risulta essere coinvolta da tale rischio.

3.4.14 Art. 517 c.p.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 73 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso < 24 24 ≤ Medio ≤ 36 Alto > 36	
Art. 25bis-1 Delitti contro l'industria e il commercio	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	517 c. p.	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote	Direzione Generale E Vendita		2	2	2	8,0	Basso
				Produzione		2	2	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	2	1	2,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	2	1	2,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	2	1	2,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi falsi idonei a ingenerare confusione nel consumatore e a confonderne le scelte			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Basso

Valgono le medesime considerazioni spese nel precedente paragrafo

3.4.15 Art. 517-ter c.p.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25bis-1 Delitti contro l'industria e il commercio	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	517ter c. p.	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote	Direzione Generale E Vendita		2	2	2	8,0	Basso
				Produzione		2	2	1	4,0	Basso
				Acquisti		1	2	1	2,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	2	1	2,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	2	1	2,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Vendita aliud pro alio con marchi e brevetti industriali			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il rischio in questione ha magnitudo bassa

Idem come sopra. La Società non si occupa di produzione di beni, ma di lavorazioni per conto terzi.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 74 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

3.4.16 Art. 517-quarter c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE E REATO	ART. di RIF.	SAN ZION E	FUN ZION E AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25bis-1 Delitti contro l'industria e il commercio	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	517 quat er c. p.	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote	Direzione Generale E Vendita		1	2	1	2,0	Basso
				Produzione		1	2	1	2,0	Basso
				Acquisti		1	2	1	2,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	2	1	2,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	2	1	2,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Vendita aliud pro alio con riferimento a caratteristiche di provenienza			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Nullo.

L'azienda, non trattando prodotti agroalimentari non risulta essere coinvolta da tale rischio.

3.4.17 Art. 513-bis c.p.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 25bis-1 Delitti contro l'industria e il commercio	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	513bis c. p.	<u>sanzione pecuniaria</u> fino a ottocento quote. <u>sanzioni interdittive</u> previste dall'articolo 9, comma 2	Direzione Generale E Vendita		2	2	2	8,0	Basso
				Produzione		1	2	1	2,0	Basso
				Acquisti		1	2	1	2,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	2	1	2,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	2	1	2,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio di tale illecito risulta Basso.

La cultura legalitaria (assenza di precedenti penali) del management e della compagine sociale porterebbe ad escludere radicalmente la perpetrazione della fattispecie in discussione.

3.4.18 Art. 514 c.p.

Frodi contro le industrie nazionali

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto>36	
Art. 25bis-1 Delitti contro l'industria e il commercio	Frodi contro le industrie nazionali	514 c. p.	sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2	Direzione Generale E Vendita		2	2	2	8,0	Basso
				Produzione		1	2	1	2,0	Basso
				Acquisti		1	2	1	2,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		2	2	1	4,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		2	2	1	4,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Per quanto riguarda frodi contro le industrie nazionali il valore di rischio è Basso.

Uniche forniture di cui l'azienda gode sono quelle elettriche.

Gli allacciamenti abusivi non darebbero luogo alla configurabilità di quel reato e, ad ogni modo, risultano contabilizzate tutte le relative erogazioni. Le funzioni coinvolte maggiormente sono l'Amministrazione e la Gestione Produttiva, in quanto durante le attività di produzione potrebbe essere astrattamente possibile realizzare allacciamenti abusivi. Per gli Acquisti invece il rischio risulta essere ancora più basso delle funzioni precedenti perché le stesse non hanno né gestiscono rapporti con le industrie nazionali.

Attualmente non risultano allacciati rapporti commerciali con industrie nazionali che abbiano appaltato all'azienda l'esecuzione di servizi: qualora ciò dovesse avvenire è previsto tempestivo flusso informativo all'OdV per l'attivazione delle azioni di vigilanza più opportune.

Nella scelta dei fornitori potranno essere selezionati unicamente soggetti di sperimentata affidabilità (che abbiano già intrattenuto, fruttuosamente e senza contestazioni, rapporti con La Società).

1.4 ART. 25-TER, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. N. 61/2002, MODIFICATO DALLA L. N. 190/2012]

REATI SOCIETARI

Premessa comune a tutte le fattispecie

In relazione ai reati e alle condotte criminose relativi al paragrafo in intestazione le attività a rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, la

- 1) *la gestione della Contabilità generale e rilevazione, raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio e delle situazioni patrimoniali da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione;*
- 2) *Predisposizione del progetto di bilancio civilistico da sottoporre all'approvazione degli organi competenti;*
- 3) *Custodia delle scritture contabili e dei Libri Sociali e predisposizione relazioni, comunicazioni sociali e di mercato;*
- 4) *Predisposizione delle situazioni economiche e patrimoniali relative alla gestione dei conferimenti, destinazione dell'utile, operazioni sul capitale e operazioni straordinarie;*
- 5) *Attività strumentali propedeutiche a convocazioni/delibere assembleari e gestione dei rapporti con tale organo sociale; convocazione dell'assemblea dei soci e corretta esposizione ed illustrazione dei risultati economici di gestione*
- 6) *Autocontrolli interni di verifica*

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO RISPETTO AI REATI SOCIETARI

I principi generali di comportamento prevedono che i Destinatari del Modello:

- *si astengono dal porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel documento illustrativo del Modello di organizzazione, gestione e controllo;*

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 78 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

- *assumono un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di .;*
- *assumono un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio dei soci, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alla gestione di eventuali prodotti finanziari acquisiti per consentire ai soci di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società in primis e dell'emittente i prodotti finanziari acquisiti (o acquisendi) e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;*
- *osservano rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agiscono sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, dei soci e dei terzi in genere;*
- *assicurano il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà degli organi sociali;*
- *osservano le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne possano provocare una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;*
- *si astengono dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;*
- *effettuano con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;*
- *assumono un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa, di informazione e con gli analisti finanziari.*

I Destinatari consentono agli Organi di Controllo qualificato (qualora nominato e presente) l'esercizio dei poteri che la legge loro affida. In particolare, è garantita agli Organi di Controllo individualmente la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 79 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

I Destinatari che abbiano conoscenza della richiesta di un socio di consultare la documentazione societaria segnalano il fatto all'unità organizzativa competente per i rapporti con gli azionisti.

La documentazione è a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per qualsiasi verifica si ritenesse opportuna.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

Specificatamente, all'Organismo di Vigilanza vengono assegnati i seguenti compiti:

- *proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;*
- *con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato non è attualmente sottoposto a verifica di una società di revisione, l'Organismo di Vigilanza provvede all'espletamento dei seguenti compiti:*
 - *verifica dell'efficacia e del rispetto delle procedure di redazione dei documenti contabili e finanziari per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;*
 - *verifica del rispetto della tempistica nella redazione dei documenti;*
 - *esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;*
 - *vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione, se nominata in futuro, una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali.*
- *con riferimento alle altre attività a rischio:*
 - *verifica dell'osservanza delle norme di legge in merito alle operazione societarie;*

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 80 DI 196
---	--	----------------------------------	---------------------

- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- acquisire di propria iniziativa, le opinioni a campione dei soci lavoratori in ordine alla trasparenza dei fatti societari.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

1.4.1 Art 2621 c.c.

False comunicazioni sociali.

Art. 2622 c.1-3, c.c.

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25ter Reati societari	False comunicazioni sociali	2621c. c.	<u>sanzione pecuniaria</u> da cento a centocinquanta quote	Direzione Generale E Vendita		3	3	3	27,0	Medio
				Produzione		3	3	2	18,0	Basso
				Acquisti		3	3	2	18,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		2	3	2	12,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		3	3	3	27,0	Medio
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Esporre dati di bilancio non rispondenti a verità secondo principi contabili previsti dalle norme del Codice civile, al fine di generare danno a terzi			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedura di approvazione bilancio,							

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso < 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 25ter Reati societari	False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	2622 c.1e 3 c. c.	sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote	Direzione Generale E Vendita		3	3	3	27,0	Medio
				Produzione		2	3	2	12,0	Basso
				Acquisti		2	3	2	12,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		2	3	2	12,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		3	3	3	27,0	Medio
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Esporre dati di bilancio non rispondenti a verità secondo principi contabili previsti dalle norme del Codice civile, al fine di generare danno a terzi			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, come sopra							

Il valore di rischio per il reato in questione è medio/basso

e coinvolge l'Amministrazione ed il responsabile della funzione amministrativa del bilancio.

Per implementare livelli di protezione dal rischio reato decisamente efficaci si è deciso di dotare la Società di apposita procedura per la redazione e gestione del bilancio e dei rimborsi spese, garantendo al contempo che venissero adottate anche procedure a tutela di quelle tipiche operazioni che l'esperienza giudiziaria ha insegnato essere propedeutiche o funzionali alla commissione del delitto in esame.

Ad esempio le procedure "MOG 05 - Procedura per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione" e "MOG 06 - Procedura per la gestione e l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali".

Le scritture contabili ed il bilancio sono risultate regolarmente tenute.

Come precisato l'azienda si avvale di professionisti esterni per la redazione delle comunicazioni sociali i cui fatti rilevanti sono pienamente documentati e tracciabili e quindi scarsamente suscettibili di malizioso travisamento ai danni di soci e creditori.

1.4.2 Art. 2625 c.2, c.c.

Impedito controllo

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 25ter Reati societari	Impedito controllo	2625 co. 2 c. c.	sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote	Direzione Generale E Vendita		2	3	2	12,0	Basso
				Produzione		1	3	1	3,0	Basso
				Acquisti		1	3	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	3	1	3,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		2	3	1	6,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Condotta degli Amministratori volta a impedire ai soci la verifica dei fatti societari			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il reato di impedito controllo è risultato a Basso rischio

Nella storia della Società non si registrano contenziosi particolari tra soci ed amministratori. Anzi, risultando allo stato una sostanziale coincidenza tra le due compagini il rischio è senz'altro molto limitato. Il coinvolgimento di strutture professionali esterne nella redazione delle scritture contabili rende improbabile il verificarsi anche solo del pericolo scongiurato dalla fattispecie.

1.4.3 Art. 2626 c.c.

Indebita restituzione di conferimenti

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25ter Reati societari	Indebita restituzione di conferimenti	2626 c. c.	sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote	Direzione Generale E Vendita		2	3	2	12,0	Basso
				Produzione		1	3	1	3,0	Basso
				Acquisti		1	3	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	3	1	3,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		2	3	2	12,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
restituzione in qualsiasi forma di denaro ai soci fuori dalle condizioni e pressamente previste dalla legge			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti è risultato a basso rischio.

Dall'analisi effettuata sui bilanci aziendali lo stato di salute della azienda appare complessivamente buono e patrimonialmente solido.

Non sono emerse, né sono state riferite, operazioni di difficile decifrabilità tra soci e società ed i relativi movimenti finanziari sono perfettamente tracciabili senza particolari problemi.

1.4.4 Art 2627 c.c.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25ter Reati societari	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	2627 c. c.	sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote	Direzione Generale E Vendita		2	3	1	6,0	Basso
				Produzione		1	3	1	3,0	Basso
				Acquisti		1	3	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	3	1	3,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		2	3	1	6,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Illegittima divisione di utili e riserve non conseguiti e/ o non distribuibili			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il rischio di illegale ripartizione degli utili e delle riserve risulta essere Basso.

Le funzioni interessate sarebbero evidentemente quella amministrativa e quella dirigenziale.

Onde scongiurare il rischio di verifica della fattispecie AMMINISTRATORE comunica all'ODV con flusso tracciabile almeno, 5 giorni prima, l'intenzione di utilizzare riserve.

Non sono emerse tuttavia condizioni di gestione tipicamente propedeutiche all'aggressione delle riserve obbligatorie e/o di utili di gestione non dovuti o non contabilizzati.

3.4.19 Art. 2628 c.c.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25ter Reati societari	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	2628 c. c.	sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote	Direzione Generale E Vendita		2	3	3	18,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		3	1	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		3	3	2	18,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
Condotte speculative su quote di capitale condotte da Amministratori			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il rischio di illegale operazioni sulle azioni o quote sociali risulta essere Medio - Basso.

Per le ragioni su esposte, la storia della società contempla un ridottissimo numero di operazioni sulle quote sociali, generalmente originato solo da ordinarie vicende ablativie e mai da finalità collaterali poco cristalline.

3.4.20 Art. 2629 c.c.

Operazioni in pregiudizio dei creditori

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25ter Reati societari	Operazioni in pregiudizio dei creditori	2629 c. c.	sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote	Direzione Generale E Vendita		3	3	2	18,0	Basso
				Produzione		1	2	1	2,0	Basso
				Acquisti		1	2	1	2,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	2	1	2,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		3	3	2	18,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
Operazioni effettuate da Amministratori a cagione dell'interesse dei creditori attraverso operazioni di riduzione del capitale o operazioni societarie straordinarie tramite fusioni e acquisizioni			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il rischio di operazioni in pregiudizio dei creditori risulta essere Basso.

La storia di GARAVINI non giustifica la prospettazione prevista dalla fattispecie penale in oggetto. Ciò ancora di più ove si consideri il complessivo grado di indebitamento della società che non giustificerebbe il ricorso ad alcuna pratica illecita, del genere previsto dall'articolo 2629 C.C.7

3.4.21 Art. 2629-bis c.c.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del Rischio/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso < 24 24 ≤ Medio ≤ 36 Alto > 36	
Art. 25ter Reati societari	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	2629bis c.c.	sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote	Direzione Generale E Vendita		2	3	3	18,0	Basso
				Produzione		2	1	2	4,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		2	1	1	2,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, come sopra							

Rischio inesistente

in quanto la società non è quotata in borsa. Eventuali rapporti, anche commerciali, con soggetti terzi, quotati nei mercati italiani o internazionali sono regolati attraverso la preventiva comunicazione all'OdV.

Il Presidente all'apertura di un qualsiasi rapporto con soggetto quotato nei mercati mobiliari, darà comunicazione all'OdV per tutte le verifiche di competenza.

OdV curerà in particolare, la ragione e l'evoluzione dei suddetti rapporti avendo cura di accertare eventuali promiscuità, cointeressenze illecite ed estranee al rapporto originariamente dedotto

3.4.22 Art. 2632 c.c.

Formazione fittizia del capitale

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso < 24 24 ≤ Medio ≤ 36 Alto > 36	
Art. 25ter Reati societari	Formazione fittizia del capitale	2632 c. c.	sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote	Direzione Generale E Vendita		2	3	3	18,0	Basso
				Produzione		1	3	1	3,0	Basso
				Acquisti		1	3	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	3	2	6,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		3	3	3	27,0	Medio
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
Tutela penale del Capitale Sociale e/ o Patrimonio Netto contabile attraverso artifici contabili attraverso scambi di quote azionarie nonché di sovravalutazione di conferimenti			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Rischio medio/basso.

La società non è quotata nel mercato dei valori mobiliari.

Eventuali rapporti, anche commerciali, con soggetti terzi, quotati nei mercati italiani o internazionali sono regolati attraverso la preventiva comunicazione all'OdV., all'apertura di un qualsiasi rapporto con soggetto quotato nei mercati mobiliari, da parte di AMM che da comunicazione all'OdV per tutte le verifiche di competenza.

OdV curerà in particolare, la ragione e l'evoluzione dei suddetti rapporti avendo cura di accertare eventuali promiscuità, cointeressenze illecite ed estranee al rapporto originariamente dedotto

3.4.23 Art. 2633 c.c.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 25ter Reati societari	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	2633 c. c.	sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote	Direzione Generale E Vendita		1	2	1	2,0	Basso
				Produzione		1	2	1	2,0	Basso
				Acquisti		1	2	1	2,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	2	1	2,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	2	1	2,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Rischio inesistente

in quanto la società non è in stato di liquidazione. Qualora si verificchino le condizioni per avviare le procedure di messa in liquidazione la società deve seguire la presente procedura.

Il Presidente del CdA darà eventuale comunicazione all'ODV dell'apertura formale del procedimento e dovrà curare la pubblicità della notizia nelle forme di legge.

ODV vigila affinché venga nominato un Commissario Liquidatore, tecnicamente competente, scelto tra professionisti di stimata e specchiata onestà.

Qualora il Commissario Liquidatore venga selezionato tra i membri dell'assemblea dei soci o del C.d.A questi avrà cura di notificare l'OdV con comunicazione tracciata e scritta ogni atto di liquidazione passiva almeno due giorni prima del suo compimento.

OdV potrà chiedere al Liquidatore chiarimenti scritti sull'operazione effettuanda che rimarrà sospesa sino alla presentazione della pedissequa risposta all'OdV.

3.4.24 Art. 2636 c.c.

Illecita influenza sull'assemblea

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 25ter Reati societari	Illecita influenza sull'assemblea	2636 c. c.	sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote	Direzione Generale E Vendita		1	2	1	2,0	Basso
				Produzione		1	2	1	2,0	Basso
				Acquisti		1	2	1	2,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	2	1	2,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	2	1	2,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Rischio Basso,

in virtù della difficile ipotizzabilità della fattispecie in esame connessa ad un possibile vantaggio od interesse per la Società.

In altre parole la commissione dell'illecito è storicamente segnata dalla volontà dell'agente di procurarsi la maggioranza indisturbata, utile al compimento di atto di gestione della società. Orbene risulta difficile ipotizzare che la condotta possa essere commessa mediante gli atti simulati e fraudolenti (ad es. alterazione dei verbali o momentaneo e quindi simulato trasferimento di quote) al fine di porre in essere atti di amministrazione viceversa impediti che vadano nella direzione dell'interesse e del vantaggio della società.

Ad ogni buon conto l'azienda ha deciso di notificare all'OdV ogni operazione che importa la modifica della compagine sociale, dell'azionariato, dei patti di sindacato.

Questi se detta operazione avviene in prossimità della convocazione dell'assemblea dovrà raccogliere le informazioni più opportune, anche sentiti gli azionisti di minoranza, sulla veridicità dell'operazione e sulla sua astratta rispondenza alle finalità per cui è prevista dalla legge, avendo cura di documentare congruità del prezzo di vendita / acquisto delle azioni, tracciamento del pagamento e quant'altro ritenga utile alla dimostrazione della effettività dell'operazione.

3.4.25 Art. 2637 c.c.

Aggiotaggio

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25ter Reati societari	Aggiotaggio	2637 c. c.	sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote	Direzione Generale E Vendita		2	3	2	12,0	Basso
				Produzione		2	3	2	12,0	Basso
				Acquisti		2	3	2	12,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		2	3	2	12,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		2	3	2	12,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il reato di aggioaggio risulta avere un valore di rischio Basso.

GARAVINI non è soggetto quotato in Borsa ma può operare con soggetti che lo sono.

In tal caso trovano applicazione le procedure correttive previste per ridurre il rischio di concorso nel reato

Eventuali rapporti, anche commerciali, con soggetti terzi, quotati nei mercati italiani o internazionali sono regolati attraverso la preventiva comunicazione all'OdV.

Il Presidente del CdA, all'apertura di un qualsiasi rapporto con soggetto quotato nei mercati mobiliari, da comunicazione all'OdV per tutte le verifiche di competenza.

OdV curerà in particolare, la ragione e l'evoluzione dei suddetti rapporti avendo cura di accertare eventuali promiscuità, cointeressenze illecite ed estranee al rapporto originariamente dedotto

3.4.26 Art. 2638 c. 1-2, c.c.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25ter Reati societari	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	2638 c.1 - 2 c. c.	sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote	Direzione Generale E Vendita		2	3	1	6,0	Basso
				Produzione		1	3	1	3,0	Basso
				Acquisti		1	3	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	3	1	3,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		2	3	1	6,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il reato risulta avere valore di rischio Basso

in quanto GARAVINI risulta essere soggetta ad un numero ridotto di autorità di pubblica vigilanza (registro delle Imprese, osservatorio nazionale infortuni sul lavoro, Garante privacy, e pochi altri), nei confronti dei quali non sono stati individuati concreti motivi di ostacolare la funzione di vigilanza, bensì solo possibili impulsi di tipo astratto e teorico.

GARAVINI infine non è soggetto quotato in borsa, ma può operare con soggetti aventi quelle caratteristiche.

In tal caso valgono le procedure poc' anzi riportate.

3.4.27 Art 2635 c.c.

Corruzione tra privati

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/ NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
art.25ter s bis Reati societari	Corruzione tra privati	art . 2635 C. C.	sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote	Direzione Generale E Vendita		3	3	3	27,0	Medio
				Produzione		1	3	1	3,0	Basso
				Acquisti		3	3	3	27,0	Medio
				Sicurezza e Ambiente		2	3	2	12,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		2	3	2	12,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
Infedeltà degli amministratori, e dirigenti e corruzione degli stessi in forza ad altre società			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedure correttive specifiche modalità di conclusione acquisto vantaggioso							

Magnitudo media.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

[II]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[III]. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

[IV]. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[V]. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

Il succitato articolo del codice civile è sostituito dall'art. 1, comma 76, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo, che era stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b), l. 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 37, comma 36, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ed il cui terzo comma era stato inserito dall'art. 39, l. n. 262, cit., recitava:

«Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 94 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni.

[II]. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[IV]. Si procede a querela della persona offesa».

La legge n. 190 del 2012 nella prospettiva di una più efficace lotta alla corruzione ha, come noto, inciso anche sul versante della c.d. “corruzione fra privati”. Perno dell’intervento è risultata la modifica del vigente art. 2635 c.c., che (oggi possiamo affermare “al passato”) disciplinava il reato di “Infedeltà” a seguito di dazione o promessa di utilità”.

I punti di innovazione introdotti dalla riforma sono molteplici e, proprio per agevolarne la disamina globale, interessante ai fini che qui rilevano è senz’altro utile indicarli anche se con approssimazione:

- a) è stato modificato il nomen juris del reato, che oggi si identifica con l’espressa denominazione di “Corruzione fra privati”;
- b) si è anteposta alla descrizione della fattispecie una clausola di sussidiarietà espressa (« Salvo che il fatto costituisca più grave reato...»);
- c) si è modificata la cerchia dei soggetti attivi del reato, oggi rappresentati da “**amministratori**”, “**direttori generali**”, “**dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari**”, “**sindaci**” e “**liquidatori**”, con esclusione della precedente originaria considerazione dei “**responsabili della revisione**”;
- d) è stata parzialmente corretta la descrizione della condotta tipica, in precedenza basata sul compimento di atti od omissioni posti in essere dai soggetti attivi del reato «in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio», oggi estesa anche all’ipotesi di violazione degli «obblighi di fedeltà»;
- e) sempre sul piano della descrizione oggettiva della fattispecie, come oggetto della dazione o della promessa, alla formula «altra utilità» e` stata aggiunta la nozione di «**denaro**» e si è specificato che tale dazione o promessa rilevano se ricevute sia «per sé», che (questo il dato di novità) «**per altri**»;
- f) si è introdotto un limite minimo editale, pari ad un anno di reclusione, per la fattispecie oggi prevista al primo comma dell’art.2635 c.c.;

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 95 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

- g) è stata introdotta (all'attuale comma 2) una fattispecie meno grave (punita con la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi), nell'ipotesi che il fatto sia «commesso da chi è sottoposto;
- h) alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti» attivi della fattispecie base;
- i) è stata introdotta una deroga alla precedente procedibilità a querela, nel caso in cui «dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi»;
- j) **elemento più importante ai fini che qui rilevano, per le fattispecie di “corruzione attiva”, oggi fissate al comma 3 dell’art. 2635 c.c., e’ stata estesa la possibilità, in precedenza non prevista, di una responsabilità diretta dell’ente ai sensi del Decreto**

Ciò significa che al verificarsi delle condizioni previste dal co. 3 dell’art. 2635 c.c. così come modificato dalla legge n. 190/2012 le conseguenze potranno riverberarsi anche sull’ente nel cui interesse sia effettuata la corruzione attiva. **Il che pone innanzitutto un primo problema di controllo dell’operato dei soggetti cui è indirizzato il presente modello organizzativo e di gestione che, al minimo, dovranno ispirare il loro operato alle regole del Codice etico nel quale sarà espressamente previsto il divieto di promettere denaro od altra utilità a clienti e fornitori in cambio di atti contrari ai doveri d’ufficio del percipiente l’utilità o del semplice promissario, agli obblighi di fedeltà ed agli interessi dell’ azienda del medesimo.** Lo schema della fattispecie penale infatti è “aperto” e ricalca prassi purtroppo assai diffuse nella pratica quotidiana degli affari (si pensi, ad esempio, all’elargizione di doni, favori, utilità e financo denaro, al responsabile della funzione acquisti dell’azienda cui si vorrebbe commercializzare il proprio prodotto, ovvero ancor più pertinente l’acquisto a condizioni particolarmente favorevoli - e sfavorevoli per il venditore - determinate da atti di “corruttela” al responsabile vendite del fornitore).

L’introduzione della fattispecie penale nasce anche come presa d’atto della necessità d’intervento legislativo “rafforzato” (di matrice penale) a tutela del principio di libera concorrenza che se osservato dovrebbe garantire sempre le migliori condizioni economiche per gli operatori di mercato e che viceversa è risultato molto spesso violato in nome di tornaconto personali da chi viceversa era chiamato, per ruolo e funzione, ad osservarlo nella prassi quotidiana.

In questa ottica l’azienda ha introdotto una procedura “MOG 08 - Procedura per la prevenzione dei reati societari, tributari, finanziari e di riciclaggio e per la gestione dei rimborsi spese”.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 96 DI 196
---	--	----------------------------	---------------------

3.5 ART. 25-QUATER, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 7/2003]

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI.

3.5.1 Art. 270-bis c.p.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico; Assistenza agli associati;

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;

Condotte con finalità di terrorismo;

Attentato per finalità terroristiche o di eversione;

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 97 DI 196
---	--	----------------------------------	---------------------

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE E REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	3	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 25quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Associazioni sovversive	270 c. p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 200 - 700. Sanz. Interdittiva (mesi min- max): 12 - 24.Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni. Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							
RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE E REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 25quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	270bis c. p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 200 - 700. Sanz. Interdittiva (mesi min- max): 12 - 24.Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni. Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							
RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE E REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 25quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Assistenza agli associati	270ter c. p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 200 - 700. Sanz. Interdittiva (mesi min- max): 12 - 24. Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni. Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE E REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 25quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	270 quat er c. p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 200 - 700. Sanz. Interdittiva (mesi min- max): 12 - 24.Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni. Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							
RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE E REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 25quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	270qui nquies	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 200 - 700. Sanz. Interdittiva (mesi min- max): 12 - 24. Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni. Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							
RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE E REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 25quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Condotte con finalità di terrorismo.	270sex ies c. p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 200 - 700. Sanz. Interdittiva (mesi min- max): 12 - 24.Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni. Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Attentato per finalità terroristiche o di eversione	280 c. p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 200 - 700. Sanz. Interdittiva (mesi min- max): 12 - 24.Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni. Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							
RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	280bis c. p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 200 - 700. Sanz. Interdittiva (mesi min- max): 12 - 24.Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni. Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
						1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							
RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	289bis c. p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 200 - 700. Sanz. Interdittiva (mesi min- max): 12 - 24.Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni. Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
						1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							
RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, prevедuti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte	302 c. p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 200 - 700. Sanz. Interdittiva (mesi min- max): 12 - 24.Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni. Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	307 c. p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 200 - 700. Sanz. Interdittiva (mesi min- max): 12 - 24. Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni. Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							
RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo	L. n. 142/ 76 art. 1	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 200 - 700. Sanz. Interdittiva (mesi min- max): 12 - 24. Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni. Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36
Art. 25quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Danneggiamento delle installazioni a terra	L. n. 142/76 art.2	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 200 - 700. Sanz. Interdittiva (mesi min- max): 12 - 24. Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni. Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.\	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0 Basso
				Produzione		1	1	1	1,0 Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0 Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0 Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0 Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE						
Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso e' punito con le pene indicate nell'articolo precedente.			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza						
RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36
Art. 25quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Repressione del finanziamento del terrorismo	Conv. NY 1999 art.2	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 200 - 700. Sanz. Interdittiva (mesi min- max): 12 - 24. Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni. Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0 Basso
				Produzione		1	1	1	1,0 Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0 Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0 Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0 Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE						
Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza						

Il valore di rischio di tali illeciti risulta essere Nullo.

Per dimensioni ed attività dell'azienda non si sono registrati antecedenti in grado di giustificare una
purché minima probabilità di verifica del reato.

3.6 ART. 25-QUATER.1, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 7/2006]

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.

3.6.1 Art. 583-bis c.p.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25quater-1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	583bis c. p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 300 - 700. Sanz. Interdittiva (mesi min - max): 12 - 24.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1		0,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Nullo.

Per dimensioni e attività dell'azienda non si prendere in considerazione il reato: l'azienda non ha sedi all'estero, e i normali contatti con acquirenti esteri appaiono insuscettibili di funzionare come occasione per il reato.

3.7 ART. 25-QUINQUIES, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 228/2003]

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.

3.7.1 Art. 600 c.p.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25quinquies Delitti contro la personalità individuale [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	600 c.p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Sanz. Interdittiva (mesi min - max): 12 - 24.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Nullo.

Per dimensioni e attività dell'azienda non si ritiene opportuno prendere in considerazione il reato. L'adozione del codice etico comprensivo di apparato sanzionatorio in uno al rilascio dell'attestazione di presa visione, condivisione e di impegno all'osservanza dei relativi principi da parte di ogni soggetto interlocutore è azione idonea a limitare ulteriormente il rischio di verifica per mano di terzi del reato presupposto.

Ogni lavoratore è assunto ed inquadrato secondo le normative nazionali di settore e l'organizzazione del lavoro è tale da non permettere alcuna "forzatura" delle condizioni e degli orari in cui ciascun lavoratore è chiamato a prestare la propria attività. Il rischio è quindi nullo.

3.7.2 Art. 600-bis, c. 1-2 c.p.

Prostituzione minorile

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25quinquies Delitti contro la personalità individuale	Prostituzione minorile	600bis c.1-2 c.p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 300 (200) - 800.(700) Sanz. Interdittiva (mesi min - max): 12 - 24.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Nullo.

Per dimensioni e attività dell'azienda non si ritiene opportuno prendere in considerazione il reato. Nessun vantaggio o interesse aziendale parrebbe potersi ipotizzare dalla commissione del suddetto reato.

3.7.3 Art. 600-ter, c. 1-4 c.p.

Pornografia minorile

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25quinquies Delitti contro la personalità individuale	Pornografia minorile	600ter c. 1-4 c.p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 300 (200) - 800 (700). Sanz. Interdittiva (mesi min - max): 12 - 24."anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1" (introdotto dalla Legge 38/2006), in vigore dal 2/3/2006 (art. 600 quater-1).	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Nullo.

Per dimensioni e attività dell'azienda non si ritiene opportuno prendere in considerazione il reato. Nessun vantaggio o interesse aziendale parrebbe potersi ipotizzare dalla commissione del suddetto reato. L'estemporanea iniziativa di un qualche operatore che approfittando della sue funzione dovesse registrare e diffondere video o immagini sessuali con minorenni determinerebbe solo un

pregiudizio per la reputazione e per la serietà dell'azienda, che in tale eventualità risulterebbe parte lesa e giammai imputabile, per la mancanza di qualsiasi vantaggio o interesse alla commissione del reato.

3.7.4 Art. 600-quarter c.p.

Detenzione di materiale pornografico minorile

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25quinquies Delitti contro la personalità individuale	Detenzione di materiale pedopornografico	600 quater c.p.	<u>sanzione pecuniaria</u> da duecento a settecento quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Nullo.

Si tratta di un delitto contro la personalità individuale che astrattamente potrebbe essere commesso da tutte le funzioni aziendali senonché parrebbe assai arduo ipotizzare un vantaggio od un interesse per la società.

Al riguardo, oltre al rispetto del Codice Etico, come da procedura di gestione e utilizzo degli strumenti informatici, l'azienda ha dotato i pc aziendali di un filtro che impedisca l'accesso a siti a contenuto pornografico.

L'azienda è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di “*content filtering*”);

GARAVINI periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.

Le criticità maggiori infatti risiedono nella libertà di navigazione in rete concessa agli smartphone in uso ai dipendenti.

Strumenti di prevenzione e contrasto: codice etico, procedura “MOG 06 - Procedura per la gestione e l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali”.

3.7.5 Art. 600-quinquies c.p.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25quinquies Delitti contro la personalità individuale	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	600 quinquies s c.p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 300 - 800. Sanz. Interdittiva (mesi min - max): 12 - 24.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Nullo.

Per dimensioni e attività dell'azienda non si prendere in considerazione il reato: non parrebbe concretamente configurabile alcun vantaggio per l'Ente. La procedura di ospitalità (strenne e regali di rappresentanza) regola infine casi e modi coi quali possono essere gestite le formalità d'accoglienza dei clienti esteri.

3.7.6 Art. 601 c.p.

Tratta di persone

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25quinquies Delitti contro la personalità individuale	Tratta di persone	601 c.p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Sanz. Interdittiva (mesi min - max): 12 - 24.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Nullo.

Per dimensioni e attività dell'azienda non si ritiene prendere in considerazione il reato.

3.7.7 Art. 602 c.p.

Acquisto e alienazione di schiavi

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25quinquies Delitti contro la personalità individuale	Acquisto e alienazione di schiavi	602 c.p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Sanz. Interdittiva (mesi min - max): 12 - 24.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	1	1	1,0	Basso

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Nullo.

Per dimensioni e attività dell'azienda non si ritiene prendere in considerazione il reato.

REATI DI ABUSO DI MERCATO.

3.8.1

Abuso di informazioni privilegiate

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere basso

L'azienda non è quotata in Borsa. Per dimensioni e attività dell'azienda non si prende in considerazione il reato. Ogni comunicazione verso il pubblico interessante società quotate con le quali la società ha rapporti commerciali dovrà essere preventivamente vistata dall'Organismo di Vigilanza. Ogni rapporto con soggetti commerciali quotati nei mercati immobiliari è precedentemente comunicata all'OdV che persegue le finalità indicate nelle fattispecie trattate in precedenza (reati societari)

3.11.2

Manipolazione del mercato

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Basso.

L'azienda non è quotata in Borsa e non opera stabilmente con strumenti dei mercati finanziari: non si prende in considerazione il reato. Ogni operazione, acquisto o cessione effettuata con strumenti finanziari aventi ad oggetto titoli azionari di società incluse nel registro albo clienti e fornitori è comunque debitamente comunicata all'Organismo di Vigilanza mediante flusso informativo.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 109 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

3.9 ART. 25-SEPTIES, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 123/2007]

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.

Reato di omicidio o lesioni colpose

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa delle società ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-septies, la responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/01 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per la società, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi. I presupposti per definire il fatto colposo sono:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche;
- soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori;
- nella previsione del codice penale, le fattispecie delittuose contemplate dagli artt. 589 e 590 sono caratterizzate dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice;
- il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., ricomprendono anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 110 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

GARAVINI è assoggettata ai principi normativi previsti dal TU 81/08 in materia di sicurezza sul posto di lavoro. A tal proposito l'azienda per implementare la sicurezza dei lavoratori s'è dotata di un sistema integrato di gestione della sicurezza ed ha predisposto un piano di sicurezza nei luoghi di lavoro conforme alla normativa gestito da:

- il datore di lavoro che ha il potere di spesa;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) esterno;
- il medico del lavoro competente (medico del lavoro esterno);

I principi generali di comportamento da tenere nell'ambito del rispetto delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute del lavoro.

E' fatto obbligo per tutti i Destinatari del Modello di rispettare ogni cautela possibile (anche non espressamente nominata) volta ad evitare qualsivoglia danno. La società ha implementato tutti gli standard di sicurezza caratteristici per le singole diverse attività produttive. E' fatto dunque obbligo a tutti i destinatari del modello e, soprattutto, dei dipendenti dell'Ente di conoscere ed osservare scrupolosamente il sistema di gestione della sicurezza introdotto nell'estate 2018.

Inoltre costituisce un obbligo contrattuale per il datore di lavoro garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile. A tal fine devono essere adottate tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

Secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza (forme di protezione oggettiva) ma deve intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva), in relazione all'evolversi delle tecniche di lavorazione ed alla conformazione specifica dei luoghi di lavoro.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

E' innanzi tutto importante sottolineare che l'estensione dell'applicazione del decreto 231/01 ai delitti colposi non pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del Modello organizzativo, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'Organismo di Vigilanza.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 111 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

L'autonomia di funzioni proprie di questi organi non consente di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo: i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti.

Volendo esemplificare (al fine di meglio comprendere questo fondamentale passaggio) un conto è la vigilanza specifica circa la puntuale adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del lavoratore (onere che come noto spetta al datore di lavoro, al suo delegato o - eventualmente - al Preposto) altro è il controllo dell'idoneità dei piani di sicurezza, delle valutazioni dei rischi specifici e della effettiva completezza e funzionalità prevenzionistica dei flussi informativi tra i soggetti interessati e sulla generale osservanza dell'applicazione di codice etico e sanzioni disciplinari nei confronti di violazioni e comportamenti non conformi.

Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV si avvale di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio).

L'OdV non ha obblighi di controllo dell'attività di cui alla presente parte speciale del Modello (per i quali come detto la responsabilità è in capo agli organi preposti dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro); l'OdV ha doveri di verifica della idoneità e sufficienza dei modelli organizzativi a prevenire i reati.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e dovrà ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'OdV può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema deve necessariamente tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche, ora TU 81/08.

Tale complesso normativo, infatti, delinea esso stesso un "sistema" di principi cogenti e adempimenti obbligatori la cui declinazione sul piano della gestione applicativa - laddove opportunamente integrata/adequata in funzione del Modello previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 - può risultare idonea a ridurre ad un livello "accettabile", agli effetti esonerativi dello stesso Decreto, la possibilità di una condotta integrante gli estremi del **reato di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme prevenzionistiche**.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo dei reati di omicidio colposo e lesioni

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 112 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono:

1. Codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati.

È espressione anche della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro e indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in tale ambito. Serve pertanto a definire la direzione, i principi d'azione ed i risultati a cui tendere nella materia.

2. Struttura organizzativa.

È necessaria una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore. Particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio). Devono inoltre essere tenute in considerazione anche le figure specifiche previste da altre normative di riferimento quali, ad esempio, il già citato D. Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i requisiti e la documentazione relativa a presidio della sicurezza.

Tale impostazione comporta in sostanza che:

- **nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori siano esplicitati anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse attività;**
- **siano in particolare documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente.**

2bis. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ossia un insieme di procedure specifiche disciplinanti il cd. "how to do" (il come fare) nelle attività più pericolose per la sicurezza e a salute dei lavoratori (es. produzione) incentrato sulla descrizione dell'attività, i soggetti ad essa applicati, i soggetti responsabili del controllo per il corretto svolgimento della stessa, ed i rimedi in caso non conformità accertate

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 113 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

3. Formazione e addestramento.

Sono componenti essenziali per la funzionalità del Modello.

Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e l'addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello. Sotto questo profilo, s'è detto, è stata rilevata una criticità dalle interviste col personale. L'azienda ha dunque deciso di introdurre verifiche più stringenti sul grado di attenzione prestato dai dipendenti ai corsi di formazione (da non ridurre unicamente ad un incombente burocratico), sul livello dei docenti e sulla selezione delle società di formazione, attraverso l'introduzione delle specifiche procedure, con funzione di monitoraggio di detto processo.

In concreto, ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'azienda organizza la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente dal sistema di autocontrollo interno.

4. Comunicazione e coinvolgimento.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti livelli.

Il coinvolgimento è realizzato attraverso: la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive in occasione dell'installazione di nuovi macchinari, mutamento strutturale dei luoghi ove venivano in precedenza preparati i prodotti, acquisto di nuovi arredi o macchine ; riunioni periodiche che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente utilizzando anche le riunioni previste per la gestione aziendale, il cui output è comunicato con flusso informativo all'OdV

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 114 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

5. Gestione operativa.

Il sistema di controllo, relativamente ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali. Dalla analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazioni e dai risultati della valutazione dei rischi deriva la definizione delle modalità per lo svolgimento in sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla salute e sicurezza sul lavoro.

L'azienda, avendo identificato le aree di intervento associate agli aspetti di salute e sicurezza, ne esercita una gestione operativa regolata.

In questo senso, particolare attenzione è posta riguardo a:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- manutenzione normale e straordinaria;
- gestione delle emergenze;
- procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo.

6. Sistema di monitoraggio della sicurezza

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda sono sottoposte a monitoraggio pianificato. Responsabile dell'azione di monitoraggio e il datore di lavoro che è coadiuvato da RSPP.

L'impostazione di un piano di monitoraggio si sviluppa attraverso:

- programmazione temporale delle verifiche (frequenza);
- attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive;
- descrizione delle metodologie da seguire;
- modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

E', quindi, essere previsto un monitoraggio sistematico le cui modalità e responsabilità sono stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 115 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

IL PIANO DI MONITORAGGIO

E' curato dal Datore di lavoro che almeno semestralmente convoca la conferenza per la sicurezza sul lavoro (organo consultivo composto da RSPP e tutti i PREPOSTI oltreché il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori).

L'assemblea ha lo scopo di censire le segnalazioni dei dipendenti, anche anonime, in ordine ai profili della sicurezza in azienda e sui luoghi ove vengono erogati i servizi.

RSPP seleziona le segnalazioni effettivamente riguardanti la materia in discussione da quelle aventi ad oggetto altri temi inconferenti.

Segnala eventuali inefficienze del DVR in relazione ai punti che seguono e propone efficaci interventi o misure risolutive.

Viene verificato il registro infortuni e vengono discussi, singolarmente, gli eventi lesivi registratisi nel semestre di riferimento.

Per ciascuno di essi viene dato atto delle cause, della durata e della evoluzione della malattia e vengono verificate le azioni correttive intraprese dall'azienda, anche a prescindere dall'intervento dell'Autorità Sanitaria o della Magistratura Inquirente.

La verifica dei dati unitamente al loro censimento complessivo consente la stesura di un documento riepilogativo sulle condizioni di sicurezza presenti in azienda che viene comunicato all'Odv a cura del RSPP.

Questo 1° livello di monitoraggio è quindi svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente, ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio per verifiche strumentali) il ricorso ad *altre* risorse interne o esterne all'azienda.

È bene, altresì, che la verifica delle misure di natura organizzativa e procedurale relative alla salute e sicurezza venga realizzata dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti).

Tra questi, particolare importanza riveste il Servizio di Prevenzione e Protezione che è chiamato ad elaborare, per quanto di competenza, i sistemi di controllo delle misure adottate.

Come anticipato, in sede di interviste raccolte in passato sono state rilevate alcune criticità che hanno inciso severamente nella valutazione del risk assessment ed in particolare:

- intermittente vigilanza sul corretto utilizzo dei DPI ed assenza di provvedimenti disciplinari in caso di mancato utilizzo dei DPI ;

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 116 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

- assenza un protocollo di segnalazione spontanea di criticità di sicurezza
- Insufficiente formazione ed informazione (specifica per preposto di fatto, mai impartita, né in GARAVINI né altrove; meramente formale nel caso di nuove assunzioni ove l'affiancamento avviene per emulazione dalla postazione a fianco dopo una spiegazione orale del lavoro).
- Problematico inquadramento dei rapporti di lavoro con personale di GARAVINI e personale esterno dipendente della Cooperativa che affianca il personale dell'ente nelle lavorazioni di carico e scarico di alcune le macchine ed al confezionamento ed imballaggio prodotto finito con operazioni di grande ed esclusiva manualità (con poco turnover da parte del fornitore) in assenza di DVR.
- In caso di deterioramento delle macchine vengono effettuate segnalazioni solo oralmente e in azienda non esiste un piano di verifica periodica dei macchinari (il datore di lavoro si limita ogni sera a verificare il corretto spegnimento delle macchine);
- Mancanza, al momento della redazione del MOG, un articolato sistema di deleghe in materia di sicurezza.
- Mancanza di un sistema di gestione della sicurezza, anche embrionale o rudimentale, strutturato sui requisiti dell'art. 30 D.Lgs 81/08

L'adozione del presente Modello ha rappresentato l'occasione per introdurre procedure e correttivi in grado di ridimensionare l'elevato rischio reato accertato per la presente fattispecie nelle funzioni della produzione aziendale. Il costante aggiornamento delle Procedure MOG, da ultimo attuato nel 2025, garantisce l'adeguatezza e il miglioramento dei sistemi aziendali. Larga parte delle criticità emerse risulta essere stata risolta o quantomeno fortemente ridimensionata dai correttivi approntati.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 117 DI 196
---	--	----------------------------------	----------------------

1.4.5 Art. 589 c.p.

Omicidio colposo

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE E REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo	589 c. p.	sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote sanzioni interdittive (art.9, co. 2) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Salvo quanto previsto dal comma 1, 589 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,	Direzione Generale E Vendita		3	3	3	27,0	Medio
				Produzione		3	3	3	27,0	Medio
				Acquisti		1	3	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		3	3	3	27,0	Medio
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
cagionare la morte di collaboratori e/o lavoratori violando le norme antifortunistiche - T.U. 81/08, o comunque con colpa			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedure sicurezza e rideterminazione organigramma aziendale con creazione preposti							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Medio Basso.

Il reato di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, è stato considerato rischio Medio Basso in quanto la probabilità di accadimento è inferiore rispetto alle lesioni colpose anche se l'impatto è più gravoso. L'attività propria della società e l'eccezionalità dell'evento tutelato statisticamente non consentono articolazioni prognostiche pessimistiche, giacché mancano precedenti nella storia dell'azienda ed anche esaminando il registro infortuni si potrà convenire che il rischio morte paia abbastanza lontano rispetto agli eventi lesivi sin qui registrati ai danni dei lavoratori.

Valgono, ovviamente, tutte le procedure correttive sottoelencate per la complementare fattispecie di lesioni personali colpose.

1.4.6 Art. 590 c.p.

Lesioni personali colpose

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso< 24 24≤Medio≤ 36 Alto> 36	
Art. 25septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Lesioni personali colpose	590 c. 3 c.p.	sanzione pecuniaria in misura pari a 250 quote sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi	Direzione Generale E Vendita		4	3	3	36,0	Medio
				Produzione		4	4	3	48,0	Alto
				Acquisti		2	2	2	8,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		4	4	3	48,0	Alto
				Amm.ne tesoreria e Personale		2	2	2	8,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
cagionare lesioni a collaboratori e/o lavoratori violando le norme antinfortunistiche - T.U. 81/08, o comunque con colpa			Adozione Codice Etico, Istituzione di .Organismo di Vigilanza, procedure sicurezza e rideterminazione organigramma aziendale con creazione preposti, procedure specifiche in calce al documento							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Medio Alto.

Il rischio di questo reato è stato considerato medio-alto, per via

- degli episodi avvenuti in passato e regolarmente trascritti nel registro infortuni;
- dal procedimento penale, avviatosi negli anni passati e relativo ad infortuni sul lavoro verificatesi con violazione della disciplina prevenzionistica;
- della incidenza statistica di tale fenomeno in relazione al tipo di attività aziendale concretamente svolta ed alle lavorazioni effettuate;
- dal rischio realisticamente ipotizzabile di ipotesi di reato teorizzabili con un interesse o vantaggio dell'azienda che, a quel punto, verrebbe definitivamente intaccato
- dalle criticità esposte nella trattazione di questa parte speciale;

Tutto ciò significa rischio presente.

Si è comunque ritenuto che il puntuale rispetto delle nuove procedure di lavoro in sicurezza, delle nuove procedure istituite per la circolazione delle informazioni e la valutazione della idoneità del sistema di gestione della sicurezza impiantato in azienda, il rispetto della verifica imposta al RSPP, l'ampio e sufficiente spettro di rischi specifici considerati nel documento di valutazione dei rischi, il

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 119 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

sistema di deleghe nella gestione della sicurezza, la ricollocazione sistematica dei rapporti con l'ente di somministrazione lavoro, garantisca il margine di rischio in termini fisiologici ed accettabili.

Misure di contrasto: rafforzamento del sistema sicurezza, procedure “MOG 01 - Procedura per il monitoraggio del sistema di gestione della sicurezza”, “MOG 02 - Procedura per la verifica delle non conformità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori”.

Il puntuale rispetto delle azioni preventive previste nel documento aziendale di valutazione dei rischi (da intendersi qui integralmente richiamato ed allegato in calce) ha già consentito un importante contenimento del rischio reato.

Ricapitolando quindi le azioni correttive previste nelle procedure operative (ulteriori, rispetto a quelle del sistema di gestione della sicurezza ed ambiente) muovono da più livelli di intervento:

1. Disciplina di nuovi Regolamenti specifici, nuovo sistema di gestione della sicurezza (qui espressamente richiamato e citato) e delle criticità rilevate;
2. Verifica di Controllo del RSPP ed introduzione di specifici processi per la circolazione verticale degli output di sistema;
3. Rafforzamento del sistema di controllo ove non vengano rilevate “non conformità”;
4. Creazione di un sistema piramidale di controllo sulle singole operazioni di lavoro
5. Rimodulazione dei rapporti con le altre aziende cooperative con le quali sono in essere contratti di servizio.

Nella verifica documentale e nelle interviste s'è appreso che non sono stati aperti procedimenti disciplinari riguardanti omessa adozione dei DPI da parte dei lavoratori: sul punto i preposti ed i responsabili di reparto sono vincolati ad un rigoroso rispetto delle procedure di contestazione mediante richiami scritti e verbali (con tracciabilità scritta).

La formazione dei lavoratori è curata dal SSA interno che individua gli enti di formazione cui demandare la effettiva somministrazione.

La funzione aziendale è apparsa quindi ben organizzata, strutturata e presente nella vita quotidiana.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 120 DI 196
---	--	----------------------------------	----------------------

Il sistema prevenzionistico contempla poi espressi divieti di:

1. Porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati contro la personalità individuale (art. 25-*quiquies* del Decreto);
2. Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle descritte nel D.L.vo 81/08 possano potenzialmente o accidentalmente diventarlo (ad esempio trasgressione delle azioni contenitive del rischio specifico);
3. Utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei suddetti reati.

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali, i lavoratori esterni, sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza:

1. Si deve richiedere l'impegno dei Partner, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;
2. La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione al fine di vagliare l'affidabilità di tali Partner o Fornitori, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*. In caso di verifica negativa del fornitore, sarà compilato il modulo allegato alla presente Parte Speciale;
3. In caso di assunzione diretta di personale da parte delle Società, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi; va a tal fine ricordato che se al momento dell'adozione del presente MOG, anche l'aver stipulato un appalto illecito, in assenza dei requisiti previsti dalla legge (art. 29 d.lgs. n. 276/2003), porta lo pseudo-committente e lo pseudo-appaltatore ad essere puniti con una sanzione amministrativa pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 121 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

ciascuna giornata di occupazione (art. 18, comma 5-bis, d.lgs. n. 276/2003), non potendo la sanzione da irrogare, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro (art. 1, commi 1, 2 e 6, d.lgs. n. 8/2016) e quindi **con una sola sanzione amministrativa**, ciò non fa venir meno nell'ottica che qui interessa la possibile contestazione del reato/i in esame sul presupposto di una possibile "dipendenza di fatto" del lavoratore, illecitamente contrattualizzato, che dovesse infortunarsi e che risultasse sprovvisto degli standard di formazione/informazione minimi che chi è in posizione di garanzia deve garantire.

In altre parole, l'intervenuta depenalizzazione della fattispecie di reato relativa all'abusiva somministrazione ed utilizzo di manodopera non libererebbe affatto il datore di lavoro di fatto utilizzante (cd. pseudo committente) nell'ipotesi di infortunio del lavoratore in forza al pseudo appaltatore qualora venissero ravvisate violazioni. Peraltro, se i limiti di una simile corresponsabilità sarebbero chiari qualora **il rapporto tra GARAVINI e l'azienda terza potesse pacificamente inquadrarsi nell'appalto cd. lecito** in quanto *"in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse andare esente da responsabilità il committente che aveva ommesso di attivarsi per prevenire il rischio, non specifico, di caduta dall'alto di un operaio operante su un lucernaio). Così Cassazione penale, sez. III, 25/02/2015, n. 12228* altrettanto potrebbe opinarsi laddove in presenza di un cd. "appalto illecito" (ovvero somministrazione non consentita di mano d'opera) la struttura organizzativa dovesse risultare unica ed unitaria con conseguente allargamento di fatto della posizione di garanzia originariamente (e solo formalmente) in capo all'appaltatore.

Onde evitare la verifica di un simile scenario, il datore di lavoro di GARAVINI dovrà curare che

- a) Gli enti e le società a cui vengono affidati servizi mediante contratti di appalto siano innanzitutto in possesso di **COMPROVATI REQUISITI DI AFFIDABILITA' TECNICA** e all'uopo il Datore di Lavoro curerà che l'Amministratore, ed il Direttore Generale Presidente forniscano periodicamente autodichiarazione circa l'insussistenza di condanne o anche solo procedimenti esitati con rinvio a giudizio per reati relativi alla sicurezza ed all'igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08)

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 122 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

- b) Che i contratti di appalto sottendano, in realtà, situazioni giuridiche e di fatto astrattamente e legalmente sussumibili all'interno della figura contrattuale individuata e che non nascondano invece situazioni che la giurisprudenza ha già catalogato come riconducibili al cd. "appalto illecito". Sul punto Datore di Lavoro (Amministratore), nella organizzazione e classificazione dei propri rapporti di collaborazione con Enti terzi, potrà giovare di consulenze specifiche e di pareri pro veritate eventualmente domandati a Consulenti Esterni.
- c) Che i lavoratori utilizzati, nei limiti consentiti dalla legge, siano tutti in possesso di adeguata formazione ed informazione e che sia loro noto il DVR

ODV dovrà vigilare con particolare attenzione sul rigoroso rispetto della suesposta procedura generale.

- 4. Qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di GARAVINI, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");
- 5. Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'RSPP ed il Delegato per la sicurezza di tale anomalia;
- 6. Nei contratti con i Partner, Fornitori, Consulenti e parti terze deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati nella presente sezione ovvero, in caso contrario, di esserlo stati, ai fini di una maggiore attenzione in caso si addingenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o *partnership*;
- 7. Deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente sezione;
- 8. Nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
- 9. In caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'RSPP emetterà una raccomandazione per il preposto/i le cui determinazioni verranno comunicate senza ritardo alla Direzione Generale ed all'Organismo di Vigilanza;
- 10. Rigorosa osservanza dei protocolli antinfortunistici (misure preventive/protettive) previste nel D.V.R..

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 123 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

Nel caso di appalto d'opera per aziende sarà poi necessario far pervenire con congruo anticipo rispetto alla registrazione del personale di cui al punto precedente:

- copia copertura assicurativa RCT e RCO;
- documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.
- Copia DVR controfirmato dal responsabile dell'appaltatore nel caso in cui l'opera sia eseguita nei locali della committente.

Per i Lavoratori autonomi:

- copia copertura assicurativa RCT e RCO.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 124 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

3.10 ART. 25-OCTIES, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 231/2007]

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.

3.10.1 Art. 648 c.p.

Ricettazione

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Ricettazione	648 c. p.	sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote sanzioni interdittive durata non superiore a due anni Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote	Direzione Generale E Vendita		3	3	2	18,0	Basso
				Produzione		2	3	2	12,0	Basso
				Acquisti		3	3	2	18,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	3	1	3,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	3	1	3,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
acquistare o ricevere beni o denaro di illecita provenienza			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, certificazione acquisti, albo fornitori							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Basso.

L'azienda opera in un settore dove il reato di ricettazione risulta di non probabile, sebbene possibile commissione.

L'azienda produce beni il cui approntamento richiede una fornitura di materia prima infatti difficilmente ovviabile rispetto ai canali tradizionali leciti.

L'acquisto di merce usata (es. macchinari) è comunque sempre subordinato alla dimostrazione documentale di giusto titolo di possesso del venditore. Cura la verifica di detto requisito RESP. AMM. il quale richiede ed assicura che il materiale acquistato sia accompagnato da tale documentazione. In caso contrario d'intesa con ADD.ACQ. sospende l'acquisto.

3.10.2 Art. 648-bis c.p.

Riciclaggio

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SAN ZIONE	FUN ZIONE AZIEN DALE	FON TE del RISCHIO/ N OTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Riciclaggio	648bis c. p.	sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote sanzioni interdittive durata non superiore a due anni Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote	Direzione Generale E Vendita		3	3	2	18,0	Basso
				Produzione		2	2	2	8,0	Basso
				Acquisti		3	2	3	18,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	2	1	2,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	2	2	4,0	Basso
CON TEN UTI			AZIONI CORRETTIVE							
reimpiego di capitali al fine di nascondere la loro provenienza illecita			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, istituzione albo fornitori, certificazione acquisti							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Basso.

Le stesse considerazioni evidenziate per il delitto di ricettazione valgono per il reato di riciclaggio.

Il particolare settore del mercato di GARAVINI non autorizza ad ipotizzare serie infiltrazioni sistemiche di soggetti con denaro da reinvestire.

Eventuali reimpieghi di denaro proveniente da illecito potrebbero avere ragione di esistere solo qualora fossero attuate mediante negozi simulati (finanziamenti o prestiti), operazioni eccezionali (da porre in essere attraverso soggetti preferibilmente istituzionali) e soggette alla disciplina meglio dettata in tema di autoriciclaggio (vd. *infra*)

3.10.3 Art. 648-ter c.p.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso < 24 24 ≤ Medio ≤ 36 Alto > 36	
Art. 25octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	648ter c. p.	sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote sanzioni interdittive durata non superiore a due anni Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote	Direzione Generale E Vendita		3	2	2	12,0	Basso
				Produzione		1	2	1	2,0	Basso
				Acquisti		2	2	2	8,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		2	2	2	8,0	Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	2	1	2,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
reimpiego di capitali al fine di nascondere la loro provenienza illecita			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, come sopra							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Basso.

Le stesse considerazioni evidenziate per il delitto di ricettazione valgono per il reato di riciclaggio.

Il particolare settore del mercato di GARAVINI non autorizza ad ipotizzare serie infiltrazioni sistemiche di soggetti con denaro da reinvestire.

Il rischio è stato comunque stimato in termini bassi, ma non inesistenti poiché eventuali reimpieghi di denaro proveniente da illecito potrebbero avere ragione di esistere solo qualora fossero attuate mediante negozi simulati (finanziamenti o prestiti), operazioni eccezionali (da porre in essere attraverso soggetti preferibilmente istituzionali) e soggette alla disciplina meglio dettata in tema di autoriciclaggio (vd. *infra*).

Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36
	autoRiciclaggio	648ter c. p.	sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote sanzioni interdittive durata non superiore a due anni Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote	Direzione Generale E Vendita		3	3	3	27,0 Medio
				Produzione		2	2	2	8,0 Basso
				Acquisti		3	3	3	27,0 Medio
				Sicurezza e Ambiente		1	2	1	2,0 Basso
				Amm.ne tesoreria e Personale		3	3	3	27,0 Medio
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE						
reimpiego di capitali provenienti da precedente delitto non colposo commesso dall'agente al fine di nascondere la loro provenienza illecita			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, istituzione albo fornitori, certificazione acquisti, procedure specifiche antiriciclaggio nelle quattro possibili forme di manifestazione						

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Medio.

La fattispecie di reato è stata introdotta con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014.

Per comodità se ne riporta il testo:

Articolo 648 - ter.1 AUTORICICLAGGIO

- I. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa
- II. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
- III. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
- IV. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
- V. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
- VI. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
- VII. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato di autoriciclaggio consiste dunque essenzialmente in un'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; nella prassi è stata riscontrato soprattutto a seguito di reati come ad esempio l'evasione fiscale, la corruzione ed in generale in seguito alla commissione di reati contro il patrimonio ove la necessità primaria per l'agente, conseguita l'impunità, risponde essenzialmente nella necessità di reimpiego dei capitali illecitamente conseguiti senza che da ciò possano affiorare tracce della precedente commissione di un reato.

Ciò significa che un modello di organizzazione e gestione che miri ad essere efficiente ed idoneo dovrebbe tenere conto anche di un "ulteriore livello" di rischio: quello conseguente alla verifica di un precedente reato che abbia portato all'azienda capitali illeciti.

Posta in questi termini la questione si rivela tutt'altro che semplice poiché si tratta in buona sostanza di adottare un protocollo di gestione del guadagno illecito affinché su di esso non vengano compiute operazioni o speculazioni che rendano poi anche solo difficoltosa la sua tracciabilità retrospettiva che, come detto, rappresenta il perno della fattispecie penale.

Per tali motivi si è reso necessario effettuare una nuova valutazione del rischio reato, questa volta in termini onnicomprensivi di tutte le ipotesi che possano astrattamente determinare un qualche vantaggio patrimoniale per l'azienda e, prender le mosse da tali risultati al fine di costruire alcuni protocolli ulteriori di controllo cd. "complementari" finalizzati, cioè, allo specifico scopo di neutralizzare la possibilità di reimpiego, reinvestimento e occultamento dei profitti o dei proventi economici derivanti dalla commissione di un qualsiasi reato che abbia portato vantaggi patrimoniali all'azienda.

L'attenzione s'è incentrata principalmente su quattro macroaree di analisi, così suddivise per affinità tematica dei reati presupposto :

- a. Reati commessi in danno dei "competitors" e/o degli interlocutori commerciali (fornitori, clienti, consulenti);
- b. Reati commessi in violazione di obblighi fiscali e tributari;
- c. Reati commessi sul patrimonio sociale;
- d. Reati commessi attraverso l'alterazione di documenti e registri;

Nella prima categoria rientrano tutte le fattispecie di reato contro il patrimonio astrattamente commettabili contro soggetti terzi legati da vincoli contrattuali all'Azienda o operanti nello stesso mercato di riferimento (si parla quindi di fattispecie di reato quali ad esempio la truffa, il furto,

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 129 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

l'usurpazione di tecniche produttive e di progetti coperti da brevetto industriale, la frode in commercio, la appropriazione indebita di beni detenuti a titolo precario, eccetera)

In tali casi i protocolli preventivi debbono rispondere innanzitutto alla pretesa di osservanza del Codice Etico e del MOG da parte di tutti i soggetti che operano nell'interesse della società, in secondo luogo alla introduzione di un secondo e specifico livello di controllo da parte dell'OdV sulla genesi di eventuali controversie legali promosse dai suddetti soggetti nei confronti dell'Ente.

La tempestiva conoscenza delle possibili controversie con Clienti, Fornitori e Consulenti, consente un puntuale intervento dell'OdV nella analisi delle ragioni che hanno determinato tali controversie, e su queste basi, la possibile tempestiva decifrazione della destinazione (e successiva allocazione) delle risorse derivanti dall'affare sotteso.

A quel punto, la riconosciuta fondatezza delle ragioni avversarie, oltre al riconoscimento di profili di rilievo penale nella condotta tenuta dagli operatori dell'Ente nella valutazione prudenziale dell'OdV, porta a forme di "congelamento" - sempre compatibilmente con lo stato della finanza aziendale - della quota di capitale derivata dall'affare sub judice, anche temporaneo, fino alla completa risoluzione della controversia.

Il congelamento delle risorse, in tal caso, varrebbe ad escludere qualsiasi ipotesi di reimpiego, riutilizzo o reinvestimento del capitale illecito animato da possibili finalità dissimulatorie.

Nella seconda categoria, per lo più la più frequente e - per certi versi - la più insidiosa per l'Ente, nell'incertezza della prassi applicativa della norma, rientrano tutte le fattispecie (anche quelle non ricomprese nel novero dei delitti presupposto previsti dal decreto n. 231/01) di infedeltà fiscale e tributaria e previdenziale che abbiano comportato illeciti arricchimenti o indebiti risparmi per l'Ente. In questi casi i protocolli preventivi debbono certamente rispondere alla pretesa di osservanza del Codice Etico e del MOG da parte di tutti i soggetti che operano nell'interesse di GARAVINI.

Si rimanda alla specifica Procedura allegata al Presente Modello: "MOG 08 - Procedura per la prevenzione dei reati societari, tributari, finanziari e di riciclaggio e per la gestione dei rimborsi spese".

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 130 DI 196
---	--	----------------------------------	----------------------

3.11 L. N. 146/2006 [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI I SEGUENTI REATI SE COMMESSI IN MODALITÀ TRANSNAZIONALE]

REATI TRANSNAZIONALI.

3.11.1 Art. 416 c.p.

Associazione per delinquere transnazionale

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Reati Transnazionali Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10	Associazione per delinquere transnazionale	416 c.p.	<u>sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote</u> <u>sanzioni interdittive</u> durata non inferiore ad un anno	Direzione Generale E Vendita		3	3	2	18,0	Basso
				Produzione		2	2	2	8,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne e Personale		2	2	3	12,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
reimpiego di capitali al fine di nascondere la loro provenienza illecita			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere basso, ma non inesistente

I rapporti commerciali con operatori esteri sono inesistenti. Tuttavia onde evitare la commissione di reati associativi (caratterizzati dalla ripetitività di uno schema di illecito posto in essere serialmente da tre o più soggetti) per lo più ipotizzabili, nel caso di GARAVINI, con riferimento alla violazione degli obblighi di fedeltà fiscale, per tutelare la genuinità e veridicità delle operazioni dedotte in fattura , servizi di consulenza e finanziari, al fine di regolare le transazioni e le possibili triangolazioni lecite, coinvolgendo nel caso il controllo dell'OdV. Queste le eventualità che l'esperienza giudiziaria ha insegnato essere più frequenti nella commissione di reati transnazionali, ossia mediante il coinvolgimento di soggetti esteri, diversi da quelli già passati in rassegna nel presente modello.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 131 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

3.11.2 Art. 416-bis c.p.

Associazione di tipo mafioso transnazionale

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Reati Transnazionali Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10	Associazione di tipo mafioso transnazionale	416bis c.p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Sanz. Interdittiva (mesi min-max): 3 - 24.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, istituzione Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Nullo.

Ipotizzare modalità di articolazione di reati di tal fatta con vantaggio o interesse dell'ente è parso assai problematico.

3.11.3 Art. 291-quarter c.p.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Reati Transnazionali Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	291 quater c.p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Sanz. Interdittiva (mesi min-max): 3 - 24.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, istituzione Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Nullo.

3.11.4 Art. 74 c.p.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Reati Transnazionali Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	74 c.p.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 1000. Sanz. Interdittiva (mesi min-max): 3 - 24.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, istituzione Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Nullo.

3.11.5 Art. 12 c. 3,3-bis,3-ter, 5 c.p.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine e l'occupazione di lavoratori irregolari

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Reati Transnazionali Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5 c.p.	sanzione pecuniaria da duecento a mille quote sanzioni interdittive durata non superiore a due anni	Direzione Generale E Vendita		2	2	2	8,0	Basso
				Produzione		2	2	2	8,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne e Personale		2	2	2	8,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Basso.

L'azienda in generale ricorre a prestazioni lavorative qualificate non distanti per tipologia da quella, manovale, generalmente utilizzabile in condizioni di illegalità.

Ed invero il censimento al momento della redazione del modello segna la presenza di n. 12 lavoratori stranieri direttamente assunti da GARAVINI .

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 133 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

Onde scongiurare il pericolo derivante dalla scadenza del titolo di soggiorno durante il rapporto di lavoro con personale extracomunitario l'azienda verifica e controlla lo scadenziario dei titoli di soggiorno temporanei rilasciati a lavori extracomunitari a cura della Responsabile Amministrazione. Essa predispone una specifica cartella excell (foglio di calcolo), eventualmente consultabile dagli ulteriori apicali di funzione, Datore di Lavoro, Amministratore e OdV.

Nel foglio di lavoro vengono riepilogati i suddetti dati al fine di verificarne scadenza e puntuale rinnovo.

Qualora il lavoratore non provveda entro i tempi di legge il Responsabile della funzione direttamente coinvolta e la Direzione Generale adottano i consequenziali provvedimenti di legge.

3.11.6 Art. 377-bis c.p.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Reati Transnazionali Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	377bis c.p.	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote	Direzione Generale E Vendita		3	3	2	18,0	Basso
				Produzione		1	2	2	4,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		2	2	1	4,0	Basso
				Amm.ne e Personale		2	2	2	8,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
corrompere o spingere coindagati o coimputati a venir meno ai loro obblighi			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Per quanto riguarda il reato qui presentato il valore di rischio attribuito è Basso.

L'azienda ha in forza personale incensurato e saldamente ancorato a logiche legalitarie. Sebbene l'ambiente sia piuttosto familiare e dunque astrattamente favorevole alla criminogenesi di tale fattispecie, il reato risulta essere poco probabile vista la schiera di soggetti che stabilmente collaborano in funzione apicale con l'Azienda e dunque che tempestivamente sono informati dei fatti societari più rilevanti.

Ciò significa una minor capacità di tenere comportamenti ingannatori nei confronti della giustizia visto l'elevato grado di rischio di fallimento della missione data la scarsa propensione all'omertà della intera totalità dei soggetti interessati.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 134 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

Purtuttavia onde ridurre a livelli ancor più minimali il rischio reato è previsto che:

- 1) Qualora la società o suoi dipendenti ed esponenti risultino coinvolti in indagini giudiziarie la Responsabile Amministrativa trasmette immediatamente notizia all'OdV;
- 2) Ogni dipendente od esponente della società che venga richiesto di rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria deve darne immediata comunicazione all'OdV con flusso informativo riservato;
- 3) OdV si accerta che le persone di cui al punto 2) non subiscano condizionamenti di sorta, quali ad esempio provvedimenti disciplinari, trasferimenti, contestazioni e che in nessun modo venga limitata la loro capacità di autodeterminazione in relazione all'incombente giudiziario;
- 4) Qualora l'indagine abbia ad oggetto condotte asseritamente poste in essere dagli Amministratori ovvero da altri Responsabili di funzione nell'esercizio delle loro funzioni professionali, OdV richiede senza ritardo una breve relazione degli interessati, eventualmente stesa di concerto col difensore degli stessi, che contempli data e luogo dell'inculpazione anche provvisoria elevata a loro carico, al fine di individuare possibili fonti informative aziendali e così preservarne anticipatamente e per quanto in suo potere, libertà di autodeterminazione e genuinità della eventuale deposizione.

3.11.7 Art. 378 c.p.

Favoreggiamento personale

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Reati Transnazionali Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10	Favoreggiamento personale	378 c. p.	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote	Direzione Generale E Vendita		3	3	3	27,0	Medio
				Produzione		3	3	3	27,0	Medio
				Acquisti		2	3	3	18,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		3	3	3	27,0	Medio
				Amm.ne tesoreria e Personale		3	3	3	27,0	Medio
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione MOG procedure specifiche Codice etico.							

Per quanto riguarda il reato qui presentato il valore di rischio attribuito è medio.

Il rischio che qualcuno all'interno di GARAVINI aiuti un altro soggetto, che abbia precedentemente commesso un reato ad eludere le investigazioni della polizia giudiziaria o sottrarsi alle ricerche, è contenuto e coinvolge allo stesso modo tutte le funzioni aziendali.

Non sono note situazioni passate che abbiano coinvolto l'Azienda in tal senso, ma non si può escludere completamente il pericolo di verifica del reato.

La valutazione tuttavia dovrà limitarsi alla proiezione di tutti quei casi in cui il favoreggiamento porti un vantaggio o un interesse alla società.

Ciò potrà realisticamente avvenire con riferimento alle valutazioni di rischio relative alle casistiche di reati già censiti relativi a

- 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione
- 2) Reati fiscali
- 3) Infortuni sul lavoro

la cui singola magnitudo, sebbene differente per ciascuna classe, è statisticamente ricorrente, ragion per cui è parso prudente strutturare azioni preventive per impedire il favoreggiamento con interesse o vantaggio dell'Ente, nei confronti di chi dovesse compiere questo genere di reati, perché queste

sono le tipologie di illeciti la cui commissione (e conseguente impunità dell'autore) potrebbe portare interesse o vantaggio alla società.

Valgono allora le azioni correttive delineate per la fattispecie complementare sopra delineata incentrate in una serie di precauzioni comportamentali che debbono essere attivate ogni qualvolta si abbia notizia di un'indagine penale per i motivi lì meglio specificati, ovvero si abbia notizia della commissione di un reato da parte di personale aziendale.

Con l'ulteriore specificazione che la "regia" di una simile condotta criminosa dovrebbe essere ispirata dal comando o dalla pressione della posizione apicale, ma non solo.

L'esperienza ha insegnato che infedeltà del tipo di cui si discute potrebbero benissimo essere commesse, in autonomia, dal dipendente per coprire il collega favorito, anche senza un preventivo proposito di perseguire vantaggio o interesse per l'azienda che, tuttavia, se oggettivamente configurabile al di là della volontà dell'agenda darebbe luogo ugualmente alla fattispecie.

Per tali motivi, pur con tutte le riserve dovute all'incensuratezza del personale, si è stimato il rischio medio/basso e non inesistente.

Valgono al riguardo i correttivi sopra esposti per i delitti in precedenza censiti.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 137 DI 196
---	--	----------------------------------	----------------------

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

Violazione del diritto d'autore

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTI del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Violazione del diritto d'autore	171 bis L. n. 633/41	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote sanzioni interdittive durata non superiore ad un anno	Direzione Generale E Vendita		3	2	1	6,0	Basso
				Produzione		2	2	1	4,0	Basso
				Acquisti		2	2	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	2	1	2,0	Basso
				Amm.ne e Personale		2	2	1	4,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							
RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTI del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Violazione del diritto d'autore	171 ter L. n. 633/41	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote sanzioni interdittive durata non superiore ad un anno	Direzione Generale E Vendita					0,0	Basso
				Produzione					0,0	Basso
				Acquisti					0,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente					0,0	Basso
				Amm.ne e Personale					0,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							
RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTI del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Violazione del diritto d'autore	171septies L. n. 633/41	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote sanzioni interdittive durata non superiore ad un anno	Direzione Generale E Vendita					0,0	Basso
				Produzione					0,0	Basso
				Acquisti					0,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente					0,0	Basso
				Amm.ne e Personale					0,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							
RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTI del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Violazione del diritto d'autore	171octies L. n. 633/41	sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote sanzioni interdittive durata non superiore ad un anno	Direzione Generale E Vendita					0,0	Basso
				Produzione					0,0	Basso
				Acquisti					0,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente					0,0	Basso
				Amm.ne e Personale					0,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Basso.

Si è considerato il rischio di violazione del diritto d'autore in riferimento per lo più ai reati possibili a mezzo internet, come per esempio lo scarico di programmi pirata, software non originali, etc.

Nonostante l'azienda utilizzi software originali con licenza, è comunque astrattamente ipotizzabile che, all'atto di un controllo formale, non venga reperita idonea documentazione attestante la regolare detenzione del software in uso. La funzione Amministrativa / Assistenza clienti /Ufficio tecnico, è quella che risulta maggiormente esposta, in considerazione della ampia possibilità di accesso ai sistemi informatici. E' stato introdotto, all'interno della procedura "MOG 06 - Procedura per la gestione e l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali", un processo di inventariato annuale per il monitoraggio del corretto utilizzo delle licenze e degli applicativi in uso alla società.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 139 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

3.13 ART. 25-UNDECIES, D.LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. N.121/2001] E S.M. (L. 68/2015) REATI AMBIENTALI.

La disciplina complessiva è stata profondamente modificata a seguito della promulgazione della legge n. 68 del 22 maggio 2015 introdotta nell'ordinamento dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2015.

Sono state introdotte le nuove fattispecie di reato cd. “ambientale”, utili a colmare un vuoto normativo oramai insostenibile anche per la giurisprudenza più rigorosa che aveva inteso assumere all'interno della fattispecie di “disastro innominato” tutti i comportamenti caratterizzati dal macrodanneggiamento ambientale che avessero determinato “un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immane, atto a produrre effetti dannosi e gravi, complessi ed estesi”, con “un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone”.

Nella prassi tuttavia i giudici del supremo collegio hanno ritenuto di poter qualificare come disastro innominato la dispersione nell'aria di massicce quantità di fibre di amianto, un fatto, cioè, che, per quanto grave e senz'altro pericoloso per la salute pubblica, certo non sarebbe stato classificabile come vero e proprio “evento distruttivo”.

Da qui la necessità (invero tutt'altro che pacificamente conseguita) di tipizzare una figura di reato ad hoc che scongiurasse, da un lato, il rischio di derive interpretative poco inclini a sopportare i suddetti canoni interpretativi al cospetto di comportamenti pur sfrontatamente reiterati ed oggettivamente gravi, ma non tali da attentare alla vita di un numero indeterminato di persone, dall'altro rispondesse con la dovuta fermezza sanzionatoria a condotte avvertite oramai nelle coscienze giuridiche comuni come altamente offensive.

Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente

3.16 Art. 452bis

Inquinamento ambientale

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36
Art. 25undecies Reati ambientali	Inquinamento ambientale	452bis cp	sanzione pecuniaria: da duecentocinquanta a seicento quote sanzione interdittiva: ex art.9 d.lvo 231/2001 per un periodo non superiore a 1 anno	Direzione Generale E		1	3	1	3,0
				Vendita		1	3	1	3,0
				Produzione		3	3	2	18,0
				Acquisti		3	3	1	9,0
				ambiente e sicurezza		3	3	2	18,0
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE						
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedure di controllo specifiche						

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 140 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Basso.

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

L'articolazione della fattispecie in esame appare di non impossibile prospettazione per la Società.

Pensare ad una compromissione significativa dell'ecosistema in cui è inserito lo stabilimento produttivo non è infatti impensabile se si considera la soggezione all'AUA dell'impresa.

Si ritiene tuttavia che i presidi di autocontrollo e le relative procedure correttive pensate per garantire il rispetto formale e sostanziale dei limiti di emissioni inquinanti autorizzati nell'AUA possano essere sufficienti per debellare ipotesi di reato come quella in rilievo che muoverebbero pur sempre da uno sfioramento deliberato, reiterato e volontario quando invece i presidi di garanzia in oggetto (procedure Ambientali allegate) sono state pensate per contenere anche il rischio di sfioramento accidentale od occasionale.

A maggior ragione, se delle stesse è possibile individuare una qualche idoneità a perseguire tale ultimo obbiettivo, non si vede come denunciarne l'inidoneità ad assicurare la protezione da condotte più scellerate a base volontaria.

Misure di contrasto: procedura "MOG 04 - Procedura per la gestione dei rifiuti e la tutela dell'ambiente".

3.16 ART. 452TER

Morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Basso.

Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). - Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 141 DI 196
---	--	----------------------------------	----------------------

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

L'articolazione della fattispecie in esame appare di remota prospettazione per la Società. Pensare ad una compromissione ambientale così significativa da cagionare la morte di una o più persone per via di un reato ambientale, data la tipologia di emissioni in atmosfera e la tipologia dei macchinari utilizzati nel processo produttivo è infatti abbastanza arduo.

Si ritiene quindi che i presidi di autocontrollo e le relative procedure correttive pensate per garantire il rispetto formale e sostanziale dei limiti di emissioni inquinanti autorizzati nell'AUA possano essere sufficienti per debellare ipotesi di reato come quella in rilievo che muoverebbero pur sempre da uno sforamento deliberato, reiterato e volontario quando invece i presidi di garanzia in oggetto (procedure Ambientali allegate) sono state pensate per contenere anche il rischio di sforamento accidentale od occasionale.

A maggior ragione, se delle stesse è possibile individuare una qualche idoneità a perseguire tale ultimo obbiettivo, non si vede come denunciarne l'inidoneità ad assicurare la protezione da condotte più scellerate a base volontaria.

Misure di contrasto: procedura "MOG 04 - Procedura per la gestione dei rifiuti e la tutela dell'ambiente".

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 142 DI 196
---	--	----------------------------------	----------------------

3.16 ART. 452QUATER

Disastro ambientale

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25undecies Reati ambientali	Disastro ambientale	452quat er cp	sanzione pecuniaria: da quattrocento a ottocento quote sanzione interdittiva: ex art.9 dlvo 231/2001	Direzione Generale E		3	3	2	18,0	Basso
				Vendita		3	3	2	18,0	Basso
				produzione		1	3	2	6,0	Basso
				Acquisti		1	3	2	6,0	Basso
				ambiente e sicurezza		2	3	2	12,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedure di controllo specifiche							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Basso.

Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Valgono al riguardo le considerazioni ed i presidi precedentemente esposti.

3.14 ART. 452QUINQUES

Delitti colposi contro l'ambiente

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25undecies Reati ambientali	Delitti colposi contro l'ambiente	452quin quies c.p.	sanzione pecuniaria: da duecento a cinquecento quote	Direzione Generale E Vendita		2	3	2	12,0	Basso
				Produzione		2	3	2	12,0	Basso
				Acquisti		2	3	2	12,0	Basso
				ambiente e sicurezza		3	3	2	18,0	Basso
				Amministrazione e Personale		1	3	1	3,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedura di controllo stato impianti							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Basso.

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 143 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Idem come sopra

3.16 ART. 452SEXIES

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36
Art. 25undecies Reati ambientali	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	art. 452 sexies c.p.	sanzione pecuniaria: daduecentocinquanta a seicento quote	Direzione Generale E Vendita		2	3	2	12,0 Basso
				Produzione		2	3	2	12,0 Basso
				Acquisti		2	3	2	12,0 Basso
				Ambiente e Sicurezza		3	3	2	18,0 Basso
				Amministrazione e Personale		1	3	1	3,0 Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE						
			Adozione Codice Etico. Istituzione di Organismo di Vigilanza. procedura di controllo stato impianti						

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere inesistente.

Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Non risulta che l'azienda si avvalga, nei propri processi produttivi, di materiale ad alta radioattività

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere basso.

Art. 452-septies. (Impedimento del controllo). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Non risultano segnalati episodi di “ostruzionismo” all’attività di vigilanza e controllo prevista nell’ambito delle verifiche rispetto delle prescrizioni

L’azienda è dotata di un’autonoma funzione deputata alla costante verifica degli adempimenti legati al rispetto delle prescrizioni in materia.

Sono istituiti presidi di contenimento verificazione dei rischi reato affini, procedure di autocontrollo dettagliatamente descritte in allegato che regolano la circolazione ed il flusso costante dei flussi informativi sullo stato degli impianti, sul rispetto delle prescrizioni ed autorizzazioni, sugli output delle campionature in sede di volontario autocontrollo e sui rimedi in caso di emergenze.

Ciò pare elemento idoneo a garantire il contenimento di sciagurate iniziative volte ad occultare eventuali comportamenti illeciti o semplici negligenze accertabili mediante l’attività degli Organi di Controllo tutelati in questa fattispecie.

Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti). - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-novies. (Aggravante ambientale). - Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 145 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 452-undecies. (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi). - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Come in precedenza esposto per tutte le fattispecie di reato ambientale l'azienda ha elaborato procedure correttive strutturate su una pluralità di livelli di autocontrollo e relativi flussi informativi. Allegate al presente Modello Organizzativo di Gestione.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 146 DI 196
---	--	----------------------------------	----------------------

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere basso.

Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

4. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».

5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,»

sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,».

7. All'articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «, nonché per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite le seguenti: «nonché all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia».

8. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 147 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».

9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

«Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

Art. 318-bis. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Art. 318-ter. (Prescrizioni). - 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 148 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, nè gli atti urgenti di indagine preliminare, nè il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 318-septies. (Estinzione del reato). - 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

Art. 2

1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;

c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

2. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;

c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila»;

d) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila».

3. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

4. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 149 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

«4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila».

5. All'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro duemila».

6. All'articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila».

Come in precedenza esposto per tutte le fattispecie di reato ambientale l'azienda ha elaborato procedure correttive strutturate su una pluralità di livelli di autocontrollo e relativi flussi informativi. Allegate al presente Modello Organizzativo di Gestione.

3.14.1 Art. 727-bis c.p.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25undecies Reati ambientali	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	727bis c.p.	sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Tale reato risulta possedere un valore di rischio Basso/inesistente.

La configurabilità di tali fattispecie non appare in alcun modo ipotizzabile.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 150 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

3.14.2 Art. 733-bis c.p.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25undecies Reati ambientali	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	733bis c.p.	sanzione pecuniaria: da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
come rubrica			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Tale reato risulta possedere un valore di rischio Basso/inesistente.

La configurabilità di tali fattispecie non appare in alcun modo ipotizzabile.

3.14.3 Art. 137 dl.vo 152/2006

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni; Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite; Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25undecies Reati ambientali	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni	art.137, co.3, 5 primo periodo, 13 del Dlg n .152/06	Sanz. Pecuniaria: da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Direzione Generale E Vendita		3	3	3	27,0	Medio
				Produzione		3	3	3	27,0	Medio
				Acquisti		1	3	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		3	3	3	27,0	Medio
				Amm.ne e Personale		1	3	1	3,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza procedure ambiente							

Tale reato risulta possedere un valore di rischio medio basso

L'adozione del sistema integrato di gestione ambientale unitamente alle procedure appositamente dettate in tema di autocontrollo compongono un quadro idoneo a riparametrare il rischio nei termini indicati.

Misure di contrasto: procedura "MOG 04 - Procedura per la gestione dei rifiuti e la tutela dell'ambiente".

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 151 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

3.14.4 Art. 137 c.13 D.Lgs 152/2006

Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25undecies Reati ambientali	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni	art.137, co.3, 5 primo periodo, 13 del Dlg n .152/06	Sanz. Pecuniaria: da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Direzione Generale E Vendita		3	3	3	27,0	Medio
				Produzione		3	3	3	27,0	Medio
				Acquisti		1	3	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		3	3	3	27,0	Medio
				Amm.ne e Personale		1	3	1	3,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Nullo.

L'Azienda non opera con navi o aeromobili.

3.14.5 Art. 256 c.1 D.Lgs 152/2006

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Traffico illecito di rifiuti. Trasporto di rifiuti

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25undecies Reati ambientali	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	256, c.1 lett.a e 6 primo periodo Dlgn.152/ 2006	sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote	Direzione Generale E Vendita		3	3	2	18,0	Basso
				Produzione		3	3	3	27,0	Medio
				Acquisti		1	3	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		3	3	3	27,0	Medio
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	3	1	3,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
operazioni non consentite aventi ad oggetto rifiuti			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedure ambiente							

Il valore di rischio attribuito all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata è medio basso.

Le funzioni interessabili dalla commissione della fattispecie sono essenzialmente quella della Sicurezza e Ambiente, quella della Produzione.

Nella parte generale è descritto il processo di produzione, trattamento e smaltimento dei rifiuti conseguenti alle lavorazioni.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 152 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

Come detto si tratta di rifiuti pericolosi e non pericolosi, che suddivisi per tipologia, vengono stoccati ed infine smaltiti o recuperati attraverso conferimento a soggetto trasportatore specializzato e regolarmente iscritto all'albo dei soggetti a ciò abilitati.

L'esperienza giudiziaria ha insegnato che queste operazioni possono sottendere vere e proprie serie criminose poste in essere dal conferitore che, normalmente, avvengono con la complicità (al limite indifferente consapevolezza) anche del committente, in questo caso appunto GARAVINI.

Le serie possono diversamente configurarsi passando dallo smaltimento e/o sversamento abusivo del rifiuto preso in carico, dopo aver incassato il corrispettivo dal produttore e senza aver quindi sostenuto i costi dello smaltimento ordinario in discarica o presso i centri di raccolta autorizzati, ovvero mediante apparente corretto smaltimento con conferimento in discarica, sebbene previa artefazione del codice rifiuto finalizzata al pagamento di una tassa di smaltimento più conveniente (con la complicità del personale di controllo alla discarica).

Le suddette possibili articolazioni descrivono fedelmente uno scenario favorevole alla criminogenesi ambientale, il cui ruolo della Società può essere affatto defilato essendo chiaro che i costi di smaltimento rifiuti potrebbero esser condizionati in misura più favorevole per la Società quando fossero corrisposti a soggetti operanti al di fuori dei limiti di legge.

Sicché per poter più efficacemente prevenire la verificazioni di queste ipotesi l'azienda ha adottato una serie di procedure di autocontrollo per la verifica della corretta osservanza dei protocolli di smaltimento.

La logica che anima le Procedure operative risiede nell'approntamento di un sistema di autocontrolli incrociati idoneo a sminare le situazioni di rischio maggiore dovute da un lato allo sfioramento, anche accidentale dei limiti di emissioni consentiti e, dall'altro, di evitare le ben note frodi attuate mediante smaltimento illecito di rifiuti.

Ovviamente in quest'ultimo caso i presidi di sicurezza vanno integrati con gli ulteriori protocolli anti reato appositamente elaborati per la trasparenza nei rapporti con la PA, poiché sovente le discariche autorizzate sono gestite da Multiutilities di Enti Pubblici.

In particolare il positivo coinvolgimento dell'ODV in presenza di non conformità è parsa soluzione in grado di riequilibrare il rischio reato ambientale e protocollo di contenimento studiato nello specifico.

Misure di contrasto: procedura "MOG 04 - Procedura per la gestione dei rifiuti e la tutela dell'ambiente"; "MOG 05 - Procedura per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 153 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

3.14.6 Art. 256 c. 3 D.Lgs 152/2006

Discarica non autorizzata

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25undecies Reati ambientali	Discarica non autorizzata	256, c.3 dlgs n. 152/ 2006	sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote sanzione interdittive: ex art 9 co2 Dlvo 231/2001 per un periodo non superiore a 6 mesi	Direzione Generale E Vendita		1	3	1	3,0	Basso
				Produzione		3	3	3	27,0	Medio
				Acquisti		1	3	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		3	3	3	27,0	Medio
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	3	1	3,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedura stoccaggio rifiuti							

Il valore di rischio attribuito all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata è medio basso.

Le funzioni interessabili dalla commissione della fattispecie sono essenzialmente quella della sicurezza ambiente, quella della produzione e ricerca e sviluppo.

Nella parte generale è descritto il processo di produzione trattamento e smaltimento dei rifiuti conseguenti alla lavorazione e fanghi.

Come detto si tratta di rifiuti anche speciali, che suddivisi per tipologia, vengono stoccati ed infine smaltiti o recuperati attraverso conferimento a soggetto specializzato e regolarmente iscritto all'albo dei soggetti a ciò abilitati.

L'esperienza giudiziaria ha insegnato che queste operazioni possono sottendere vere e proprie serie criminose poste in essere dal conferitore che, normalmente, avvengono con la complicità (al limite indifferente consapevolezza) anche del committente, in questo caso appunto GARAVINI.

Le serie possono diversamente configurarsi passando dallo smaltimento e/o sversamento abusivo del rifiuto preso in carico, dopo aver incassato il corrispettivo dal produttore e senza aver quindi sostenuto i costi dello smaltimento ordinario in discarica o presso i centri di raccolta autorizzati, ovvero mediante apparente corretto smaltimento con conferimento in discarica, sebbene previa artefazione del codice rifiuto finalizzata al pagamento di una tassa di smaltimento più conveniente (con la complicità del personale di controllo alla discarica).

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 154 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

Le suddette possibili articolazioni descrivono fedelmente uno scenario favorevole alla criminogenesi ambientale, il cui ruolo della Società può essere affatto defilato essendo chiaro che i costi di smaltimento rifiuti potrebbero esser condizionati in misura più favorevole per la Società quando fossero corrisposti a soggetti operanti oltre i limiti di legge.

Sicchè per poter più efficacemente prevenire la verificazioni di queste ipotesi l'azienda ha adottato una serie di procedure di autocontrollo per la verifica della corretta osservanza dei protocolli di smaltimento.

La logica che anima le Procedure operative risiede nell'approntamento di un sistema di autocontrolli incrociati idoneo a sminare le situazioni di rischio maggiore dovute da un lato allo sfioramento, anche accidentale dei limiti di emissioni consentiti e, dall'altro, di evitare le ben note frodi attuate mediante smaltimento illecito di rifiuti.

Ovviamente in quest' ultimo caso i presidi di sicurezza vanno integrati con gli ulteriori protocolli anti reato appositamente elaborati per la trasparenza nei rapporti con la PA, poiché sovente le discariche autorizzate sono gestite da Multiutilities di Enti Pubblici.

In particolare il positivo coinvolgimento dell'ODV in presenza di non conformità è parsa soluzione in grado di riequilibrare il rischio reato ambientale e protocollo di contenimento studiato nello specifico.

In particolare dovranno essere rispettati i tempi di smaltimento ed accumulo massimo dei rifiuti trattati e prodotti dall'Ente.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 155 DI 196
---	--	----------------------------------	----------------------

3.14.7 Art. 256 c.5, D.Lgs 152/2006

Miscelazione di rifiuti

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25undecies Reati ambientali	attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti pericolosi	art.256, comma 1 lett b, 3 primo periodo e 5 dlg n.152/2006	sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Direzione Generale E Vendita		2	3	2	12,0	Basso
				Produzione		2	3	3	18,0	Basso
				Acquisti		1	3	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		3	3	2	18,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	3	1	3,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedure ambiente							

Il valore di rischio attribuito all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata è basso.

Le funzioni interessabili dalla commissione della fattispecie sono essenzialmente quella della Sicurezza e Ambiente, quella della Produzione .

Nella parte generale è descritto il processo di produzione trattamento e smaltimento dei rifiuti conseguenti alla lavorazione dei fanghi.

Come detto si tratta di rifiuti non pericolosi, che suddivisi per tipologia, vengono stoccati ed infine smaltiti o recuperati attraverso conferimento a soggetto specializzato e regolarmente iscritto all'albo dei soggetti a ciò abilitati.

L'esperienza giudiziaria ha insegnato che queste operazioni possono sottendere vere e proprie serie criminosi poste in essere dal conferitore che, normalmente, avvengono con la complicità (al limite indifferente consapevolezza) anche del committente, in questo caso appunto GARAVINI.

Le serie possono diversamente configurarsi passando dallo smaltimento e/o sversamento abusivo del rifiuto preso in carico, dopo aver incassato il corrispettivo dal produttore e senza aver quindi sostenuto i costi dello smaltimento ordinario in discarica o presso i centri di raccolta autorizzati, ovvero mediante apparente corretto smaltimento con conferimento in discarica, sebbene previa artefazione del codice rifiuto finalizzata al pagamento di una tassa di smaltimento più conveniente (con la complicità del personale di controllo alla discarica).

Le suddette possibili articolazioni descrivono fedelmente uno scenario favorevole alla criminogenesi ambientale, il cui ruolo della Società può essere affatto defilato essendo chiaro che i costi di smaltimento rifiuti potrebbero esser condizionati in misura più favorevole per la Società quando fossero corrisposti a soggetti operanti oltre i limiti di legge.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 156 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

Sicché per poter più efficacemente prevenire la verificazioni di queste ipotesi l'azienda ha adottato una serie di procedure di autocontrollo per la verifica della corretta osservanza dei protocolli di smaltimento.

La logica che anima le Procedure Operative risiede nell'approntamento di un sistema di autocontrolli incrociati idoneo a sminare le situazioni di rischio maggiore dovute da un lato allo sfioramento, anche accidentale dei limiti di emissioni consentiti e, dall'altro, di evitare le ben note frodi attuate mediante smaltimento illecito di rifiuti.

Ovviamente in quest'ultimo caso i presidi di sicurezza vanno integrati con gli ulteriori protocolli anti reato appositamente elaborati per la trasparenza nei rapporti con la PA, poiché sovente le discariche autorizzate sono gestite da Multiutilities di Enti Pubblici.

In particolare il positivo coinvolgimento dell'ODV in presenza di non conformità è parsa soluzione in grado di riequilibrare il rischio reato ambientale e protocollo di contenimento studiato nello specifico.

3.14.8 Art. 256 c.6, D-lvo 152/2006

Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25undecies Reati ambientali	Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi	256, c.6 c.p.	sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

A tale rischio è stato attribuito valore piuttosto Basso.

L'azienda non produce rifiuti sanitari pericolosi.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 157 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

3.14.9 Art. 258 c.4, D.Lgs 152/2006

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25undecies Reati ambientali	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	258, c.4 secondo periodo Dlgs n. 152/ 2006	sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Direzione Generale E Vendita		3	3	3	27,0	Medio
				Produzione		3	3	2	18,0	Basso
				Acquisti		1	3	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		3	3	3	27,0	Medio
				Amm.ne tesoreria e Personale		1	3	1	3,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedure ambiente							

Il valore di rischio attribuito all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata è medio basso.

Le funzioni interessabili dalla commissione della fattispecie sono essenzialmente quella della Sicurezza e Ambiente, quella della Produzione.

Nella parte generale è descritto il processo di produzione trattamento e smaltimento dei rifiuti conseguenti alla lavorazione dei fanghi.

Come detto si tratta di rifiuti non pericolosi, che suddivisi per tipologia, vengono stoccati ed infine smaltiti o recuperati attraverso conferimento a soggetto specializzato e regolarmente iscritto all'albo dei soggetti a ciò abilitati.

L'esperienza giudiziaria ha insegnato che queste operazioni possono sottendere vere e proprie serie criminosi poste in essere dal conferitore che, normalmente, avvengono con la complicità (al limite indifferente consapevolezza) anche del committente, in questo caso appunto GARAVINI.

Le serie possono diversamente configurarsi passando dallo smaltimento e/o sversamento abusivo del rifiuto preso in carico, dopo aver incassato il corrispettivo dal produttore e senza aver quindi sostenuto i costi dello smaltimento ordinario in discarica o presso i centri di raccolta autorizzati, ovvero mediante apparente corretto smaltimento con conferimento in discarica, sebbene previa artefazione del codice rifiuto finalizzata al pagamento di una tassa di smaltimento più conveniente (con la complicità del personale di controllo alla discarica).

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 158 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

Le suddette possibili articolazioni descrivono fedelmente uno scenario favorevole alla criminogenesi ambientale, il cui ruolo della Società può essere affatto defilato essendo chiaro che i costi di smaltimento rifiuti potrebbero esser condizionati in misura più favorevole per la Società quando fossero corrisposti a soggetti operanti oltre i limiti di legge.

Sicchè per poter più efficacemente prevenire la verificazioni di queste ipotesi l'azienda ha adottato una serie di procedure di autocontrollo per la verifica della corretta osservanza dei protocolli di smaltimento.

La logica che anima le Procedure Operative risiede nell'approntamento di un sistema di autocontrolli incrociati idoneo a sminare le situazioni di rischio maggiore dovute da un lato allo sforamento, anche accidentale dei limiti di emissioni consentiti e, dall'altro, di evitare le ben note frodi attuate mediante smaltimento illecito di rifiuti.

Ovviamente in quest'ultimo caso i presidi di sicurezza vanno integrati con gli ulteriori protocolli anti reato appositamente elaborati per la trasparenza nei rapporti con la PA, poiché sovente le discariche autorizzate sono gestite da Multiutilities di Enti Pubblici.

In particolare il positivo coinvolgimento dell'ODV in presenza di non conformità è parsa soluzione in grado di riequilibrare il rischio reato ambientale e protocollo di contenimento studiato nello specifico.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 159 DI 196
---	--	----------------------------------	----------------------

3.14.10 Art. 260 c.1-2 D.Lgs 152/2006

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25undecies Reati ambientali	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	art.260, Dlgs n.152/2006	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 300 - 500 nel caso previsto dal 1 co e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal 2 co Sanz. interdittiva (mesi min-max): 3 - 6.Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.	Direzione Generale E Vendita		1	4	1	4,0	Basso
				Produzione		3	4	2	24,0	Medio
				Acquisti		1	4	1	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		2	4	3	24,0	Medio
				Amm.ne e Personale		1	4	1	4,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedure ambiente							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Nullo.

L'azienda, durante la propria attività, non ha a che fare con materiale radioattivo.

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25undecies Reati ambientali	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	art260, c.2 Dlg n.152/2006	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 400 - 800. Sanz. Interdittiva (mesi min-max): 3 - 6.Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.	Direzione Generale E Vendita		1	1	1	1,0	Basso
				Produzione		1	1	1	1,0	Basso
				Acquisti		1	1	1	1,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

3.14.11 Art. 260-bis D.Lgs 152/2006

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25undecies Reati ambientali	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti Abrogato il 13/08/2011 dal D.L. 138/2011	260bis, c.6 secondo e terzo periodo e 8 d.lg n 152/2006.	Sanz. Amministrativa (quote min - max): 150 - 250. Sanz. Interdittiva (mesi min-max): - .Il Decreto Legge 138/2011 abroga il comma 2, lettera a) dell'articolo 188-bis e l'intero articolo 188-ter (eliminando quindi l'obbligo che la gestione dei rifiuti debba avvenire nel rispetto del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI).	Direzione Generale E Vendita		3	3	2	18,0	Basso
				Produzione		3	3	2	18,0	Basso
				Acquisti		1	3	1	3,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		3	3	1	9,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	3	1	3,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio attribuito all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata è medio basso.

Le funzioni interessabili dalla commissione della fattispecie sono essenzialmente quella della Sicurezza e Ambiente, quella della Produzione.

Nella parte generale è descritto il processo di produzione trattamento e smaltimento dei rifiuti conseguenti alla lavorazione dei fanghi.

Come detto si tratta di rifiuti non pericolosi, che suddivisi per tipologia, vengono stoccati ed infine smaltiti o recuperati attraverso conferimento a soggetto specializzato e regolarmente iscritto all'albo dei soggetti a ciò abilitati.

L'esperienza giudiziaria ha insegnato che queste operazioni possono sottendere vere e proprie serie criminose poste in essere dal conferitore che, normalmente, avvengono con la complicità (al limite indifferente consapevolezza) anche del committente, in questo caso appunto GARAVINI.

Le serie possono diversamente configurarsi passando dallo smaltimento e/o sversamento abusivo del rifiuto preso in carico, dopo aver incassato il corrispettivo dal produttore e senza aver quindi sostenuto i costi dello smaltimento ordinario in discarica o presso i centri di raccolta autorizzati, ovvero mediante apparente corretto smaltimento con conferimento in discarica, sebbene previa artefazione del codice rifiuto finalizzata al pagamento di una tassa di smaltimento più conveniente (con la complicità del personale di controllo alla discarica).

Le suddette possibili articolazioni descrivono fedelmente uno scenario favorevole alla criminogenesi ambientale, il cui ruolo della Società può essere affatto defilato essendo chiaro che i costi di smaltimento rifiuti potrebbero esser condizionati in misura più favorevole per la Società quando fossero corrisposti a soggetti operanti oltre i limiti di legge.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 161 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

Sicchè per poter più efficacemente prevenire la verificazioni di queste ipotesi l'azienda ha adottato una serie di procedure di autocontrollo per la verifica della corretta osservanza dei protocolli di smaltimento.

La logica che anima le Procedure Operative risiede nell'approntamento di un sistema di autocontrolli incrociati idoneo a sminare le situazioni di rischio maggiore dovute da un lato allo sforamento, anche accidentale dei limiti di emissioni consentiti e, dall'altro, di evitare le ben note frodi attuate mediante smaltimento illecito di rifiuti.

Ovviamente in quest'ultimo caso i presidi di sicurezza vanno integrati con gli ulteriori protocolli anti reato appositamente elaborati per la trasparenza nei rapporti con la PA, poiché soventemente le discariche autorizzate sono gestite da Multiutilities di Enti Pubblici.

Accanto a detta procedura viene in rilievo pure la procedura "MOG 05 - Procedura per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione" descrittiva dei rapporti da tenere con le PPAA ed in particolare con gli obblighi di veridicità contemplati nelle procedure di trasmissione telematica dati alla PA.

In particolare il positivo coinvolgimento dell'ODV in presenza di non conformità è parsa soluzione in grado di riequilibrare il rischio reato ambientale e protocollo di contenimento studiato nello specifico.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 162 DI 196
---	--	----------------------------------	----------------------

3.14.12 Art. 279 c.5 D.Lgs 152/2006

Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria. Violazione dei limiti autorizzati in Autorizzazione Ambientale

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25undecies Reati ambientali	Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria	art. 279, c.5 c.p. dlvo n.152/2006	sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote	Direzione Generale E Vendita		3	2	3	18,0	Basso
				Produzione		2	2	3	12,0	Basso
				Acquisti		1	2	1	2,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		3	2	2	12,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	2	1	2,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, Istituzione di Organismo di Vigilanza, procedure ambiente							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere medio basso

Valgono le considerazioni spese nella sezione dei reati ambientali e delle relative procedure correttive.

3.14.13 Artt. 1,2,3-bis,6 c.p.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere Nullo.

L'Azienda non commercializza né specie animale né vegetali, inoltre non opera, non compra e non ha contatti con l'estero.

3.14.14 Art. 3 c.7 D.vo 152/2006

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere basso.

Le emissioni in atmosfera e le loro modalità sono oggetto di specifica disciplina con idonei presidi di controllo, autocontrollo e audit volontari gestiti con specifica procedura di sicurezza.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 163 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

3.14.15 Artt. 8 c.1-2, 9 c.1-2

Inquinamento doloso provocato da navi

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25undecies Reati ambientali	Inquinamento provocato dalle navi	art.9 comma 1 dig n.202/20 07	sanzione pecuniaria; fino a duecentocinquanta quote	Direzione Generale E Vendita		2	3	2	12,0	Basso
				Produzione		3	2	2	12,0	Basso
				Acquisti		1	2	2	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	1	1	1,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, istituzione Organismo di Vigilanza							

Il valore di rischio di tale illecito risulta essere basso ma non inesistente

L'azienda non utilizza navi per gestire attività di trasporto merce.

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25undecies Reati ambientali	Inquinamento colposo	art.9 comma 2 e art.8 comma 1 dlg n.202/20 07	sanzione pecuniaria; da centocinquanta duecentocinquanta quote sanzione interdittive: ex art 9 co2 Dlvo 231/2001 per un periodo non superiore a 6 mesi	Direzione generale e Vendita		2	3	2	12,0	Basso
				Produzione		1	2	2	4,0	Basso
				Acquisti		1	2	2	4,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	2	2	4,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	1	1	1,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, istituzione Organismo di Vigilanza. Adozione procedure ambientali							

RIF. ARTT. 231	DESCRIZIONE REATO	ART. di RIF.	SANZIONE	FUNZIONE AZIENDALE	FONTE del RISCHIO/NOTE	Probabilità	Impatto	Controllo	Valore di Rischio Basso<24 24≤Medio≤36 Alto>36	
Art. 25undecies Reati ambientali	Inquinamento doloso	art.8 comma 2 dlg n.202/20 07	sanzione pecuniaria; da duecento a trecento quote Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzate allo scopo di consentire o agevolare la commissione di tale reato si applica la sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività	Direzione generale e Vendita		2	3	2	12,0	Basso
				Produzione		1	2	2	4,0	Basso
				Acquisti		3	2	2	12,0	Basso
				Sicurezza e Ambiente		1	2	2	4,0	Basso
				Amm.ne e Personale		1	2	2	4,0	Basso
CONTENUTI			AZIONI CORRETTIVE							
			Adozione Codice Etico, istituzione Organismo di Vigilanza, adozione procedure ambientali							

4. I reati a magnitudo maggiore ed i processi maggiormente a rischio.

Le tabelle riportate negli Allegati __ E ____ consentono di individuare le fattispecie di reato a rischio di verifica maggiore per la Società chiarendo peraltro le funzioni maggiormente coinvolte nella possibile verifica dell'illecito e la possibile permeabilità dei relativi processi aziendali.

Pertanto in conseguenza delle Tabelle Allegate, verranno passati in rassegna analitica i casi summenzionati, i protocolli ideati e gli adeguamenti introdotti col presente MOG.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 165 DI 196
---	--	----------------------------------	----------------------

5. Adozione del Modello Organizzativo di Gestione in GARAVINI S.r.l.

5.1 MODELLO E CODICE ETICO

GARAVINI intende operare secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita delle società nel rispetto delle leggi vigenti. A tale fine, si è dotata di un Codice Etico volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale" che la società riconosce come proprio e del quale esige l'osservanza da parte degli Organi societari, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali. Il Codice Etico ha pertanto una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottabile anche in via autonoma da parte di GARAVINI. Il Modello, invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, apparentemente commessi a vantaggio della Società, possono far sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico detta principi di comportamento idonei a prevenire qualunque comportamento illecito, e nello specifico anche quelli individuati dal Decreto, esso acquisisce particolare rilevanza e costituisce, pertanto, elemento rilevante del Modello medesimo.

Il Codice Etico prevede un sistema sanzionatorio coerente con le fonti di grado superiore ed in particolare con l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

La dirigenza si riserva contestazioni disciplinari, scaturenti dalla constatazione di condotte devianti rispetto ai principi contenuti nel codice deontologico, da far valere attraverso le procedure e le sanzioni previste dalla legge.

Come in precedenza esposto il Codice etico detta una serie di principi generali di comportamento valevoli per ogni dipendente, dirigente, amministratore e collaboratore dell'ente nell'esercizio della sua funzione e mansione specifica.

Per comprendere il significato e l'importanza del codice etico va segnalato che la violazione dei principi in esso affermati, delle norme di comportamento da tenere nell'ambito dei rapporti coi soggetti terzi rispetto all'azienda (ad esempio fornitori), in assenza di previsione precettiva espressa, non potrebbe sempre configurare violazione degli obblighi di diligenza e professionalità del

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 166 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

lavoratore, specialmente quando il comportamento contestato risultasse, appunto, posto in essere per consentire all'azienda di conseguire un interesse od un vantaggio.

Accanto alla previsione di principi etici generali che debbono caratterizzare l'operato degli stakeholder dell'ente e che, se osservati, costituiscono un valido strumento per diminuire, contenendolo definitivamente, il rischio verificazione reato di tutte le fattispecie presupposto previste nel Decreto, sono previsti principi generali di comportamento SPECIFICI elaborati per contenere ulteriormente il rischio di verificazione di quelle fattispecie che a seguito della procedura di valutazione analitica hanno palesato criticità maggiori determinando l'innalzamento del coefficiente di rischio.

Detti principi generali sono dunque previsti sia nel Codice Etico sia nel presente Modello.

Ciò all'evidente fine di consentire da un lato l'orientamento delle condotte degli stakeholder della società che, come detto, sono tenuti al rispetto del Codice etico, dall'altro per fissare i principi sui quali modulare l'elaborazione e l'organizzazione dei relativi processi aziendali.

5.2 PRINCIPI GENERALI PER L'ADOZIONE DEL MODELLO

1. Predisposizione e aggiornamento del Modello

E' rimessa a GARAVINI la predisposizione e l'approvazione del Modello organizzativo in relazione alle attività a rischio da essa svolta con le modalità indicate ai successivi paragrafi. E' rimesso altresì all'ente di provvedere all'aggiornamento del Modello medesimo in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare anche dietro suggerimento degli organi dirigenti. Il presente Modello adottato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, avrà efficacia vincolante per GARAVINI e per tutti i suoi stakeholder. Esso non appena adottato formalmente verrà adeguatamente diffuso secondo le procedure in seguito meglio codificate. Le disposizioni in esso contenute avranno efficacia regolamentare: saranno cogenti per tutti i destinatari individuati nel documento. Analogamente, le disposizioni prescrittive e sanzionatorie ed i principi di comportamento previsti nell'allegato Codice Etico, avranno efficacia regolamentare e saranno cogenti per tutti i soggetti in esso individuati, in conformità con le previsioni legislative normative di rango superiore.

Ogni violazione alle disposizioni previste nel presente Modello di gestione e dei suoi allegati verrà sanzionata secondo le previsioni ed i procedimenti quivi previsti.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 167 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

2. Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione. L'Organismo di Vigilanza.

E' rimessa alla responsabilità di GARAVINI l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere. A tal fine l'Organo dirigente della società nomina un Organismo di Vigilanza, da esso indipendente ed autonomo, dotato di autonomi poteri col compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

3. Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello

E' affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello per assicurarne una corretta e omogenea attuazione, nonché di effettuare, in casi particolari, specifiche azioni di controllo.

In conformità ai criteri sopra indicati il Modello trova attuazione come esplicitato nei paragrafi successivi.

5.3 APPROVAZIONE DEL MODELLO E SUO RECEPIMENTO NELL'AMBITO DI GARAVINI.

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale e dalla parte Speciale è stato approvata dal Consiglio di Amministrazione di GARAVINI in data 11/04/2019. Successive modifiche ed integrazioni sono state recepite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a partire dal 11/04/2019, sino alla approvazione della versione 5.2 del 17/12/2024. Una ulteriore operazione di aggiornamento della Parte Speciale e delle Procedure MOG è stata eseguita nel corso del 2025 e ha portato alla formulazione del presente documento aggiornato con rev. 2025.02.

Al momento dell'adozione del presente documento la Società non detiene quote in altre Società estere: s'è ritenuto opportuno prevedere sin d'ora che, oltre a quanto specificamente previsto per le società partecipate, in caso di future acquisizioni di quote in altre Società, sarà demandato ai Consigli di Amministrazione di tali società controllate da GARAVINI, di provvedere mediante apposita delibera al recepimento del presente Modello nonché della parte speciale, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalle società stesse.

5.4 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 168 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'Organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera a) del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

E' peraltro riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di GARAVINI la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

L'OdV avrà cura che l'Organo Dirigente assicuri l'aggiornamento del presente Modello.

5.5 COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI CONTROLLO E VERIFICA SUL PIANO GENERALE DELL'EFFICACIA DEL MODELLO

Sono riconosciuti all'Organismo di Vigilanza di GARAVINI, nei limiti imposti da disposizioni di legge (ad esempio, per quanto concerne la segretezza aziendale, la tutela della privacy, ecc.), i seguenti poteri:

- potere di dare impulso e di svolgere funzioni di coordinamento riguardo alle attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;
- potere di proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 169 DI 196
---	--	----------------------------------	----------------------

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

Affinché la Società possa usufruire dell'esonero dalla responsabilità, il Decreto (art. 6) prevede che l'Organo dirigente abbia, tra l'altro:

- adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il compimento di “reati rilevanti” (il presente Modello è stato adottato dall'Organo amministrativo di GARAVINI in data 11/04/2019.
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Il Consiglio di Amministrazione di GARAVINI ha affidato l'incarico all'Organismo di Vigilanza in data 11/04/2019 con autonomia di spese concorrente fino ad Euro 3.000,00 annui.

L'affidamento di detti compiti all'Organismo di Vigilanza ed il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti “apicali” che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione. La disciplina del modello di gestione, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello stesso richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica da parte dell'organismo a ciò deputato.

6.1 MODALITÀ DI NOMINA E DI REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve essere nominato dall'Organo di Amministrazione della Società. Nella dichiarazione formale di incarico devono essere obbligatoriamente indicati:

- il soggetto/i chiamato/i ad assumere il ruolo di Organismo di Vigilanza e le relative responsabilità;
- la durata in carica, se è previsto un termine, e in ogni caso le modalità di revoca;
- i principali compiti cui l'Organismo di Vigilanza è chiamato nell'ambito dell'espletamento delle attività di controllo sull'efficienza ed efficacia del Modello (l'indicazione dei compiti ha carattere generale, essendo rimessa all'Organismo di Vigilanza stesso la formulazione di un regolamento

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 170 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

interno delle proprie attività - calendarizzazione dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, disciplina dei flussi informativi, etc.);

- i poteri di cui l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente essere dotato per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo;
- le tempistiche e gli organi destinatari dell'attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca, così come la nomina, deve essere deliberata dall'Organo di Amministrazione;

La Società ha ritenuto opportuno proporre l'affidamento dell'incarico ad un organismo composto da un membro effettivo. Il ruolo di presidente dell'Organismo di Vigilanza deve comunque essere affidato ad un membro esterno.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono avere e mantenere le qualità richieste, di professionalità, competenza, esperienza specifica e non devono trovarsi in posizione di conflitto o cointeressenza rispetto le funzioni da svolgere. In merito ai requisiti di professionalità e competenza, si suggerisce che i membri vengano scelti tra:

- (i) Dottori Commercialisti, che svolgano la professione da almeno dieci anni;
- (ii) Avvocati che svolgano la propria professione presso primari studi legali;
- (iii) Professionisti che abbiano precedentemente ricoperto funzioni di *internal auditor* o abbiano lavorato presso primarie società di revisione;
- (iv) Professionisti che ricoprano od abbiano ricoperto analoga funzione di membro dell'Organismo di Vigilanza presso altre società o gruppi di imprese.
- (v) Professionisti con comprovata esperienza professionale e di indiscussa onorabilità e professionalità.

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della funzione amministrativa per lo svolgimento della propria attività di vigilanza. Spetta all'Organismo di Vigilanza nell'ambito del proprio regolamento, stabilire le modalità ed i tempi dell'attività di vigilanza che deve essere svolta in azienda coi relativi tempi e modi.

In conformità ai principi di cui al Decreto è consentita all'Organismo di Vigilanza la possibilità di affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'Organismo di Vigilanza stesso.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 171 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

6.2 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Modello costituisce, in sostanza, un'estrinsecazione, con un oggetto ben circoscritto (identificabile con la prevenzione di comportamenti criminosi riguardanti alcune specifiche fattispecie di reato), del più ampio Sistema di Controllo Interno.

Le attività che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere per GARAVINI, in virtù dell'apposito contratto che deve essere stipulato, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'**effettività** del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- disamina in merito all'**adeguatezza** del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario **aggiornamento** in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti ed in occasioni di evoluzioni normative

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- verificare l'effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati richiamati dal Decreto;
- analizzare la persistenza nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere, in collaborazione con le unità organizzative interessate, il costante aggiornamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso, suggerendo, ove necessario, all'organo amministrativo le correzioni e gli adeguamenti dovuti;
- mantenere un collegamento costante con l'eventuale revisore contabile;
- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, ed il Collegio Sindacale;
- richiedere e acquisire informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e settore di GARAVINI;

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 172 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

- compiere verifiche ed ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello;
- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
- assicurare l'attuazione del programma di vigilanza anche attraverso la calendarizzazione delle attività;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- assicurare il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza propria dell'Organismo di Vigilanza;
- definire e promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché della formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di notizie rilevanti ai fini del Decreto, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; eventuali spese straordinarie, non contemplate nel documento previsionale, dovranno essere parimenti sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari;
- segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

E' opportuno precisare sin da ora che il Consiglio di Amministrazione, pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal codice civile, alle quali si aggiunge quella relativa all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, co. 1, lett. a) e b)).

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono inoltre specificati analiticamente per le fattispecie di reato presupposto giudicate a maggior rischio verifica. Per tutto quanto qui non espressamente previsto è fatto rinvio, pertanto, alle singole specificazioni ed incombenti previsti per le dettagliate fattispecie di reato nell'ambito del cd. Risk Assessment.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 173 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

6.3 REQUISITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I principali requisiti che l'Organismo di Vigilanza deve possedere sono:

1. Autonomia ed indipendenza

La posizione dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito dell' Ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente della società. Tali requisiti sono assicurati dall'inserimento dell'Organismo di Vigilanza come unità di staff in posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il "riporto" diretto al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

All'Organismo di Vigilanza non sono attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

2. Professionalità

L'Organismo di Vigilanza deve possedere un bagaglio di strumenti e tecniche tale da poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali ovvero della consulenza esterna. Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti comprese quelle previste dalle normative di settore.

3. Continuità di azione

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un Modello è prevista la presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari. I membri dell'Organismo di Vigilanza della società , oltre alle competenze professionali descritte, sono in possesso di requisiti soggettivi di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con i membri del CdA; tali requisiti garantiscono ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 174 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

4. Altri requisiti

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello organizzativo è in capo all'organo dirigente stesso.

Si ritiene opportuno richiamare quanto recita effettivamente il Decreto in ordine alla citata esigenza di autonomia o indipendenza (quest'ultimo termine in particolare sta ad indicare l'indipendenza di giudizio dell'Organismo rispetto ai soggetti controllati): "art.6, comma 1, lett. b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controlli". Un minimo di riflessione ci conduce ad escludere la necessaria sovrapponibilità tra "soggetto autonomo ed indipendente" e l'esercizio "di autonomi poteri d'iniziativa e controllo".

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, qualora lo ritenesse opportuno, può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni. Infine, l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

6.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza dovranno pervenire, oltre alle informazioni e alla documentazione richiesta dalla parte speciale trattata nei capitoli precedenti e alle indicazioni che si renderanno necessarie durante l'espletamento delle attività di monitoraggio, le segnalazioni relative all'attuazione del Modello, alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività di GARAVINI o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 175 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

Le segnalazioni relative ad eventuali violazioni del Modello, così come le comunicazioni obbligatorie ai sensi del presente modello, potranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica che l'Organismo di Vigilanza avrà cura di comunicare al Consiglio di Amministrazione non appena eletto ed accettato il mandato.

L'Organismo di Vigilanza della società valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza della società agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In ambito aziendale, tutte le strutture operative e manageriali della Società devono comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni identificate dall'Organismo di Vigilanza e da questi richieste alle singole strutture organizzative e manageriali di GARAVINI attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo di Vigilanza medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività "a rischio" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, dovranno essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza informazioni circa:

- eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, su persone, società, terzi che intrattengono rapporti con le società di GARAVINI per i "reati rilevanti" previsti dal Decreto;
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate da amministratori, dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario per i "reati rilevanti" previsti dal Decreto;

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 176 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

- eventuali relazioni predisposte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali possano emergere fatti, comportamenti, eventi od omissioni con profili di criticità e responsabilità rispetto ai “reati rilevanti” previsti dal Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

Tali segnalazioni, formulate per iscritto e in forma non anonima potranno pervenire sia da parte di esponenti aziendali sia da parte di terzi e potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del presente Modello e delle procedure allo stesso collegate, comportamenti difforni dai principi etici di GARAVINI anomalie o atipicità riscontrate nell'espletamento dell'attività. Le segnalazioni pervenute saranno valutate dall'Organismo di Vigilanza a sua ragionevole discrezione e responsabilità.

All'Organismo di Vigilanza deve essere comunicato il sistema delle deleghe eventualmente adottato da ciascuna società eventualmente controllata da GARAVINI oltreché la costituzione di consorzi, ATI, che riguardino la medesima od una controllata.

L'Organismo di Vigilanza riporterà al Consiglio di Amministrazione le violazioni del Modello organizzativo emerse con riferimento alle segnalazioni suddette.

7. POLITICA DI WHISTLEBLOWING

7.1 PREMESSA

Il sistema di whistleblowing è lo strumento mediante il quale viene garantita tutela a chi segnala non conformità in buona fede.

L'obiettivo che lo strumento si propone è quello di prevenire la realizzazione di irregolarità all'interno dell'organizzazione, ma anche quello di coinvolgere i terzi, in un'attività di contrasto all'illecito, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

Con il D.lgs. n. 24/2023, nel dare attuazione alla Direttiva (UE)2019/1937, è stata raccolta in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico, sia di quello privato.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 177 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

7.2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni nazionali”
- Normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (d.lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e s.m.i. Regolamento UE 2016/679)
- Linee Guida e Regolamento dell’ANAC

7.3 OBIETTIVI

La normativa di cui al punto che precede ha, tra le altre, previsto l’integrazione dell’art. 6 del D.Lgs.n. 231/2001 al fine di prevedere una puntuale tutela per tutti quei dipendenti e/o collaboratori di società che abbiano segnalato condotte illecite, rilevanti ai sensi del citato decreto, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione della Società, nonché del Codice Etico, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito delle proprie mansioni lavorative.

7.4 DESTINATARI

- Esponenti Aziendali: il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore generale, i componenti degli altri organi sociali della società eventualmente istituiti ai sensi dell’art.2380 c.c. o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale ai sensi del Decreto, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una unità o divisione di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- Dipendenti: i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi grado o qualsivoglia natura, inclusi i lavoratori a termine, compresi quelli con contratto di inserimento o di apprendistato o a tempo parziale, nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro para-subordinato (somministrazione di lavoro);
- Collaboratori: le persone che, pur non appartenendo alla Società, intrattengono con la Società: (i) rapporti di lavoro a progetto; (ii) rapporti di agenzia e altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato; (iii) rapporti di collaborazione occasionale (ad es. consulenze), nonché i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un esponente aziendale pur non essendo dipendenti;

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 178 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

7.5 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'obiettivo perseguito dalla presente politica di whistleblowing è quello di descrivere i fondamenti del processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante (cd.whistleblower) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte dalla Società in conformità alle disposizioni normative.

La presente politica di whistleblowing ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela della Società

La presente politica di whistleblowing si applica nell'ambito di tutte le attività aziendali di Società.

7.6 SEGNALAZIONI

7.6.1 Oggetto delle segnalazioni

Devono formare oggetto di segnalazione le condotte o sospette condotte illecite in quanto non conformi al Modello, al Codice Etico e alle procedure interne della Società, di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni o omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del Modello, del Codice Etico, dei principi di controllo interno e di altre procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio reputazionale della Società;

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 179 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente;
- suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso Società

7.6.2 Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Le Segnalazioni debbono contenere almeno i seguenti elementi:

- una descrizione basata su elementi di fatto precisi e concordanti e non su semplici supposizioni, delle condotte illecite e/o delle violazioni del Modello/Codice Etico/procedure; essa può essere corredata da documentazione di supporto;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha attuato i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

7.6.3 Invio delle Segnalazioni

La Segnalazione deve essere inviata secondo le seguenti modalità:

- alla posta elettronica segnalazioni@garavini.it dedicata alle procedure di whistleblowing il cui accesso è riservato al solo O.d.V. ovvero al fornitore di servizi di whistleblowing;
- sul portale <https://garavini.trusty.report> dedicato alle procedure di whistleblowing il cui accesso è riservato al solo O.d.V. ovvero al fornitore di servizi di whistleblowing;
- con comunicazione all'Organismo di Vigilanza, al suo indirizzo di posta elettronica ovvero postale presso la società il cui accesso è riservato al solo O.d.V.;

La Società per la gestione della casella di posta elettronica segnalazioni@garavini.it e per la gestione del portale <https://garavini.trusty.report> dedicati alle procedure di whistleblowing potrà rivolgersi ad un soggetto terzo di comprovata professionalità. Detto soggetto terzo dovrà garantire

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 180 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

l'assoluta riservatezza dei dati trattati ed in caso di segnalazione informarne l'O.d.V. ovvero, nel caso di segnalazioni riguardanti l'O.d.V., l'organo amministrativo della Società.

L'O.d.V. che riceva una segnalazione deve garantire la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute.

L'O.d.V. una volta ricevuta una segnalazione provvederà ad effettuarne una verifica preliminare ed a processarla (i) informandone del contenuto l'organo amministrativo della Società, qualora la segnalazione sia estranea al suo operato, ed a coadiuvarlo per l'adozione dei provvedimenti necessari; (ii) adottando i provvedimenti necessari qualora la segnalazione riguardi l'operato dell'organo amministrativo della Società.

L'organo amministrativo della Società, ricevuta la segnalazione dall'O.d.V., opera secondo le modalità indicate dalla presente procedura e adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari a seguito dell'attività espletata.

7.7 RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

È compito dell'O.d.V. quello di garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della procedura e, conseguentemente, del Modello della Società

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura dell'O.d.V. a tutela della riservatezza del segnalante.

La segnalazione ricevuta per posta interna sarà protocollata a cura dell'O.d.V.

La segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 181 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, l'O.d.V. che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti.

La tutela del segnalante sarà sorretta anche da un'efficace attività di sensibilizzazione e comunicazione per i dipendenti sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.

Resta inteso che la Società potrà intraprendere le opportune misure disciplinari, nonché quelle legali, anche a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine.

Le azioni di verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione avverranno nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività considerata opportuna e coinvolgendo le funzioni aziendali ritenute competenti.

A conclusione della fase di verifica, qualora la Segnalazione risulti fondata, l'O.d.V. provvede a condividerla con l'organo amministrativo della Società per gli opportuni provvedimenti da adottare. In caso di accertata fondatezza della Segnalazione l'organo amministrativo della Società, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicata, adotta tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e tutte le azioni a propria tutela.

7.8 VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'O.d.V., che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti.

L' O.d.V. svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; come anche di consulenti esterni.

Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell'anonimato del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere.

Nel qual caso su chi è intervenuto a supporto dell'OdV gravano i medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 182 DI 196
---	--	----------------------------------	----------------------

Per valutare la fondatezza della segnalazione, l'O.D.V. richiede alla funzione Direzione Risorse Umane di verificare l'esistenza di altri procedimenti disciplinari (pendenti o conclusi) a carico del soggetto nei cui confronti è presentata la segnalazione (segnalato), sia nella veste di denunciante che di incolpato.

All'esito dell'attività istruttoria, l'O.D.V. redige una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con le funzioni o strutture aziendali competenti, al fine di garantire eventuali piani d'intervento e l'adozione di azioni a tutela della Società.

Gli esiti dell'attività d'indagine sono altresì sottoposti all'organo amministrativo della Società eventuali procedure sanzionatorie, fermo restando che l'adozione dei provvedimenti rimane di competenza delle funzioni a ciò preposte.

Qualora, all'esito dell'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l'O.D.V., in relazione alla natura violazione accertata - oltre a condividere gli esiti con le funzioni, organi e strutture sopraindicate - potrà presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

7.9 SISTEMA DISCIPLINARE

Come prescritto dal D.lgs. n. 231/2001 viene previsto un sistema disciplinare nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari qui previste prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta sono assunte dalla Società in piena autonomia indipendentemente dalle effettive conseguenze delle condotte stesse.

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili.

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente documento potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento di danni qualora da tale

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 183 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs. n. 231/2001.

8. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

8.1 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, è obiettivo di GARAVINI garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

1. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa e inserita sul portale aziendale. Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello verranno comunicate attraverso i medesimi canali informativi. Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (es. Codice Etico, Modello, procedura per le informazioni riservate, lettera *insider dealing*), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Il Codice Etico dovrà essere consegnato a tutti i collaboratori e dipendenti di GARAVINI che rilasceranno firma per ricevuta e appeso stabilmente in bacheca.

2. La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, GARAVINI prevede livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, periodici seminari mirati, occasionali *e-mail* di aggiornamento, note informative interne.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 185 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

8.2 CONSULENTI E FORNITORI

I soggetti esterni devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di GARAVINI che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto.

Nei confronti di terze parti contraenti (es.: consulenti, fornitori, ecc.) che operano con la pubblica amministrazione o coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati societari e reati di *market abuse* per conto o nell'interesse dell'Ente, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del Decreto;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali).

9. SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

Il Modello di organizzazione, di gestione e di controllo adottato da GARAVINI, prevede un adeguato sistema disciplinare applicabile in caso di violazioni delle procedure indicate.

La previsione di un sistema sanzionatorio rende efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 186 DI 196
---	--	----------------------------------	----------------------

9.1 MISURE NEI CONFRONTI DI QUADRI, IMPIEGATI, OPERAI E MANOVALI

La violazione da parte dei dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL (v. artt. 97 e seguenti "Provvedimenti disciplinari").

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta provvedimenti di seguito illustrati, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano

1. Richiamo verbale

Nel caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello.

2. Richiamo per iscritto

Nel caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave; il richiamo deve essere inviato mediante comunicazione tracciata con prova di ricevimento al lavoratore.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 187 DI 196
---	--	----------------------------------	----------------------

3. Multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 185 cc

Nel caso di inosservanza delle procedure interne previste dal presente Modello ovvero nell'adozione di un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

4. Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 4

Nel caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.

5. Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge

Nel caso in cui il lavoratore adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

Nel caso di provvedimenti ai punti 1 e 2 sarà il diretto responsabile del dipendente che ha commesso la violazione ad irrogare la sanzione dandone comunque contestuale comunicazione, al responsabile di funzione e all'AMM. di GARAVINI e al responsabile della funzione coinvolta ove tali soggetti non siano coinvolti nel procedimento disciplinare.

I provvedimenti ai punti 3, 4 e 5 saranno adottati dall' Amministratore dell'Ente, sentito il parere del responsabile della funzione, nel caso in cui quest'ultimo non sia il soggetto destinatario del provvedimento.

L'eventuale adozione dei provvedimenti disciplinari di cui ai punti 3, 4 e 5 dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 188 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato. La competenza ad adottare il provvedimento disciplinare del licenziamento è riservata al Presidente per quanto attiene ai dipendenti non soci, ed alla risoluzione assunta dall'assemblea per quanto attiene ai lavoratori che rivestano la qualifica di dipendenti soci della Società.

Nel caso in cui il dipendente presenti le proprie controdeduzioni l'irrogazione della sanzione viene sospesa ed il procedimento viene sottoposto all'esame dell'amministratore di GARAVINI che decide in merito al provvedimento da adottare a fronte dell'accertamento della Violazione commessa dal dipendente stesso. Il consiglio di amministrazione può delegare un proprio membro per questa fase del procedimento sanzionatorio.

L'importo delle multe sarà destinato all'INPS. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente all'interno di GARAVINI, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare;
- ad eventuali episodi di recidiva o reiterazione.

In ogni caso, in sede di determinazione della gravità ed incisività della sanzione, potranno essere mutuati i criteri stabiliti nel codice penale e nei CCNL di riferimento, riguardo alla personalità del reo e alla comparazione delle circostanze del fatto.

9.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili i

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 189 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

provvedimenti di seguito indicati, tenuto, altresì, conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione.

Anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario, della posizione di garanzia e vigilanza sul rispetto delle regole stabilite nel Modello che caratterizza il rapporto tra GARAVINI e il dirigente, sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti delle imprese commerciali, si procederà con il licenziamento con preavviso e il licenziamento per giusta causa che, comunque, andranno applicati nei casi di massima gravità della violazione commessa.

Considerato che detti provvedimenti comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, l'Azienda, in attuazione del principio legale della gradualità della sanzione, si riserva la facoltà, per le infrazioni, meno gravi, di applicare:

- la misura del biasimo inflitto per iscritto;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 4.

In ogni caso, in sede di determinazione della gravità ed incisività della sanzione, potranno essere mutuati i criteri stabiliti nel codice penale e nei CCNL di riferimento, riguardo alla personalità del reo e alla comparazione delle circostanze del fatto.

9.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Nei confronti degli amministratori possono essere adottate le misure disciplinari secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, che dovranno essere espressamente accettate. In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dei soci i quali prendono gli opportuni provvedimenti.

9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

Nei confronti dei sindaci possono essere adottate le misure disciplinari secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, che dovranno essere espressamente accettate.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 190 DI 196
---	--	----------------------------------	----------------------

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

9.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E DEI COLLABORATORI

Ogni violazione da parte dei consulenti o dei collaboratori delle regole di cui al Modello adottato da GARAVINI agli stessi applicabili o di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, che dovranno essere espressamente accettate.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

10. AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- **verifiche sugli atti:** annualmente si procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in aree di attività a rischio;
- **verifiche delle procedure:** periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità ed i tempi stabiliti dall'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, sarà intrapresa una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dal Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 191 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

Come esito della verifica, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di GARAVINI (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'Organismo di Vigilanza) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

NOTE:

1 La previsione di una responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) degli enti per determinate fattispecie di reato era contenuta nell'art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Tale tipo di responsabilità è stato successivamente introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L'art. 11, in particolare, delegava il Governo a disciplinare l'articolazione di questo tipo di responsabilità. In attuazione di tale delega, il Governo ha adottato il D. Lgs. n. 231/2001.

2 Legge n. 409/2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2001.

3 Il decreto legislativo n. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali. Il decreto è stato pubblicato l'11 aprile 2002 sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2002. Con questo provvedimento il Governo ha dato attuazione all'art. 11 della legge delega sulla riforma del diritto societario (l. n. 366/2001), approvata il 3 ottobre 2001. Le norme menzionate sono state successivamente modificate con la l. n. 262/2005 citata nel seguito.

4 L'art. 2623 c.c. che disciplinava il reato di falso in prospetto è stato abrogato e sostituito con l'art. 173-bis TUF. Nonostante tale modifica, il richiamo all'art. 2623 contenuto nell'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 non è stato sostituito con il richiamo all'art. 173-bis TUF, ciò che dovrebbe comportare l'inapplicabilità del decreto 231 al reato di falso in prospetto.

5 Legge n. 7/2003, in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2003.

6 Legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone". Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2003, n. 195

7 Legge 18 aprile 2005, n. 62, contenente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004". Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario n.76.

8 Legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 208.

9 Legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006.

10 Legge 6 febbraio 2006, n. 38, contenente "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006.

11 Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006, n. 85 - Suppl. Ord. n. 91.

12 La previsione relativa ai reati di riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita aventi carattere di transnazionalità è stata successivamente abrogata dal D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.

13 Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", pubblicata in G.U. 10 agosto 2007, n. 185.

14 Il D. Lgs. n. 231/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", è stato pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 268. Il testo è in vigore dal 29 dicembre 2007.

15 Legge del 18 marzo 2008, N. 48.

16 Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 128.

17 Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136.

18 Le fattispecie incriminanti previste dagli articoli 473 e 474 - inserite nel codice penale nel titolo VII tra i delitti contro la fede pubblica - sono posti a tutela della fiducia che i consumatori ripongono nella funzione distintiva del marchio.

19 Legge 3 agosto 2009, n. 116 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre

2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. (09G0123)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025	PAGINA 192 DI 196
---	--	----------------------------	----------------------

20 È utile a questo proposito segnalare una decisione della Corte di Cassazione, che ha affermato che la disciplina de qua si applica esclusivamente a soggetti collettivi ovvero soggetti a struttura organizzata e complessa, escludendo così espressamente le ditte individuali dall'ambito di applicazione (cfr. Cass. VI Pen. sent. n. 18941/2004).

21 Cfr. il nuovo art. 2392 cod. civ. “(Responsabilità verso la società). Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.”

22 Si ritiene opportuno richiamare quanto recita effettivamente il D. Lgs. 231/01 in ordine alla citata esigenza di autonomia o indipendenza (quest'ultimo termine in particolare sta ad indicare l'indipendenza di giudizio dell'Organismo rispetto ai soggetti controllati): “art.6, comma 1, lett. b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il

loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controlli”. Un minimo di riflessione ci conduce ad escludere la necessaria sovrapposibilità tra "soggetto autonomo ed indipendente" e l'esercizio "di autonomi poteri d'iniziativa e controllo".

23 È evidente il refuso quanto alla numerazione, in quanto l'art. 25-novies è già presente nel Decreto, introdotto dalla L. 99/09

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 193 DI 196
---	--	----------------------------------	----------------------

MODELLO ORGANIZZATIVO di GESTIONE (MOG)

ai sensi del D.Lgs. 231/01

ALLEGATI

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 194 DI 196
---	--	----------------------------------	----------------------

**MODULO DA COMPILARE E FORNIRE ALLA DIREZIONE IN CASO DI VERIFICA
NEGATIVA DEL FORNITORE / CLIENTE PER IL SUCCESSIVO INSERIMENTO DI BLOCCO
A SISTEMA**

Il sottoscritto _____

in riferimento al fornitore / cliente _____

CHIEDE

che lo stesso venga bloccato a sistema e vengano inibiti nuovi rapporti commerciali nonchè discontinuati i rapporti commerciali in essere per i seguenti

MOTIVI

[] è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all' [articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) o di una delle cause ostative previste dall'[articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società

[] è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per reati commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al testo unico D.Lgs n. 81/08 ; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima .

[] altro:

Compilato da:

Data:

Firma:

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE – REV.2025.02	APPROVATO IL 02/12/2025 _____	PAGINA 195 DI 196
---	--	----------------------------------	----------------------